

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 3584

EMENDAMENTI

**Articolo 2
da comma 31
e aggiuntivi**

VOLUME 5

8 dicembre 2012

AS 3584

Articolo 2

Emendamento

Al comma 31, sostituire le parole "300 milioni" con "500 milioni"

Conseguentemente, dopo le parole "per l'anno 2013." inserire i seguenti periodi: "A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aliquote di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21%. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato."

BATO

L. 225

A.S. 3584
Emendamento
Art. 2

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

"31-bis. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito Fondo per il contrasto della violenza nei confronti delle donne, di seguito denominato "Fondo", volto a finanziare gli interventi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per l'attività delle case e dei centri delle donne. Al Fondo affluiscono, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il 5 per cento delle disponibilità del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 709-ter, comma secondo, numero 4) del codice di procedura civile. A favore delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e di Bolzano che redigono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un programma triennale per favorire l'attività delle case e dei centri delle donne, che preveda finanziamenti o conferimenti di beni o di strutture, possono essere disposti trasferimenti a carico del Fondo. Alle province, ai comuni e ai loro consorzi che stipulano o hanno già stipulato alla data di entrata in vigore della presente legge apposite convenzioni per la gestione delle case e dei centri delle donne è riservato, a titolo di cofinanziamento dello Stato, almeno il 50 per cento delle disponibilità annuali del Fondo. I presidenti delle province e i sindaci dei comuni destinatari dei cofinanziamenti sono tenuti ad iscrivere nei rispettivi bilanci triennali, con distinte specificazioni, lo stanziamento di spesa per il finanziamento delle convenzioni derivante dal trasferimento e quello di cofinanziamento provinciale o comunale. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, approva, con proprio decreto, la ripartizione del Fondo per il triennio 2013-2015, sulla base della popolazione delle regioni, della distribuzione territoriale del servizio come definito dalla presente legge, dei progetti di sviluppo delle case e dei centri delle donne su base territoriale. Sono escluse dalla ripartizione le regioni che non hanno provveduto agli adempimenti di cui al terzo periodo, nei termini ivi indicati. Le regioni possono disporre, con legge regionale, anche al fine di attivare il cofinanziamento del Fondo, finanziamenti, incentivi ed agevolazioni nonché l'utilizzo di disponibilità per investimenti presso conti correnti di Tesoreria. Al termine del primo triennio di attuazione della disposizione di cui al presente comma, le eventuali somme assegnate e non utilizzate sono computate in aggiunta alle somme del Fondo disponibili nel successivo triennio di attuazione."

SERAFINI ANNA MARIA, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO, GRANAIOLA,
BIONDELLI, MONGIELLO



A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 32, sostituire le parole da: " ,ivi inclusi quelli" sino alla fine con le seguenti: " ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, a favore delle quali le risorse sono raddoppiate rispetto a quelle attualmente previste, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2013."

Conseguentemente, all'articolo 3, commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole "l'aliquota dello 0,05 per cento" con le seguenti: "l'aliquota dello 0,06 per cento"

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013.

SEN. SBARBATI



L. 227

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art. 2

Al comma 32, sostituire le parole: "200 milioni" con le seguenti: "400 milioni"

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ",ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

Thaler,



2.228

AS 3584

Articolo 2

Emendamento

Al comma 32 e sostituire le parole "200 milioni" con "400 milioni".

Conseguentemente, dopo le parole "per l'anno 2013." inserire i seguenti periodi: "A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21%. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato."

BAIO



2.229

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 32, inserire i seguenti:

“ 32-bis. L'importo dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è rivalutato annualmente a far data dal 01 gennaio 2008, sulla base del tasso di inflazione programmato, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 293. I benefici derivanti dalla legge n. 210 del 1992, compresa la loro rivalutazione, sono estesi anche ai danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 107 del 16 aprile 2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai benefici corrisposti e da corrispondere dell'indennizzo di cui all'art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

32-ter. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono determinati i criteri in base ai quali erogare gli arretrati della rivalutazione di cui al comma precedente.”

Conseguentemente, all'articolo 3, commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole “l'aliquota dello 0,05 per cento” con le seguenti: “l'aliquota dello 0,06 per cento”

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Sen. Gustavino
Sen. Milana



L. 230

AS. 3584

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 32 inserire i seguenti:

"32-bis L'importo dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è rivalutato annualmente a far data dal 01 gennaio 2008, sulla base del tasso di inflazione programmato, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 293. I benefici derivanti dalla legge 210/1992, compresa la loro rivalutazione, sono estesi anche ai danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 107 del 16 aprile 2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai benefici corrisposti e da corrispondere dell'indennizzo di cui all'art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

32-ter Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono determinati i criteri in base ai quali erogare gli arretrati della rivalutazione di cui al comma 32-bis.

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:

,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 170 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015.

PISTORIO
Pistorio

2.231

AS 3584

Articolo 2

Emendamento

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

“32.bis In attesa di una ridefinizione dei criteri di valutazione della disabilità aderenti a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18 ed in particolare dell'adozione della nozione di persone con disabilità con necessità di maggior sostegno prevista dalla lettera j) del Preambolo della stessa Convenzione, ai fini dell'individuazione delle persone con grave non autosufficienza si intendono tali le persone in condizione di dipendenza vitale da assistenza continua e vigile 24 ore su 24.


Sono tali le persone che rientrano in almeno una delle condizioni di seguito elencate.

- a) persone con gravi patologie degenerative o non reversibili in ventilazione meccanica assistita o ventilazione meccanica non-invasiva a permanenza 24 ore su 24 o in stato di coma.
- b) persone che a seguito di una malattia neoplastica, si trovano nella fase terminale, clinicamente documentabile, della loro vita (scala di Karnofsky con punteggio pari o inferiore al 30% oppure ECOG con punteggio pari o superiore a 3)
- c) persone con grave stato di demenza valutato sulla base della scala CDRs (Clinical Dementia Rating scale), con punteggio 5.
- d) persone con patologie ad andamento cronico degenerativo con pluripatologia (valutate sulla base della scala di valutazione CIRS (Cumulative Illness Rating Scale) a 14 item, con indice di severità uguale o maggiore di 3 e con indice di comorbilità uguale o maggiore di 3) e con almeno altre due patologie, non concorrenti, oltre la principale;
- e) persone con gravissimi disagi psichici o intellettivi o sordocecità che necessitino di assistenza continuativa quotidiana con grave rischio della loro incolumità;
- f) persone con cerebro lesioni o stati vegetativi che necessitino di assistenza continuativa quotidiana con grave rischio della loro incolumità.

Ai soli fini dell'erogazione contributi o sostegni diretti o indiretti derivanti dal Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si assumono come prioritari e prevalenti i criteri indicati nel precedente elenco rispetto a situazioni di minore gravità che comunque comportino un impegno assistenziale intenso.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2013 le aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21%. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato.”

BAIO



EMENDAMENTO


Art. 2

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

"32-bis. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis) del decreto legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015."

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Sen. Anna Bonfrisco

EMENDAMENTO


AS n. 3584 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2013)

All'articolo 2, dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

"33. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 170, della legge 30 Dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera c-bis) del decreto legge 6 Luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 Agosto 2012, numero 135, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015."

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

Francesco RUTELLI



2.234

EMENDAMENTO

All'articolo 2, dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

"32-bis. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis) del decreto legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015."

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.


Sen. Maria Ida Germontani

2.235

Emendamento**Art. 2**

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

“32.*bis*. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all’art. 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto all’articolo 15, comma 13, lettera c-bis) del decreto legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.”

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sen. Valter Zanetta



2.236

Motivazione

L'emendamento mira ad offrire le risorse necessarie per poter procedere all'incremento delle tariffe riconosciute dal SSN per le prestazioni di assistenza termale secondo la specifica normativa di settore, definita con la legge di riordino (l. 323/00) e confermata, da ultimo, dal D.L. 95/12 (c.d. "spending review") il quale ha espressamente inteso individuare una diversa modalità di determinazione delle tariffe del settore termale rispetto a quelle previste per le prestazioni di specialistica ospedaliera ed ambulatoriale (il comma 15 dell'art. 15 del D.L. cit. recita, infatti, : *"In deroga alla procedura prevista in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale....."*).

Tale previsione, consentirebbe alle imprese termali di affrontare anche la fase di riconversione nel senso indicato dal Ministero della Salute, con particolare riferimento al nuovo ruolo che le terme saranno chiamate a svolgere nel potenziamento della medicina del territorio, con conseguente sgravio di altri oneri che pesano in maniera più significativa sulla spesa sanitaria pubblica.

L'emendamento, facendo salve nel contempo le esigenze di controllo della spesa per cure termali, è suscettibile, inoltre, di produrre positive ripercussioni, con effetto moltiplicatore, sulle economie di interi territori nei quali l'indotto termale riveste un'importanza determinante e, soprattutto, oltre a favorire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, permetterebbe anche il recupero della forza lavoro dispersa dal settore nell'ultimo triennio, pari a circa 3.000 unità.

EMENDAMENTO

AS 3584

LEGGE DI STABILITA'

Articolo 2

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

"32-bis. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis) del decreto legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015."

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

Sen. Stefano DE LILLO



2.237


AS n. 3584 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

All'articolo 2, dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

“33. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis) del decreto legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.”

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

Andrea Augello



L. 238

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

“33. Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all’art. 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto all’articolo 15, comma 13, lettera c-bis) del decreto legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.”

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

DE ANGELIS



2.239

A.S. 3584 Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:

32-bis. Resta ferma quanto stabilito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 29 marzo 2004, n.81, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004 n.128, in materia di attività dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM). Per le attività dell'Istituto è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2013. “,

conseguentemente all'articolo 3, nel comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

“, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013”.

PICHELLO FRATIN Pichellico Fratini 2.240



A.S. 3584

EMENDAMENTO


Art. 2

Dopo il comma 33, inserire il seguente:

"33-bis. Al fine di garantire adeguati fondi per il funzionamento dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza, istituita con la legge 12 luglio 2011, n. 112, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 600 mila euro per l'anno 2013."

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 mila euro per l'anno 2013.

SEN. SBARBATI



L. 241

A.S. 3584
Emedamento
Art. 2

Dopo il comma 33 inserire il seguente:

"33-bis. Il fondo stanziato nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 112, è incrementato di 400.000 euro per l'anno 2013."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 400;

2014: - ;

2015: - .

SERAFINI ANNAMARIA, CARLONI, GHEDINI



A.S. 3584
Emendamento
Art. 2

Dopo il comma 33 inserire il seguente:

"33-bis. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285."

Conseguentemente, alla Tabella A:


a) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 30.000;

2014: - 30.000;

2015: - 30.000.

SERAFINI ANNAMARIA, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO, GRANAIOLA.
BIONDELLI, MONGIELLO



AS 3584


Art. 2

Emendamento

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente: "32-bis. Le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Istruzione scolastica» sono incrementate di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.".

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono aumentate in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

GHEDINI



A.S. 3584

Art. 2

Emendamento

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente: "32-bis. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è fissato in 3,6 milioni di euro per l'anno 2013 ed è attribuito per il 50 per cento all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.R.I.F.O.R. Onlus, per il 35 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus, con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 3.600.

GHEDINI, BIONDELLI

Ghedini

2.245

A.S. 3584


Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente: "33-bis. La dotazione del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2013".

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2013: - 30.000.*

GHEDINI, SERAFINI, PORETTI



2.246

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

"33-bis. A decorrere dall'anno 2013 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro annuo a favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*)."

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 1.000;

2014: - 1.000;

2015: - 1.000;

SOLIANI
TOMASSINI
GUSTAVINO
PARDI
DE LUCA CRISTINA
ADAMO
ARMATO
BUBBICO
CERUTI
DE SENA
DEL VECCHIO
FIORONI
FRANCO VITTORIA
GARAVAGLIA MARIAPIA
GARRAFFA
GHIGO
LATORRE
MARCUCCI
MARINO IGNAZIO
MARITATI
PROCACCI
ROSSI PAOLO
RUSCONI
SANGALLI
URBANI

Soliani

L. 247

A.S. 3584
Emendamento
Art. 2

Dopo il comma 33 inserire il seguente:

“33-bis. Lo stanziamento del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 30 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.”

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 30.000;
2014: - 30.000;
2015: - 30.000.

VITA, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIA PIA, MARCUCCI,
MERCATALI, PROCACCI, SOLIANI, MONGIELLO

ht

2.268

A.S. 3584

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO
(LEGGE DI STABILITA' 2013)
EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

Art. 2

Dopo il comma 33 , aggiungere il seguente comma:

"33-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 92, il contributo alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministro della difesa e' autorizzata la spesa per l'importo di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. "

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. "

Sen. Peterlini

2.249

A.S. 3585

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 34, è inserito il seguente:

«34-bis. Le Regioni Umbria e Marche sono autorizzate ad utilizzare le economie accertate sui trasferimenti statali relativi ai contributi di cui al comma 5-bis, articolo 12, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 per il finanziamento delle spese derivanti dallo svolgimento negli anni 2013-2014 delle attività previste dal comma 14 dell'articolo 14 del citato decreto legge n. 6/98 e per incrementare le risorse derivanti dai mutui di cui al comma 5-ter dell'art. 15 del medesimo decreto».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 2.000;

2014: - 1.500;

2015: - 0

FIORONI, SPADONI URBANI, AGOSTINI, FERRANTE

Fioroni

L. 250

A.S. 3584

Emendamento

Art.2

Dopo il comma 34, inserire i seguenti:

“34-bis. Al fine di destinare ulteriori risorse ai territori colpiti dal sisma nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, l'importo limite dei finanziamenti previsti dall'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 1.000 milioni di euro.

34-ter. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili adibiti ad abitazione privata danneggiati o distrutti nei territori di cui al comma 34-bis, nonché per le finalità e con i criteri e modalità e previsti dall'articolo 67-quater, del decreto legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono contrarre finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, fino all'importo massimo complessivo di 1.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini della concessione, a domanda dell'interessato, dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del citato decreto-legge n. 39 del 2009 e della vigente disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 39 del 2009.

34-quater. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al comma precedente e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al comma precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

34-quinquies. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 34-novies. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

34-sexies. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche al Comune interessato e all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

34-septies. I finanziamenti agevolati, di durata ventennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I

2.251 X
29

L

contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.

34-octies. La convenzione di cui al comma 34-ter definisce modelli operativi e di rendicontazione funzionali all'espletamento, da parte delle competenti amministrazioni, delle attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 1.000 milioni di euro di cui al medesimo comma 34-ter e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 34-novies.

34-novies. Agli atti e alle operazioni relativi ai finanziamenti e agli acquisti di cui al presente articolo, nonché agli atti conseguenti e connessi, si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

34-decies. All'onere derivante dal comma 34-ter, si provvede con un contributo venticinquennale di 64 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

Conseguentemente,

a) alla tabella E di cui all'articolo 3, comma 43, allegata al presente disegno di legge, alla voce "Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): Art. 61, comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425)", per la quota parte delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

20013: - 64.000;

2014: - 64.000;

2015: - 64.000.

b) dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 34-decies, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare corrispondenti maggiori entrate.

MARINI, MERCATALI

Marini

2.251

2

A.S. 3584
Emendamento
Art.2

Dopo il comma 34, inserire i seguenti:

“34-bis. Al fine di destinare ulteriori risorse ai territori colpiti dal sisma nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, l'importo limite dei finanziamenti previsti dall'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 1.000 milioni di euro.

34-ter. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili adibiti ad abitazione privata danneggiati o distrutti nei territori di cui al comma 34-bis, nonché per le finalità e con i criteri e modalità e previsti dall'articolo 67-quater, del decreto legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono contrarre finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, fino all'importo massimo complessivo di 1.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini della concessione, a domanda dell'interessato, dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del citato decreto-legge n. 39 del 2009 e della vigente disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 39 del 2009.

34-quater. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al comma precedente e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al comma precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

34-quinquies. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 34-novies. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

34-sexies. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche al Comune interessato e all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

34-septies. I finanziamenti agevolati, di durata ventennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I

2.252 %

contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo.

34-octies. La convenzione di cui al comma 34-ter definisce modelli operativi e di rendicontazione funzionali all'espletamento, da parte delle competenti amministrazioni, delle attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 1.000 milioni di euro di cui al medesimo comma 34-ter e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 34-novies.

34-novies. Agli atti e alle operazioni relativi ai finanziamenti e agli acquisti di cui al presente articolo, nonché agli atti conseguenti e connessi, si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

34-decies. All'onere derivante dal comma 34-ter, si provvede con un contributo venticinquennale di 64 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

Conseguentemente,

a) alla tabella E di cui all'articolo 3, comma 43, allegata al presente disegno di legge, alla voce "Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): Art. 61, comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425)", per la quota parte delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

2013: - 64.000;

2014: - 64.000;

2015: - 64.000.

b) dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 34-decies, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare corrispondenti maggiori entrate.

PICCONE

Piccone

2.252

EMENDAMENTO

ART. 2

All'articolo 2, dopo il comma 34 è inserito il seguente:

"34-bis. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Provincia di Teramo di cui alla Dichiarazione dello stato di emergenza DPCM del 10/03/2011, prorogato con DPCM del 18/04/2012 e successiva nomina della struttura commissariale, giusta ordinanza n. 0005 del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10/06/2012.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

PICCHETTO FRATIN

Picchetto Fratini
2.253



EMENDAMENTO ALL'AS 3584

Art. 2

Dopo il comma 34 inserire il seguente:

“34-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate linee guida dirette ad assistere gli enti territoriali colpiti dal sisma di maggio 2012 ai fini dell'accesso al credito nell'ambito delle risorse disponibili presso la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB)”

Aderenti 
Vaccari 
Garavaglia 

L. 256

EMENDAMENTO

Art. 2

All'articolo 2, dopo il comma 34 è inserito il seguente:

"34-bis. Per il finanziamento della messa in sicurezza della S.S. 340 Regina è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a favore dell'Anas

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

PICCHETTO FRATIN

Picchetto Fratini



L. 255

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:«1. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che si compone di una quota destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148 e di una quota destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.»».



FERRANTE, DELLA SETA

L. 256

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il soggetto attivo può affidare, anche disgiuntamente, le fasi di gestione, accertamento e riscossione, nel rispetto del disposto di cui al comma 35, dell'obbligazione tributaria, compresa la maggiorazione di cui al comma 13, ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, alle autorità competenti di cui al comma 23, nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"».


DELLA SETA, FERRANTE

2.257

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. La tariffa è commisurata, in tutto o in parte, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo non può essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138"».

Ferrante

FERRANTE, DELLA SETA

2.258

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. All'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 29 è sostituito dal seguente:
"29. I Comuni che applicano sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o che realizzano sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo"».


FERRANTE, DELLA SETA

L. 259

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 34 inserire il seguente:

«34-bis. All'articolo 14, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ”, che può avvalersi dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani applica e riscuote anche il tributo provinciale di cui al comma 28. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani che applica e riscuote la tariffa di cui al comma 2 o 29 trasferisce ai Comuni nei quali viene svolto il servizio di igiene urbana la quota incassata relativa alla copertura dei costi dei servizi indivisibili determinata ai sensi del comma 13.”».

Ferrante
FERRANTE, DELLA SETA

L. 260

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto in fine il seguente periodo: ”, e possono affidare, anche disgiuntamente, le fasi di gestione, riscossione ed accertamento della maggiorazione di cui al comma 13 ai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 nonché al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”».

Della Seta
DELLA SETA, FERRANTE

2.261

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 34 inserire il seguente: "34.bis. Per le finalità di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 22, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2014".

Conseguentemente, alla Tabella B, Voce: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", apportare le seguenti variazioni:

2013: -----;

2014: - 10.000;

2015: -----.

Mercatali:
MERCATALI, PEGORER



L. 262

EMENDAMENTO

ART. 3

Sopprimere il comma 35.

SPADONI URBANI



2.263

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

Al comma 35, dopo le parole: “dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo 2011 nelle Marche,” sono aggiunte le seguenti: “dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo e nel novembre 2011 in Piemonte,”.

Sen. Gilberto Pichetto Fratin



2.264

Relazione illustrativa

Il Piemonte è stato gravemente colpito nei mesi di marzo e di novembre 2011 da eventi alluvionali che hanno interessato l'intero territorio regionale. A seguito di tali eventi sono stati emanati i DD.P.C.M. del 19 maggio 2011 e del 11 novembre 2011 che dichiarano rispettivamente lo stato di emergenza fino al 31 maggio 2012 e fino al 30 novembre 2012.

Per far fronte agli eventi in discorso sono state emanate le ordinanze ministeriali n. 3964 del 7 settembre 2011 e n. 4005 del 23 febbraio 2012 le cui risorse finanziarie, unitamente a quelle messe a disposizione dalla Regione, non sono tuttavia sufficienti al ripristino delle opere e infrastrutture danneggiate.

Al fine di consentire di procedere alla realizzazione degli interventi di ripristino e di messa in sicurezza inseriti nel piano di ricostruzione approvato a seguito delle sopradette OO.P.C.M., si rende necessaria l'assegnazione alla Regione di ulteriori risorse e si propone pertanto di inserire anche gli eventi alluvionali del marzo e del novembre 2011 tra quelli che possono beneficiare dell'assegnazione delle risorse stanziata ai sensi dell'articolo 2, comma 35 del provvedimento in esame.

A.S. 3584

EMENDAMENTO ALL'AS 3584

Art. 2


All'articolo 2, comma 35, dopo le parole "dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo 2011 nelle Marche," inserire le seguenti: "dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo e nel novembre 2011 in Piemonte,".

Montani

Boldi

Garavaglia

Vaccari




2.265

Emendamento**Articolo 2**

Al comma 35, dopo le parole: "nelle Marche e nell'Emilia-Romagna, ", aggiungere le seguenti: " dagli eventi atmosferici eccezionali che hanno colpito i territori della provincia del Verbano Cusio Ossola nel mese di agosto 2012".

Sen. Valter Zanetta



L. 266

Motivazione

In data 25 agosto 2012, come noto, una violenta tromba d'aria ha colpito il territorio del Verbano-Cusio-Ossola (VCO) causando ingenti danni a strutture pubbliche e private. Le zone maggiormente colpite sono comprese nei comuni di Verbania, Baveno e Ghiffa, e risultano particolarmente danneggiati il patrimonio botanico del parco di "Villa Taranto" nonché le strutture al suo interno, compresa la sede della Prefettura. La villa che si trova all'interno dei giardini è sede della Prefettura del Verbano-Cusio-Ossola dal 1996, e nel passato la stessa, è stata sede di incontri internazionali promossi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attualmente la gestione dei giardini è affidata all'Ente giardini botanici villa Taranto.

Considerato che da una prima stima i danni causati ai giardini di villa Taranto risultano particolarmente gravosi: la furia del vento, infatti, ha abbattuto circa 350 piante, che costituiscono il 30 per cento degli alberi presenti, e danneggiato parecchie infrastrutture e che il giardino botanico di Villa Taranto è uno dei più rinomati e conosciuti nel mondo, attira annualmente circa 160.000 visitatori dall'Italia e dall'estero ed è centrale nel settore turistico del lago Maggiore per ciò che riguarda il circuito delle ville storiche e dei parchi del territorio, il presente emendamento intende aggiungere agli interventi previsti dall'articolo 8, comma 21, del presente provvedimento, il finanziamento per fronteggiare agli atmosferici eccezionali che hanno colpito i territori della provincia del Verbano Cusio Ossola.

A.S. 3585

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 35, è inserito il seguente:

«35-bis. All'articolo 8 del decreto 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010.

3-ter. Per il comune di cui al comma 3-bis non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato di cui all'articolo 13, comma 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall'articolo 4, comma 5, lettera g), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e non si applica il comma 17 del medesimo articolo.

3-quater. Il comune di cui al comma 3-bis può esentare dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, le occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione. Le mancate entrate per il comune sono compensate con trasferimenti a carico dello Stato".».

Conseguentemente,

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 300;

2014: - 300;

2015: - 300

AGOSTINI, FIORONI, FERRANTE

Agostini


L. 267

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 35 inserire il seguente: "35-bis. La sospensione disposta dall'articolo 8, comma 1, numero 9), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino al 16 giugno 2013. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede fino a concorrenza dei relativi oneri mediante riduzione corrispondente degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato."



BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI,
SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

L. 268


EMENDAMENTO**ART. 2**

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

«35-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole "strumenti di tipo perequativo.", è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della definizione del livello e della durata delle predette agevolazioni, l'Autorità di regolazione provvede sentiti il parere dei Presidenti delle Regioni interessate e d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, l'Autorità provvede anche in assenza del predetto parere."»

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze".

PICHELLO FRATIN



2.269

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto è volto a coinvolgere i Presidenti delle Regioni interessate nella definizione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas dell'entità e della durata delle agevolazioni a favore delle utenze, relative all'energia elettrica, al gas naturale e all'acqua, situate nei Comuni danneggiati dal sisma del 19 e 20 maggio scorso. I Presidenti delle Regioni possono, dunque, esprimere il loro parere entro 30 giorni dalla richiesta da parte della stessa Autorità; decorso inutilmente tale termine, l'Autorità procede d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

"35-bis. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificato dalla relativa legge di conversione, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "La quota di contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore concorre, sommata alla quota derivante dall'eventuale recupero di ritenute IRPEF di cui al precedente comma 5, alla definizione dell'importo complessivamente trattenuto nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. Per i lavoratori interessati, il relativo sostituto d'imposta inoltra al Ministro dell'economia e delle finanze l'istanza per l'accesso alla previdenza di cui al periodo precedente. Il Ministro dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi della collaborazione dei commissari delegati di cui al comma 1, provvede a verificare la congruità delle risorse di cui al comma 7.».

Ghedini

GHEDINI, BALBONI, BARBOLINI, BASTICO, BERSELLI, BERTUZZI, BETTAMIO,
GERMONTANI, GIOVANARDI, MERCATALI, NEROZZI, PALMIZIO, PIGNEDOLI,
SANGALLI, SOLIANI, TORRI, VITALI, ZAVOLI

L. 270

AS 3584

Art. 2

Emendamento

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente: "35-bis. Il comma 13-quater dell'articolo 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa, come modificato dalla relativa legge di conversione, è abrogato".

BERTUZZI, BASTICO, GHEDINI, BARBOLINI

Bertuzzi

2.271

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità)

Emendamento all'articolo 2

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

« 35bis. Resta fermo quanto stabilito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 29 marzo 2004, n.81, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004 n.128, in materia di attività dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM). Per le attività dell'Istituto è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2012. Al relativo onere si provvede a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. »

2.272

Sen. Antonio DEL PENNINO

Sen. Marianna ADAMO


EMENDAMENTO
ART. 2

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

"35-bis. E' autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2013 a favore dell'ENEA, per lo studio, l'analisi, la progettazione, la realizzazione e l'esecuzione di un impianto sperimentale d'interesse per l'industria, per prove e confronto di tecnologie per l'accumulo di energia, in grado di simulare diverse condizioni tipiche di situazioni operative reali, finalizzate a migliorare l'efficienza e l'utilizzabilità delle fonti rinnovabili."

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo dell'allegata Tab. A, rubrica "Ministero economia e finanze".

ESPOSITO



L. 273

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

"35-bis. I comuni interessati fino alla data del 1 gennaio 2013 dagli eventi alluvionali e per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza sono esclusi dal rispetto delle disposizioni concernenti il patto di stabilità interno."

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
40-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg»

SEN. MILANA


L. 274

EMENDAMENTO


ART. 2

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

"35-bis. La disposizione di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 non si applica alle fattispecie previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122."

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze".

PICHELLO FRATIN




2.275

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto si pone quale norma di interpretazione autentica dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Quest'ultima disposizione prevede che gli interventi urgenti, previsti dal decreto-legge n. 74/12 e dall'articolo 10 del medesimo decreto n. 83/12, in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, si applicano anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta. Al comma 2, il medesimo articolo 67-septies dispone altresì che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012.

Sulla base della considerazione per cui gli oneri derivanti da quanto previsto nel medesimo articolo 67-septies, comma 1 sono coperti con il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, le agevolazioni riconosciute dal medesimo articolo 67-septies, comma 1, non possono che essere limitate alle fattispecie finanziate dal medesimo fondo. Tale fondo non è destinato a coprire gli oneri connessi alle agevolazioni per elettricità, gas ed acqua e; pertanto, il perimetro dei soggetti interessati dai provvedimenti di agevolazione su elettricità, gas ed acqua, assegnati, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 74/12, alla competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, non può risultare ampliato dal citato articolo 67-septies. Tale interpretazione, inoltre, contribuirebbe a contenere l'onere posto in capo ai clienti non agevolati. D'altro canto, un'estensione delle agevolazioni ai Comuni sopra richiamati sarebbe stimabile, per i settori elettrico e gas, in circa 270 milioni di euro ripartiti su tre anni, con una inevitabile ricaduta sull'utente domestico tipo del settore elettrico, sul quale graverebbe un ulteriore aumento di spesa stimabile intorno allo 0,15% annuo.

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

"35-bis. Le Regioni Umbria e Marche sono autorizzate ad utilizzare le economie accertate sui trasferimenti statali relativi ai contributi di cui al comma 5-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 per il finanziamento delle spese derivanti dallo svolgimento negli anni 2013-2014 delle attività previste dal comma 14 dell'articolo 14 del citato decreto legge e per incrementare le risorse derivanti dai mutui di cui al comma 5-ter dell'articolo 15 del medesimo decreto.

SPADONI URBANI




2.276

Nota

Abbiamo elaborato una ipotesi di articolo da far inserire in qualche provvedimento del Parlamento che se condiviso potrebbe consentire la proroga fino a due anni dei contratti di lavoro dei precari del sisma 97. Abbiamo in cassa (contabilità speciale), infatti delle risorse, non spese, che ci sono state trasferite per il finanziamento ai Comuni delle mancate entrate ICI, TARSU etc. (art. 12 legge 61/98). Le economie derivanti dai trasferimenti statali per il finanziamento dell'art. 12 (mancate entrate ICI-TARSU ecc.) che dovremmo restituire ammontano a euro 1.876.539,46 a fronte di un fabbisogno per il personale a tempo determinato, per gli anni 2013-2014, pari a circa 2,48 milioni (considerando anche i 9 oggetto del ricorso al TAR per tutto il periodo). La differenza, ammontante al massimo a circa 600.000,00 euro in due anni, potrebbe finanziarla la Regione con fondi propri. In caso contrario può essere ridotto il periodo di due anni a 18-20 mesi. Il testo dell'articolo prevede anche la possibilità di utilizzare le economie in questione anche per le altre finalità della legge 61/98, ciò in quanto alle Marche non interessa rifinanziare l'art. 14, non avendone necessità. Per le Marche si tratta di economie di poco più di 300.000 euro.

EMENDAMENTO

AS 3584

LEGGE DI STABILITA'

Articolo 2

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

<<35-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 27, lettera d), le parole: "dei beni ambientali e paesistici," sono soppresse;

b) dopo il comma 27 sono inseriti i seguenti:

"27-bis. Previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai manufatti realizzati entro il 31 marzo 2003 in aree sottoposte alla disciplina del medesimo codice. In tal caso non trova applicazione la preclusione prevista dal comma 4 del medesimo articolo 146, e successive modificazioni.

27-ter. Per gli interventi di cui al comma 27-bis, gli interessati, entro il 31 dicembre 2012, possono presentare la domanda di cui al comma 32, anche qualora l'amministrazione abbia adottato il provvedimento di diniego sulle domande precedentemente inoltrate ai sensi del medesimo comma 32. A tal fine sono sospesi tutti i procedimenti sanzionatori fino alla definizione delle predette istanze.";

"27-quater. Le entrate di competenza dello Stato derivanti dalle domande di cui al presente comma, sono destinate prioritariamente ad interventi straordinari in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012; le entrate di competenza dei Comuni sono utilizzate prioritariamente per finanziare le operazioni di demolizione dei fabbricati abusivamente edificati, nonché per realizzare interventi di riqualificazione urbanistica".

c) al comma 32, le parole: "il 10 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2012".

1-quater. All'articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Gli immobili acquisiti ai sensi dei commi 3, 4, 5 possono essere destinati anche ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e assegnati in locazione, previa verifica dell'idoneità statica e igienico-sanitaria degli edifici; i comuni, con proprio regolamento, possono prevedere titolo preferenziale per i cittadini privi di soluzione abitativa, con priorità per coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite non disponendo di ulteriore alloggio.

5-ter. La procedura di cui al comma 5-bis è attivata dai comuni anche per gli immobili aventi destinazione diversa da quella residenziale.";

b) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e se l'immobile non è stato ancora acquisito al patrimonio pubblico ai sensi dei commi 3 e 6 del presente articolo".

3. Il regolamento di cui al comma 5-bis dell'articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».>>.

Sen. Carlo GIOVANARDI

21

L. 277



EMENDAMENTO

AS 3584 LEGGE DI STABILITA' Articolo 2

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«**35-bis.** Per le imprese ricadenti nei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpiti dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012, la quota di contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore concorre, sommata alla quota derivante dall'eventuale recupero di ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendete e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, alla definizione dell'importo complessivamente trattenuto nei limiti di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede fino a concorrenza dei relativi oneri mediante riduzione corrispondente degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato. Nel caso si verificano scostamenti rispetto alle previsioni, i Ministri competenti propongono annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli ulteriori interventi correttivi necessari ad assicurare la copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri».

Sen. Carlo GIOVANARDI



L. 278

EMENDAMENTO

AS 3584

LEGGE DI STABILITA'


Articolo 2

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«**35-bis.** Per le imprese ricadenti nei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpiti dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012, con riferimento all'imposta municipale propria (IMU) il termine previsto del 30 novembre 2012 per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione, come previsto dall'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 novembre 2013, fermo restando l'obbligatoria presentazione da parte del proprietario della denuncia agli uffici competenti della dichiarazione di rendita presunta con eventuale conguaglio disposto dai medesimi uffici.»

Conseguentemente, ridurre nella misura necessaria, l'importo della allegata tabella A, rubrica "*Ministero dell'economia e delle finanze*".

Sen. Carlo GIOVANARDI



2.279

EMENDAMENTO
AS 3584
LEGGE DI STABILITA'
Articolo 2

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«**35-bis.** Per le imprese ricadenti nei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpiti dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012, il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, previsto dal decreto del Ministero dell'economia e finanze del 1° giugno 2012, è prorogato al 30 giugno 2013. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze, sono conseguentemente aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico previste dall'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro per l'annualità 2013.».

Sen. Carlo GIOVANARDI

47



EMENDAMENTO

AS 3584
LEGGE DI STABILITA'
Articolo 2

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«**35-bis.** Ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, si devono ritenere esclusi, nell'elenco delle rispettive Province, i Comuni di "Ferrara" e di "Mantova"».

Sen. Carlo GIOVANARDI



2.281

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 35 inserire il seguente: "35-bis. Ai fini della migliore attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificato dalla relativa legge di conversione, al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i comuni di Ferrara e Mantova trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 7-quater con le medesime modalità disposte per gli altri comuni inseriti nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012."




BERTUZZI, BASTICO, BARBOLINI



2.282

All'articolo 2, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

“35-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 35 è ulteriormente incrementata delle disponibilità residue per l'anno 2012 relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.”



Pichetto Fratin, Mazzaracchio, Latronico



2.283

Relazione

La proposta emendativa mira finalizzare le risorse residue per l'anno 2012 della quota Stato dell'otto per mille dell'IRPEF ad incremento della dotazione finanziaria dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, relativa al Fondo per la protezione civile. L'integrazione della dotazione si rende necessaria per assicurare gli interventi necessari di prima emergenza su calamità naturali verificatesi negli ultimi mesi del 2012 (ivi inclusi gli eventi sismici che hanno interessato il comune di Mormanno ed altri comuni del parco nazionale del Pollino).

EMENDAMENTO


ART. 2

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-bis. Al fine di superare le crisi idriche ricorrenti nel comprensorio irriguo e di Bonifica *Pianura Biellese e Vercellese* della superficie di ettari 117.663 (di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1931, n. 1458 e alle deliberazioni del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. 414-5592 e della Giunta Regionale 4 novembre 2005, n. 901306 della Regione Piemonte) soprattutto nell'area coltivata a riso D.O.P. (unica concessa dall'Unione Europea al nostro Paese), penalizzata da siccità idrica da vari anni è stanziato un finanziamento pari a 25.000.000 € per l'anno 2013 per l'avvio dei lavori di rifacimento dell'invaso di 12.500.000 metri cubi sul torrente Sessera (BI), in sostituzione dell'esistente di 1.500.000 metri cubi, come dimostra peraltro l'inclusione programmatica dell'invaso del Sessera nell'Allegato 4 della delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005 e nel Piano di Tutela delle acque della Regione Piemonte del 2007».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze" per l'anno 2013.

PICCIONI



L. 284

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

"37-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Entro il 31 dicembre 2013 le azioni di cui al comma 1 sono gratuitamente trasferite dalle regioni Puglia e Basilicata ai Comuni di ciascuna regione in proporzione del numero di abitanti."

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

POLI BORTONE

Poli Bortone

2.285

Articolo 3

Dopo il comma 38, inserire i seguenti:

38-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati "concessionari per la riscossione", sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 38-ter.

38-ter. Ai fini di quanto stabilito al comma 38-bis, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

- a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
- f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

38-quater. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 38-ter, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

38-quinquies. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 38-quater e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 38-bis sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

38-sexies. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 38-ter, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.


38-septies. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

38-octies. Le disposizioni di cui ai commi da 38-bis a 38-septies si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 38-quater, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 38-bis sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

38-novies. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 38-quater, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

39-decies. La lettera *gg-quinquies*) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogata."

LANNUTTI, BALDASSARRI, BARBOLINI, FERRARA, FRANCO Paolo, MUSI, SCIASCIA.



2.286

A.S. 3584
Emendamento
Art. 2

Dopo il comma 40 inserire il seguente:

"40-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con uno stanziamento di 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, finalizzato a consentire il trasferimento alla Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia del bene denominato "Castello di Udine".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 130;

2014: - 130;

2015: - 130.

PEGORER, PERTOLDI



L. 287

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il CO. 40, aggiungere il seguente:

40-bis. Ai fini del potenziamento infrastrutturale della rete ferroviaria abruzzese, i crediti vantati dalla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a. nei confronti della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge Regione Abruzzo 19 gennaio 1984, n. 5 risultanti dalla regolazione delle partite debitorie di cui all'art. 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e quantificati in misura pari al saldo contabile della medesima regolazione, sono destinati all'ammodernamento e potenziamento della rete infrastrutturale e del materiale rotabile gestito dalla medesima Società. "

Pichetto FRATIN

Pichetto Fratini

2.288



A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente comma

40- bis. All'art.11 comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, sostituire le parole " nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo" con le parole "residenti nei territori dei comuni indicati nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.130 del 6 giugno 2012, nonché nei comuni indicati nel 1° comma dell'art.67 septies del Decreto legge n. 83 del 22.VI.2012, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012, n.134"

Sen. Adriano Musi



2.289

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

"40-bis. Le spese sostenute per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno. Al relativo onere, pari a ad euro 6,720 milioni di euro per il 2013 e 15 milioni per il 2014 si provvede mediante corrispondente utilizzo della quota dell'8 per mille di competenza dello Stato.

CUTRUFO

BEVILACQUA

CASTRO



2.290



AS 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Al comma 2-ter, dell'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1 ° gennaio 2012 i contributi di cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. A tali imprese non si applica l'articolo 1, comma 457, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui dispone che il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004."

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: -4.000;

2014: -4.000;

2015: -4.000.



2.291

Sen. Latronico

Motivazione

L'emendamento proposto è volto ad estendere la concessione di contributi a favore dei quotidiani italiani editi e diffusi all'estero al fine di sostenere le imprese del settore che operano negli altri Stati.

A.S.3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-bis. All'articolo 1 bis, comma 1, del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, le parole: " la corresponsione dell'importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d'anno di contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero" sono sostituite dalle seguenti: " la corresponsione dell'importo complessivo di 4 milioni di euro, in ragione d'anno di contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero".

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: -2.000;

2014: -2.000;

2015: -2.000.



2.292

Sen. Latronico

Motivazione

L'emendamento è volto all'aumento del contributo per la diffusione dei periodici italiani pubblicati all'estero al fine di sostenere le imprese che lavorano per diffondere la cultura italiana nei paesi stranieri.

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 febbraio 2001 n. 38, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dell'anno 2013 per le finalità di cui al presente comma lo Stato assegna alla regione Friuli Venezia Giulia un contributo annuo dell'importo minimo di 5.300.000 euro, che viene erogato entro il 31 marzo di ogni anno" e il secondo è soppresso.


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.300;

2014: - 5.300;

2015: - 5.300.

BLAZINA



EMENDAMENTO

ARTICOLO 2



Dopo il comma 41 , aggiungere il seguente:

«41-bis. Aggiungere il seguente articolo:

“1. Fatto salvo quanto predisposto per le regioni e le province autonome, all’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

«9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa sui rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o della Tariffa di igiene urbana prevista dall’art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall’art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Restano ferme le procedure di interscambio informativo tra i comuni e l’Agenzia del territorio di cui all’articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9-bis. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del comma 13-bis, viene effettuata con decreto del ministro dell’interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto dell’Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all’uopo forniti dall’Agenzia del territorio. »

9-ter. A decorrere dall’anno successivo all’emanazione del provvedimento di cui al comma 9-

quater, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable. I comuni adottano le più idonee forme di comunicazione ai contribuenti delle nuove superfici imponibili.

9-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanarsi previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 dicembre 2014, viene certificato l'avvenuto allineamento dei dati catastali con le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica esterna ed interna di ciascun comune. Al fine di assicurare il massimo possibile allineamento degli archivi catastali con le predette informazioni, l'Agenzia del territorio pubblica entro il 31 marzo 2013 gli elenchi relativi a ciascun comune delle unità immobiliari ordinarie, con i rispettivi intestatari catastali, per le quali non siano disponibili le planimetrie. Gli intestatari catastali provvedono, anche su richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale mancante del relativo immobile, sulla base di procedure semplificate disposte con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter, per le residue unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. In tali casi il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. »



Sen. Gilberto PICCHETTI FRATIN
Sen. Mauro Maria MARINO
Sen. Enzo GHIGO
Sen. Aldo SCARABOSIO
Sen. Maria RIZZOTTI
Sen. Pietro MARCENARO
(BORNACINI)

L. 294

Relazione illustrativa

L'emendamento proposto punta a rimuovere una delle principali criticità della normativa sul Tares, rappresentata dalla individuazione della superficie catastale come base di riferimento per il calcolo del tributo.

L'attuale dispositivo di calcolo del tributo (comma 9 dell'articolo 14 del d.l. 201), ancorato alle superfici catastali, crea infatti situazioni gravi di sperequazione e rischia di determinare problemi gestionali non facilmente superabili. Si pensi, in proposito, non solo alla necessità di individuare criteri e procedure particolari per gli immobili non qualificati con la relativa superficie negli archivi catastali, ma soprattutto alla difficoltà – che va tuttora considerata strutturale – di associare a ciascuna unità immobiliare la relativa superficie catastale in un contesto di grave disallineamento di tali archivi in materia di toponomastica e di numerazione civica, esterna ed interna, degli edifici urbani. Tali disallineamenti non sono superabili in tempi brevi e, pertanto, l'attuale dispositivo non può che portare a gravissime difficoltà gestionali e a disparità di trattamento nell'impianto del nuovo tributo.

In particolare, va osservato che la superficie catastale comprende parte della muratura dell'unità immobiliare censita e tale inclusione può portare a significative differenze tra due unità di identica superficie calpestabile, a seconda delle rispettive tipologie edilizie.

Inoltre, l'attuale formulazione del comma 9 prevede che "Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali." Tale previsione evidenzia una grave incomprendimento delle difficoltà sopra accennate, ipotizzando che l'Agenzia del territorio sia in grado di assicurare quell'allineamento informativo che può essere proficuamente realizzato soltanto sulla base di una complessa serie di attività di cooperazione – finora rimaste purtroppo inattuata – e che pertanto non si presta nell'immediato a risolvere incombenti esigenze di certezza del prelievo e di semplicità negli adempimenti richiesti sia ai cittadini che agli uffici comunali.

La modifica proposta permette, per un periodo transitorio di massima indicato in un biennio (2013-2014), di acquisire al sistema Tares le dichiarazioni e gli accertamenti riferiti ai prelievi sui rifiuti attualmente vigenti, assicurando una efficace continuità operativa, ed utilizzando la superficie catastale, nella misura cautelare dell'80%, in fase di accertamento dell'evasione e dell'elusione, come presunzione semplice nel caso in cui il Comune non sia in grado di effettuare misurazioni dirette.

L'applicazione della nuova base di riferimento catastale per le superfici assoggettabili al Tares viene prevista a decorrere dal 2015, previo allineamento dei dati catastali con la toponomastica e la numerazione civica dei Comuni, definito attraverso un percorso necessariamente concertato.

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. Aggiungere il seguente articolo:

1. Fatto salvo quanto predisposto per le regioni e le province autonome, alla fine del comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo:

“In questo caso i comuni possono altresì affidare la gestione del tributo al soggetto di cui al comma 31 che provvede al riversamento delle somme incassate non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso”.»



Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN

Sen. Mauro Maria MARINO

Sen. Enzo GHIGO

Sen. Aldo SCARABOSIO

Sen. Maria RIZZOTTI

Sen. Pietro MARCENARO

(BORNACIN)

2.295

Relazione illustrativa

Le norme relative alla gestione del Tares sono caratterizzate da eccessi di rigidità che non consentono di assicurare un'ordinata transizione al nuovo regime di prelievo delle diverse forme di gestione che si sono affermate nel corso di oltre un decennio di autonomia della gestione delle entrate comunali e di diversificazione del sistema di prelievo sullo specifico settore dei rifiuti.

In particolare, oltre 1.200 Comuni, per circa 17 milioni di abitanti, hanno adottato il prelievo tramite tariffa, la TIA, di cui al d.lgs. n. 22 del 1997. La gran parte di tali situazioni hanno devoluto l'entrata al soggetto gestore del servizio, in applicazione dell'articolo 49 del citato d.lgs. 22. Pertanto, a prescindere dalla questione posta con la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009, circa la natura tributaria da attribuirsi alla TIA, si sono nel tempo consolidati modelli di gestione dell'entrata in capo alle aziende di gestione del servizio che hanno comportato consistenti investimenti in sistemi organizzativi ed informativi, nonché l'impiego di personale specificamente dedicato.

Al fine di favorire la stabilità finanziaria delle aziende di gestione, viene altresì prevista la facoltà per il Comune di devolvere l'entrata all'azienda stessa. Il Comune viene in ogni caso chiamato ad assicurare la tempestività del finanziamento del servizio rifiuti, qualsiasi sia il modello di gestione dell'entrata che riterrà di adottare.

La prescrizione derogatoria di cui all'attuale comma 35 secondo la quale il Tares "è versato esclusivamente al comune" appare, peraltro, immotivata anche alla luce del processo di riforma della riscossione locale, di cui al disegno di legge delega attualmente all'esame del Parlamento (art. 3, comma 12), nel cui ambito figurano principi meno apodittici, ma più saldamente orientati ad abbattere i rischi di cattiva gestione delle somme incassate da terzi affidatari per tributi ed entrate comunali, in un quadro organico di garanzie per l'erario locale e per l'efficienza del complessivo sistema di gestione dell'entrata.

La modifica proposta permette inoltre di mantenere su base unitaria la gestione delle due componenti del tributo (servizio rifiuti e servizi indivisibili), anche nel caso di adozione della tariffa corrispettiva di cui al comma 29, per le evidenti connessioni nell'individuazione dei soggetti passivi e nella base imponibile di riferimento.

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2



Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. Aggiungere il seguente articolo:

1. Fatto salvo quanto predisposto per le regioni e le province autonome, i commi 35 e 36 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:

“35. Al fine di assicurare l'efficienza nella gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nonché di rafforzare il ciclo di gestione dei rifiuti anche sotto il profilo del suo corretto finanziamento, il comune può affidare la gestione e la riscossione del tributo al soggetto affidatario del servizio di igiene urbana, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disponendo altresì che al medesimo soggetto resti devoluto il gettito della componente relativa alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Il riversamento al comune delle somme incassate a titolo di componente relativa ai servizi indivisibili deve in ogni caso avvenire non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso.

36. Nelle more del riordino del sistema della riscossione degli enti locali, nel caso di affidamento, anche disgiunto, dell'accertamento e della riscossione del tributo ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri, 1), 2) e 4), il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi deve essere versato esclusivamente al comune, che è tenuto ad assicurare le forme più idonee per il tempestivo pagamento degli aggi o compensi spettanti al soggetto affidatario della gestione dell'entrata. Il Comune è altresì tenuto ad assicurare che il gettito della componente del tributo

relativa ai rifiuti sia destinato tempestivamente al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti.

36-bis. Il comune, o il soggetto affidatario della gestione, previo gradimento del comune, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.”

Sen. Gilberto PICCHETTO FRATIN

Sen. Mauro Maria MARINO

Sen. Enzo GHIGO

Sen. Aldo SCARABOSIO

Sen. Maria RIZZOTTI

Sen. Pietro MARCENARO

(BORNACIN)



2.297

EMENDAMENTO**Art.2**

Dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:

"41 bis. Al comma 35 dell'art. 33 della legge 12 novembre 2011 n. 183, dopo le parole "con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'art. 2 della medesima legge" è aggiunto il seguente comma: "A partire dall'anno 2013 il contributo resta fissato nella misura di 3,6 milioni di euro e, fermi restando gli obblighi di rendicontazione, sarà attribuito per il 50% all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.Ri.Fo.R. Onlus, per il 35 % all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante 15% all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. Onlus".

41-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 41-bis, pari a 1,3 milioni di euro dal 2013 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,3 milioni di euro annui.

PICHETTO FRATIN



2.298



EMENDAMENTO

Art.2

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

"41 bis . Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, emanano il regolamento relativo al Porto Franco di Trieste, in attuazione del Trattato del 10 febbraio 1947, All. VIII, reso esecutivo con D.Lgs. del C. P.S. n. 1430 del 28 novembre 1947 e ss. mm. e ii."

PICHETTO FRATIN



2.299



Emendamento
ART. 2

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

"41-bis. All'art. 16 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il 3° comma è inserito il seguente: "4. Il privilegio di cui al comma precedente si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto" "

VICARI

Emilio Vicari

BONFRISCO

Bonfrisco



2.300

Motivazioni

La proposta emendativa riguarda la revisione dell'attuale disciplina del privilegio in materia di accise, nasce dalla esigenza di eliminare delle situazioni riscontrabili nella normativa vigente, che penalizzano ingiustificatamente i rivenditori all'ingrosso dei prodotti petroliferi.

L'attuale *status* di tali operatori è infatti una sorta di "ibrido" che, da un lato, li parifica alle compagnie petrolifere e, di conseguenza, li sottopone ad una serie di controlli stringenti da parte dell'Amministrazione finanziaria e di obblighi in materia di tenuta di contabilità, senza riconoscere loro, dall'altro lato, i medesimi benefici, tra cui il riconoscimento del privilegio in materia di accisa.

La disciplina fiscale che attualmente interessa il settore è contenuta nel D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. Il privilegio è riconosciuto esclusivamente a favore dei soggetti che materialmente assolvono il tributo (accise) al momento dell'immissione in consumo del prodotto (Compagnie Petrolifere).

Al Rivenditore (esercente di deposito commerciale), pur trattandosi di soggetto che, al pari della compagnie petrolifere, consente all'erario di attuare il meccanismo impositivo delle accise, essendo uno degli anelli della filiera di commercializzazione, non è riconosciuta alcuna tutela differenziata.

Emerge quindi una situazione di ingiustificata discriminazione a danno dei rivenditori dei prodotti energetici che espongono il sistema ad una evidente censurabilità, almeno sotto due profili:

A) in primo luogo, l'attuale quadro normativo crea una disparità di trattamento che si pone in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione, violando il generale principio di pari trattamento a fronte di situazione meritevoli di analoga tutela;

B) in secondo luogo, e sotto altro profilo, il meccanismo attuale comporta inoltre una violazione delle regole della concorrenza in contrasto con gli indirizzi di politica legislativa forniti dall'Unione Europea.

L'introduzione di tale privilegio a favore degli operatori commerciali condurrebbe alla eliminazione delle discriminazioni richiamate e eviterebbe di creare una situazione di concorrenza falsata a favore delle società petrolifere.

D'altra parte, si sottolinea che una simile previsione non creerebbe alcun aggravio a carico dell'Erario essendo totalmente neutro per il bilancio dello Stato. Inoltre, attribuendo a questo privilegio un grado di secondo livello, i crediti dello Stato nelle procedure concorsuali avrebbero in ogni caso la priorità per il loro soddisfacimento.

Dall'attuazione di tale disposizione non derivano in alcun modo nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Emendamento
ART. 2

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

" 41-bis. Al comma 18 dell'art. 81 del Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge 133 del 6 agosto 2008 si aggiunge, la frase *"La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'art. 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 287/90".*"

VICARI

S. Vice'

BONFRISCO

Bonfrisco



2.301

MOTIVAZIONI

La proposta emendativa viene incontro all'ulteriore problema venutosi a creare con l'adozione della c.d. "Robin Tax". Infatti, il comma 18 dell'art. 81 del DL n. 112/2008, stabilisce il divieto di traslazione a valle della maggiorazione di imposta introdotta dalla norma ed affida all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la vigilanza sull'osservanza di tale divieto. Prontamente, l'Autorità ha emanato varie delibere nelle quali vengono stabiliti i protocolli di comunicazione e di reporting all'Autorità stessa, con serio aggravio in termini di costi e risorse umane per piccole e medie aziende. Inoltre, l'Autorità stessa ha avviato procedimenti amministrativi a carico di numerose aziende contestando un generico aumento dei margini ed attribuendo a tale aumento il valore di prova univoca di "traslazione". Tali procedimenti hanno comportato ulteriori spese a carico delle imprese per la difesa legale, perizie ed altro.

E' quindi chiaro come la vigilanza dell'Autorità stia rappresentando un onere aggiuntivo - in termini di risorse umane e tecnologiche - per le piccole imprese commerciali che:

- non sono in grado, stante la configurazione del mercato, di traslare a valle la maggiorazione di imposta né nessun altro costo diretto o indiretto che dovessero sostenere;
- non dispongono dei dati richiesti dall'Autorità, in quanto non dotate delle strutture amministrative e delle procedure e risorse aziendali in grado di produrle.

Dall'attuazione di tale disposizione non derivano in alcun modo nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Così come non produrrebbe effetti economici per l'AEEG in quanto l'attività di vigilanza ad essa attribuita non prevede alcuna remunerazione, perciò procurerebbe una riduzione di attività a parità di entrate. La vigilanza si attuerebbe, infatti, solo per le aziende con un fatturato superiore ai 472 mln di euro.


Emendamento
ART. 2

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

" 41-bis. A partire dall'anno 2013 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico.

ter. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al precedente comma." "

VICARI



BONFRISCO



L.302



MOTIVAZIONE

L'emendamento è volto ad uniformare il sistema di calcolo dell'obbligo di immissione di biocarburanti nel nostro Paese a quanto avviene negli altri Paesi europei. In tale ottica l'anno di riferimento per il calcolo dell'obbligo non può che essere l'anno stesso in cui l'obbligo sorge e va soddisfatto.

Tale revisione del sistema di calcolo degli obblighi di biocarburanti semplifica significativamente per gli operatori il loro adempimento, soprattutto in questo periodo di discontinuità nell'andamento dei consumi di carburanti, perché consente una pianificazione certa delle modalità di copertura degli obblighi stessi.

L'attuale sistema che prevede che l'obbligo vada calcolato sulla base dei carburanti fossili immessi in consumo nell'anno precedente determina grandi difficoltà per gli operatori, soprattutto di dimensioni minori, poiché i volumi esitati variano sensibilmente di anno in anno, con possibili effetti distorcimenti sul mercato stesso.

Dall'attuazione di tale disposizione non derivano in alcun modo nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO
ART. 2

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

"41-bis. Rientrano tra le ZFU di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aree industriali ricadenti nelle Regioni di cui all'obiettivo convergenza per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unità.

41-ter. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011."

VICARI

Simone Vico

BONFRISCO

Bonfrisco

2.303

MOTIVAZIONE - Secondo la L. 27-12-2006, n. 296, articolo 1, comma 341 ter, dalle Zone Franche Urbane "Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada", il che escludeva la zona di Termini Imerese.

L'emendamento geograficamente riguarderà le Regioni obiettivo convergenza ovvero quelle Regioni (Campania, Calabria, Sicilia, Puglia) con un PIL pro-capite inferiore al 75%. Così si impedisce l'inflazione delle ZFU in Regioni che non presentano le problematiche socio-economiche del Meridione di Italia.

La norma non necessita di nuova copertura essendo già previsto il finanziamento per le Zone Franche Urbane dalla delibera CIPE 14/2009

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

"41-bis. Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che proseguono fino al 31 dicembre 2013, possono essere individuate "zone a burocrazia zero", non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico.

41-ter. Nelle zone di cui al comma 1 i soggetti sperimentatori possono individuare e rendere pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza necessarie alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unico per attività produttive. Nei rimanenti casi per le nuove iniziative produttive, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti amministrativi sono conclusi con l'adozione del provvedimento conclusivo previa apposita conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, anche con modalità asincrona. I provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine.


41-quater. Per le aree ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ove la zona a burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane di cui all'articolo 37, le risorse previste per tali zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.

41-quinquies. Il comma 2 non si applica ai procedimenti amministrativi di natura tributaria, di pubblica sicurezza ed attinenti all'incolumità pubblica. L'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.».

VICARI



BONFRISCO




EMENDAMENTO


ART. 2

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti;

"41-bis. Allo scopo di sovrintendere all'erogazione dei contributi stanziati per la ricostruzione dei territori delle regione Campania colpiti dagli eventi sismici del novembre 1981, e, conseguentemente, provvedere alla definitiva chiusura delle relative partite contabili in termini di continuità con le iniziative di finanziamento già stabilite dalla normativa di riferimento, il Presidente della Giunta regionale campana è nominato Commissario delegato per l'erogazione dei contributi di cui al presente comma.

41-ter. Il Commissario delegato, avvalendosi di apposita Struttura costituita da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, compiuta la ricognizione delle risorse economiche disponibili e degli interventi definitivamente approvati per i quali risultano pendenti le relative contribuzioni, definisce uno o più Programmi di erogazione dei contributi sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa all'uopo predisposta dai Comuni interessati e in aderenza alle previsioni di cui all'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32.

41-quater. Fatte salve le procedure di spesa previste dal quadro normativo di riferimento, per l'erogazione dei contributi stabiliti negli appositi Programmi di cui al comma 2, è istituita apposita Contabilità Speciale, intestata al Commissario delegato, sulla quale confluiscono le disponibilità economiche stanziata dalla normativa di settore comunque afferente al finanziamento degli interventi nei territori della regione Campania in conseguenza del sisma del 1981, ivi compresi i fondi perenti rinvenienti dai pertinenti capitoli di spesa, nonché le giacenze di cassa, appostate presso le competenti Sezioni di Tesoreria della Banca d'Italia e riferite alle contribuzioni da parte dei Comuni campani, alla data del 31.12.2012. "

IZZO


L. 305

Erogazione dei contributi stanziati per la ricostruzione dei ~~territori~~ territori campani colpiti dagli eventi sismici del novembre 1981



EMENDAMENTO


ART. 2

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti;

"41-bis. Allo scopo di sovrintendere all'erogazione dei contributi stanziati per la ricostruzione dei territori delle regione Campania colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, e, conseguentemente, provvedere alla definitiva chiusura delle relative partite contabili in termini di continuità con le iniziative di finanziamento già stabilite dalla normativa di riferimento, il Presidente della Giunta regionale campana è nominato Commissario delegato per l'erogazione dei contributi di cui al presente comma.

41-ter. Il Commissario delegato, avvalendosi di apposita Struttura costituita da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, compiuta la ricognizione delle risorse economiche disponibili e degli interventi definitivamente approvati per i quali risultano pendenti le relative contribuzioni, definisce uno o più Programmi di erogazione dei contributi sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa all'uopo predisposta dai Comuni interessati e in aderenza alle previsioni di cui all'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32.

41-quater. Fatte salve le procedure di spesa previste dal quadro normativo di riferimento, per l'erogazione dei contributi stabiliti negli appositi Programmi di cui al comma 2, è istituita apposita Contabilità Speciale, intestata al Commissario delegato, sulla quale confluiscono le disponibilità economiche stanziata dalla normativa di settore comunque afferente al finanziamento degli interventi nei territori della regione Campania in conseguenza del sisma del 1980, ivi compresi i fondi perenti rinvenienti dai pertinenti capitoli di spesa, nonché le giacenze di cassa, appostate presso le competenti Sezioni di Tesoreria della Banca d'Italia e riferite alle contribuzioni da parte dei Comuni campani, alla data del 31.12.2012. "

IZZO


2.306

Erogazione dei contributi stanziati per la ricostruzione dei territori campani colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980



AS. 3584

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 43, alinea articolo 16-bis apportare le seguenti modifiche:

- a) Al comma 1, sopprimere la lettera b);
- b) Sopprimere il comma 2;
- c) Al comma 3 sopprimere le lettere a) e b);
- d) Al comma 7, sostituire le parole "60 per cento" con le seguenti "97 per cento";
- e) Al comma 9 sopprimere il primo periodo;

aggiungere in fine il seguente comma:

"10-bis. sopprimere le lettere a) e b) del comma 3 dell'art.30 del DL 6 dicembre 2011, n.201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n.214."

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:

,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare fino alla concorrenza degli oneri arrecati dal comma 43 per ciascun anno del triennio 2013-2015.

PISTORIO
Pistorio

2.307

EMENDAMENTO AS.3584

Art.2

Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:

"42-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale, tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di crescita economica concordati in sede europea e considerata la difficoltà di accesso al credito, ai contribuenti che dimostrino di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà nonché alle imprese che hanno chiuso in perdita l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ne facciano richiesta, è concessa una sospensione di 6 mesi dei pagamenti delle cartelle esattoriali relative alle imposte dovute.


42-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a definire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 42-bis, nonché ad adottare disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in particolare:

- a) semplificando e riducendo gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;
- b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di richiedere la dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove dimostri di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- c) ampliando la possibilità di rateizzazione, in connessione a comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, riducendo le sanzioni e gli interessi.

Conseguentemente, all'articolo 3:

- ai commi 14 e 15, sostituire le parole "0,05 per cento" con le seguenti: "0,06 per cento";
- comma 23, alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,65 per cento; nonché, alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento.

MASCITELLI, LANNUTTI



EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:

"42-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole "costi standard", sono aggiunte le seguenti: "che tenga in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati nel comparto del trasporto su gomma e". La presente disposizione non potrà in nessun caso comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato."

CURSI

Cursi

2.309



A.S. 3584
Emendamento
Art. 2

Dopo il comma 42, è aggiunto il seguente:

"42-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole «costi standard», sono aggiunte le seguenti: «che tenga in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati nel comparto del trasporto su gomma e».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 10.000;

2014: - 10.000;

2015: - 10.000.

BUBBICO, ANTEZZA



2.310

AS 3584 (DdL di Stabilità 2013)

Emendamento

Art. 2

Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:



1) alinea, sostituire le parole da: "Il Fondo è alimentato da una" a: "delle seguenti risorse" con le seguenti: "Il Fondo è alimentato per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015 al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:"

2) sopprimere la *lettera b)*

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3, sopprimere la *lettera a) e b)*.

VIESPOLI



A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Al comma 43, capoverso Art. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 è abrogata la lettera b);
- b) il comma 2 è abrogato;
- c) il comma 3, è sostituito dal seguente: "3) a decorrere dalla data in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1):
 - a) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato;
 - b) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
 - 3) All'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole "a decorrere dall'anno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2013".
- d) al comma 7, primo periodo, le parole "60 per cento" sono sostituite dalle parole "97 per cento";
- e) al comma 9 il primo periodo è abrogato;

AGOSTINI, FILIPPI Marco, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Agostini

L. 312

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, al comma 1, sopprimere la lettera b).

AGOSTINI, FILIPPI Marco, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER,
DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ADAMO,
BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Agostini

2.313

Emendamento all'articolo 2.

Al comma 43, al capoverso Articolo 16-bis, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sopprimere la lettera b);
- b) al comma 7 sostituire le parole: "60 per cento" con le seguenti: "97 per cento";
- c) al comma 9 sopprimere il primo periodo.


Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



2.314

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ; almeno il 60 per cento delle risorse del Fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, attualmente corrisposti a valere sul gettito IRAP.

FILIPPI Marco

Filippi

2.315

A.S. 3584

Art.2

Al comma 43, alinea art. 16-bis (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale), dopo il comma 1 aggiungere il seguente :

“1-bis : L'aliquota di cui al precedente comma 1 è soggetta a revisione triennale, che tenga conto dell'andamento del mercato, del tasso di inflazione programmato e garantisca un adeguato livello di qualità dei servizi”.

FILIPPI Marco



2.316


A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art.2

Al comma 43, alinea art. 16-bis (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale), dopo il comma 1 aggiungere il seguente :
"1-bis : L'aliquota di cui al precedente comma 1 è soggetta a revisione triennale, che tenga conto dell'andamento del mercato, del tasso di inflazione programmato e garantisca un adeguato livello di qualità dei servizi".

Sen. Milana



2.317

S. 3584

Emendamento all'articolo 2.

Al comma 43, al capoverso Articolo 16-bis, al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

" La ripartizione deve comunque essere effettuata proporzionalmente alla percentuale di capacità di copertura dei costi dei servizi da parte delle Regioni."



Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



2.318

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.2

Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 4, alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: I criteri sono definiti anche tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità e assicurando il funzionamento del servizio di trasporto pubblico in tutto il territorio nazionale, e sono finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:

a) un'offerta di servizio più idonea e più efficiente per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;

b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

DE TONI , BUGNANO, MASCITELLI



2.319

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.2

Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 4, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: , in particolare, con la seguente: anche.

DE TONI , MASCITELLI



2.320

A.S. 3584

A.S. 3584


Emendamento

Articolo 2

Al comma 43, capoverso <<Art 16-bis >>, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "ferroviari regionali" inserire le seguenti : "e comunque in base della copertura del servizio erogato sul territorio a livello regionale e"

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

The image shows two handwritten signatures. The first signature, for Sen. Garavaglia, is a stylized cursive 'G'. The second signature, for Sen. Vaccari, is a larger, more complex cursive signature starting with a 'V'.

2.321

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.2

Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 4, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: nei territori anche con differenziazione dei servizi con le seguenti: e assicurando il funzionamento del servizio di trasporto pubblico in tutto il territorio nazionale.

DE TONI , MASCITELLI.



2.322

EMENDAMENTI AS.3584
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.2

*Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 4, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole:
anche con differenziazione dei servizi.*

DE TONI , MASCITELLI.



2.323

EMENDAMENTI AS.3584
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.2

Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 4, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole razionalizzare e.

DE TONI, MASCITELLI.



2.324

EMENDAMENTI AS.3584
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.2

Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 4, sopprimere le lettere c) e d).

DE TONI , MASCITELLI.



2.235

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.2

Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 4, alla riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale. A seguito della riprogrammazione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, possono essere oggetto di revisione».

DE TONI, MASCITELLI



2.236

A.S. 3584


Emendamento

Art.2

Al comma 43, alinea art. 16-bis (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale), comma 5 apportare le seguenti modificazioni :

- a) *al primo periodo sostituire le parole "sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le" con le seguenti "elaborano, entro centottanta giorni dalla predetta data, un progetto di sostituzione delle";*
- b) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente : "A seguito della riprogrammazione, rimodulazione ed elaborazione del progetto di sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di rinegoziazione, che garantisca comunque la sostenibilità economico-finanziaria dei predetti contratti di servizio e dei piani di investimento già avviati previsti nei contratti stessi".*

FILIPPI Marco



A.S. 3584


EMENDAMENTO

Art.2

Al comma 43, alinea art. 16-bis (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale), comma 5 apportare le seguenti modificazioni :

- a) *al primo periodo sostituire le parole "sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le" con le seguenti "elaborano, entro centottanta giorni dalla predetta data, un progetto di sostituzione delle";*
- b) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente : "A seguito della riprogrammazione, rimodulazione ed elaborazione del progetto di sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di rinegoziazione, che garantisca comunque la sostenibilità economico-finanziaria dei predetti contratti di servizio e dei piani di investimento già avviati previsti nei contratti stessi".*

Sen. Milana



2.238

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, al comma 7 sostituire le parole: "60 per cento" con le seguenti: "97 per cento";

AGOSTINI, FILIPPI Marco, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Agosti

2.239

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Al comma 43, capoverso Art. 16-bis, al comma 9, sopprimere il primo periodo.

AGOSTINI, FILIPPI Marco, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Agostini

2.249

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.2

Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 10, alinea, sopprimere il secondo periodo.

DE TONI, MASCITELLI

De Toni

2.241

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.2

Al comma 43, capoverso ART. 16-bis, comma 10, sopprimere la lettera b).

DE TONI , MASCITELLI



2.242

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 43 aggiungere i seguenti:

"43-bis. Per fare fronte agli impegni derivanti dal semestre di presidenza italiana dell'Unione europea del 2014 nonché al funzionamento dell'apposita "Delegazione per la Presidenza italiana dell'UE", è autorizzata la spesa di euro **38.510.816**, di cui **euro 4.113.000** per l'anno 2013, euro 31.257.408 per l'anno 2014 ed euro 3.140.408 per l'anno 2015.

43-ter. La delegazione di cui al comma 1 è istituita, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze".

FANTETTI



2.243

Relazione

E' stata formulata un'ipotesi di spesa ispirata al criterio di massima economia, come imposto dall'attuale congiuntura di finanza pubblica. Essa prevede un importo di euro 38.510.816 che permette realisticamente di realizzare una Presidenza adeguata al ruolo del nostro Paese in seno all'UE.

La definizione del costo dipende in maniera preponderante dal numero e dal tipo di riunioni a livello politico (consigli informali) da realizzare in Italia. A fronte di una decisione del Consiglio Europeo (Helsinki dicembre 1999) di tenere solamente 5 riunioni di questo tipo, ogni Presidenza finora ne ha organizzate ben di più (precisamente una per ogni formazione del Consiglio per un totale di 9, sostenendone integralmente i costi). Il costo di un'informale varia inoltre moltissimo a seconda che venga organizzata in un unico centro congressi già allestito dove si tengono tutte (o quasi) le riunioni del semestre (ipotesi presa in considerazione nella proposta presente) oppure in luoghi diversi scelti dai singoli Ministri responsabili.

Nel formulare la proposta di spesa, ci si è naturalmente basati sul precedente del 2003 e la tabella allegata riporta per sommi capi gli importi spesi allora. Peraltro, quando ci si è rifatti al 2003, si sono comunque operati tagli sostanziali, sia in termini reali che, talvolta, anche nominali.

Ci si è anche basati sull'esame, per il momento sommario, dei bilanci degli altri Stati membri che hanno assunto la Presidenza. Per il passato, i bilanci hanno oscillato fra i 110 milioni spesi dai polacchi (che hanno organizzato circa 500 eventi) ed i 40 dei più "sobri" danesi. Fra le presidenze future, l'Irlanda prevede di spendere 70 milioni, la Grecia circa 50 milioni, la Lituania 62, la Lettonia fra 60 e 100. Si tenga conto che ogni Paese ha le proprie regole contabili e in genere questi bilanci riguardano la totalità delle spese sostenute dai Governi, ivi incluse le riunioni informali di tutti i Ministeri. Gli importi proposti per il semestre italiano si collocano in ogni caso nella "fascia" bassa delle varie presidenze.

Le previsioni di spesa di cui alla tabella allegata si basano su alcune ipotesi:

- In analogia al 2003, i Ministeri finanzierebbero sul loro bilancio le riunioni sia a livello politico che di alti funzionari di rispettiva competenza. I bilanci allegati riguarderebbero dunque solamente le spese gestite direttamente dalla Delegazione (e dal MAE).*
- A differenza del 2003, sono state inserite alcune voci di spesa per il personale della Rappresentanza Permanente presso l'UE, per il rafforzamento del capitolo per le missioni e per la cultura.*
- Come evidenziato sopra, il costo maggiore di ogni Presidenza consiste nell'organizzazione nel Paese di riunioni a livello politico. Si è ipotizzata la soluzione meno onerosa di organizzazione in un unico luogo attrezzato (si è ipotizzato a titolo di esempio l'affitto dei locali dell'Ente Fiera di Roma a Fiumicino) di tutte (o quasi) le riunioni previste.*
- Sono state incluse alcune nuove voci (formazione, contributo di think tank) che si reputano importanti per assicurare il successo della Presidenza ed altre (partecipazione del Parlamento, riunioni presso Organizzazioni Internazionali) in analogia a quanto fatto da altri Stati membri alla luce del nuovo assetto post-Lisbona.*
- Tutte le spese sono valorizzate con le cifre improntate al massimo rigore*

A.S. 3584
Emendamento
Art. 2

Dopo il comma.43 inserire il seguente:

«43-bis. Qualora leggi o provvedimenti dello Stato determinino per la Regione Friuli Venezia Giulia, anche in via temporanea, una diminuzione della capacità di spesa o dell'ammontare complessivo delle quote fisse delle entrate tributarie erariali, di cui all'articolo 49 dello Statuto di autonomia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, riscosse nel territorio della Regione, gli stessi devono essere adottati previa intesa tra lo Stato e la Regione. L'intesa di cui al presente comma definisce, tenuto conto degli interventi anche autonomamente adottati dalla Regione in attuazione dei principi previsti dalla vigente legislazione per il coordinamento e il contenimento della spesa pubblica, i criteri e le modalità per il concorso della Regione medesima al rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Il mancato raggiungimento dell'intesa di cui al primo periodo non comporta la riduzione del trasferimento annuale delle quote fisse delle entrate tributarie erariali, nell'ammontare complessivo previsto ai sensi all'articolo 49 dello Statuto di autonomia».

 SARO, PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA

2.244

6

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

"42-bis. Alla legge 15 dicembre 2011, n. 217, all'articolo 8, comma 2, lettera h), sostituire le parole "per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate" con le seguenti: "per un importo superiore al 20 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate."

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a decorrere dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

MENARDI, VISPOLI, TOFANI, SAIA, CASTIGLIONE

Menardi Vispoli Tofani Saia Castiglione

2.245

EMENDAMENTO 3584


ARTICOLO 2

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:"

43-bis. All'articolo 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito , con modificazioni, dalla legge 134/2012, è apportata la seguente modifica:

Al comma 5, dopo le parole "il credito d'imposta ai sensi dell'arti del decreto legge 13 maggio 2011 n.70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106" sono aggiunte le seguenti: ,
<strumento che viene reso strutturale, con abrogazione della limitazione di applicazione agli anni 2011 e 2012 e per il quale l'investimento agevolabile è quello incrementale rispetto alla media del triennio precedente all'anno di stipula del contratto o della convenzione di finanziamento del progetto di ricerca da parte dell'impresa, fatta salva la continuazione di progetti in essere per i quali il triennio di riferimento è quello precedente l'anno di inizio del progetto. A tale strumento pertanto non si applicano i disposti del successivo art.62 e per l'attuazione dello stesso è autorizzata una spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013, 200 milioni di euro per l'anno 2014 (in aggiunta a quanto già autorizzato per i medesimi anni a copertura delle attività pregresse negli anni 2011 e 2012) e 300 milioni di euro per gli anni successivi, con adozione delle medesime misure di cui all'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011 n.70, convertito con modificazioni, dalla L.12 luglio 2011, n.106, in caso di scostamenti".

BALDASSARRI, DE ANGELIS, GERMONTANI



3

2.246

EMENDAMENTO

All'articolo 2, dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Al fine di armonizzare alla legislazione europea la normativa nazionale in materia di mobilità sostenibile e di qualità dell'aria, all'allegato I del decreto interministeriale emanato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità del 5 febbraio 1996, al punto 3), dopo il capoverso 3.3), inserire il seguente: "3.4. Per i veicoli alimentati a gasolio-CNG o gasolio-GPL, omologati ai sensi della circolare 220/M3/C2 del 14 febbraio 2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, le verifiche debbono essere effettuate con la miscela dei due carburanti al fine di verificare una riduzione pari almeno al 30% delle emissioni di particolato.»

Sen. Maria Ida Germontani



2.247

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art. 2

Aggiungere, in fine, il seguente comma:


⁴³
~~10~~-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 150 sono inseriti i seguenti commi:

«150-bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012, diversi da quelli di cui al comma 150ter, possono optare, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 della presente Legge (art.2 comma 144), anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile determinato, come indicato al successivo comma 150-quater., al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa dell'impianto, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 2 della presente Legge. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile, viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.

150-ter. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza installata inferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono ottenere, di anno in anno, su richiesta del produttore, un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3 della presente Legge (art.2 comma 145), con la contestuale determinazione, come indicato al successivo comma 150-quater., di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa di ogni impianto, della tariffa di cui alla tabella 3 della presente Legge.

150-quater. Il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente Legge, provvede a stabilire i criteri per la determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al comma 150-bis. e del tetto unico dell'incentivo di cui al comma 150-ter. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dai precedenti commi 150-bis. e 150-ter.»

Thaler



2.248

1/2

Motivazioni

Il settore della produzione di energia elettrica sta vivendo una situazione di grave crisi, causata sia da fattori di mercato (rincaro dei prezzi dei combustibili liquidi), sia da fattori normativi:

- Obbligo di certificazione di sostenibilità degli oli (ulteriore rincaro della materia prima);
- Forte diminuzione del valore dei Certificati Verdi ("CV"), per effetto del DLgs 28/2011.

Per tali motivi, il settore si trova in una condizione in cui l'aumento dei costi e la riduzione dei ricavi ne stanno fortemente minando la sopravvivenza, con conseguente:

- Rischio occupazionale, per centinaia di addetti diretti e migliaia di addetti indiretti;
- Perdita integrale degli ingenti investimenti sostenuti dagli operatori (circa Euro 1 miliardo);
- Ripercussioni sul sistema creditizio, fortemente esposto verso il settore (Euro 0,5 miliardi).

Sulla scorta di tali premesse, la proposta di emendamento mira a ripristinare le condizioni di equilibrio economico degli impianti alimentati a bioliquidi sostenibili, preservando il principio di mantenimento del budget di spesa previsto dal legislatore per questo comparto e quindi, in ultima analisi, non generando impatti sulla componente A3.

Tale obiettivo viene raggiunto mediante un meccanismo di rimodulazione dell'incentivo secondo il quale il produttore riceve i CV in ragione di un corrispettivo k pari a 1,8 (più elevato rispetto a quello attuale, pari a 1,3), con conseguente riduzione della producibilità di energia per mantenere invariato il numero complessivo di certificati verdi erogati. In tal modo si rispetta l'equivalenza con l'attuale metodo di incentivazione e si mantiene invariato il budget previsto dal GSE.

L'emendamento, inoltre, si applica solo agli impianti esistenti e, pertanto, si riferisce ad un perimetro per il quale si è già tenuto conto nel budget di spesa formulato dal MiSE in occasione del Decreto Ministeriale 6 luglio 2012.

zh

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art. 2

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

⁴³
~~10~~-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti commi:

«7-bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012, diversi da quelli di cui al comma 7ter, possono optare, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (art.2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile determinato, come indicato al successivo comma 7quater, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa dell'impianto, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 2 (art.2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile, viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.

7-ter. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza installata inferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono ottenere, di anno in anno, su richiesta del produttore, un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., con la contestuale determinazione, come indicato al successivo comma 7quater, di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa di ogni impianto, della tariffa di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i..

7-quater. Il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente Legge, provvede a stabilire i criteri per la determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al comma 7 bis e del tetto unico dell'incentivo di cui al comma 7ter. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dai precedenti commi 7-bis e 7-ter.»

Thaler,


2.249

1/2

Motivazioni

Il settore della produzione di energia elettrica sta vivendo una situazione di grave crisi, causata sia da fattori di mercato (rincaro dei prezzi dei combustibili liquidi), sia da fattori normativi:

- Obbligo di certificazione di sostenibilità degli oli (ulteriore rincaro della materia prima);
- Forte diminuzione del valore dei Certificati Verdi ("CV"), per effetto del DLgs 28/2011.

Per tali motivi, il settore si trova in una condizione in cui l'aumento dei costi e la riduzione dei ricavi ne stanno fortemente minando la sopravvivenza, con conseguente:

- Rischio occupazionale, per centinaia di addetti diretti e migliaia di addetti indiretti;
- Perdita integrale degli ingenti investimenti sostenuti dagli operatori (circa Euro 1 miliardo);
- Ripercussioni sul sistema creditizio, fortemente esposto verso il settore (Euro 0,5 miliardi).

Sulla scorta di tali premesse, la proposta di emendamento mira a ripristinare le condizioni di equilibrio economico degli impianti alimentati a bioliquidi sostenibili, preservando il principio di mantenimento del budget di spesa previsto dal legislatore per questo comparto e quindi, in ultima analisi, non generando impatti sulla componente A3.

Tale obiettivo viene raggiunto mediante un meccanismo di rimodulazione dell'incentivo secondo il quale il produttore riceve i CV in ragione di un corrispettivo k pari a 1,8 (più elevato rispetto a quello attuale, pari a 1,3), con conseguente riduzione della producibilità di energia per mantenere invariato il numero complessivo di certificati verdi erogati. In tal modo si rispetta l'equivalenza con l'attuale metodo di incentivazione e si mantiene invariato il budget previsto dal GSE.

L'emendamento, inoltre, si applica solo agli impianti esistenti e, pertanto, si riferisce ad un perimetro per il quale si è già tenuto conto nel budget di spesa formulato dal MiSE in occasione del Decreto Ministeriale 6 luglio 2012.

EMENDAMENTO

A.S. 3584


Art. 2

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

⁴³
"10 bis. Al comma 2-bis. dell'articolo 117 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

"Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai neopatentati che guidano con a fianco persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore."

Thaler,



2.250

S 3584


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 43 inserire il seguente:

"43-bis. All'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, dopo il primo periodo inserire i seguenti: "La responsabilità datoriale è imprescindibile, fatta salva l'unica eccezione dovuta all'intervento di circostanze eccezionali imprevedibili. In caso di subdelega di funzioni dal delegato ad un terzo tale differimento lascia impregiudicata la responsabilità del subdelegante per le mansioni subdelegate: in tal caso rimane integra anche la responsabilità del datore-delegante.

POLI BORTONE



2.251

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 43 inserire i seguenti:

"43-bis. Al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, dopo le parole "22 luglio 1998, n. 322" inserire le seguenti: "nonché da parte della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero attraverso il rilascio da parte del responsabile dell'adempimento di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la correttezza dei versamenti delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto e, per le prestazioni rese nel medesimo ambito, della corrispondente IVA dovuta sulle stesse";

b) dopo il quarto periodo inserire il seguente: "l'appaltatore, può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento.";

c) dopo l'ultimo periodo inserire i seguenti: "La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2013."

43-ter. Al comma 28-ter, primo periodo, dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, eliminare le parole ", forniture".
Conseguentemente alla rubrica dopo le parole "nuove infrastrutture" inserire le seguenti "e in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore".

SAIA, MENARDI

Seie Menardi

2.252

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

43
Dopo il comma ~~93~~ aggiungere il seguente:

43
"93-bis. Ai fini del finanziamento degli interventi per la realizzazione di un canale scolmatore a servizio del torrente Bisagno e dei suoi affluenti, nel territorio della regione Liguria, è autorizzata la spesa di 39 milioni di euro per l'anno 2013."

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2013: - 20.000;

B) alla voce Ministero degli affari esteri:

2013: - 19.000.

PINOTTI



2.253

A.S. 3584

Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 43, inserire il seguente:

"43-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1333, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata in misura pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 5.000;

2015: - 5.000

PINOTTI

Pinotti

2.254

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

"43-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 24 dicembre 1985 n. 808, finalizzati allo sviluppo e all'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2013."

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2013: - 25.000;

B) alla voce Ministero degli affari esteri:

2013: - 25.000.

PINOTTI

Pinotti

2.255

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

"43-bis. Al fine di garantire le celebrazioni del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per l'anno 2012 resta confermato il contributo straordinario di 3,25 milioni di cui alla legge 12 novembre 2012 n. 206."

SOLIANI, ADAMO, BARBOLINI, VITALI, GHEDINI



2.256

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

"43-bis. All'articolo 20 del decreto legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2, dopo le parole: « e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «, nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione, e-commerce e il supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane».

FIORONI, GARRAFFA

Fioroni

7.257

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

"43-bis. Per il supporto all'attività dell'Agenzia per l'Italia digitale, all'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
4-bis. Tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a. , è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura di provenienza di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio.
- b) al comma 5, dopo le parole: " dell'Agenzia", sono aggiunte le seguenti parole: " , ivi compreso il personale proveniente dalla società Retitalia Internazionale S.p.a.,"
- c) al comma 6 dopo le parole "fissata entro il limite massimo di 150 unità", inserire "nonché" le unità previste dal trasferimento di cui al comma 4-bis, "

FIORONI, GARRAFFA

Fioroni

2.258

A.S. 3584

Emendamento

Art.2

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-bis. Per gli impianti sottoposti alla direttiva 2003/87/CE, che nel periodo 2008-2012 non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti prevista dalla decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008, ai fini della restituzione delle quote CO2 per il periodo 2013-2020, la percentuale di cui all'art. 11-*bis* paragrafo 8 terzo comma della direttiva 2003/87/CE, con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, è elevata fino a concorrenza del limite di utilizzo dei crediti, anche in un'unica soluzione, che, i suddetti impianti, avrebbero maturato ai sensi dell' art. 7.1 della Decisione di assegnazione 2008-2012.


Conseguentemente, alla Tabella A, vace Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 20.000;

2014: - 20.000;

2015: - 20.000.

AGOSTINI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI



2.259

A.S. 3584

Emendamento

Art.2

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-bis. È autorizzata la spesa di 1.697.300 euro quale finanziamento integrativo del Fondo nazionale di Garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, di cui all'articolo 100 del codice del consumo emanato con il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, da utilizzare nell'anno 2013 per far fronte alle richieste di rimborso del consumatore turista ancora non liquidate per carenza delle relative disponibilità finanziarie.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 1.697,3;

2014: - 0;

2015: - 0.

BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Bubbico

2.260

A.S. 3584

Emendamento

Art.2

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-bis. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, di cui all'articolo 13 della legge n. 183 del 2011 e all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, maturati per somministrazione, forniture e appalti sono interpretati nel senso di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio.

BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Bubbico

2.261

A.S. 3584

Emendamento

Art.2

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-bis. Il comma 1 dell'articolo 44-*bis* del DPR n. 445/2000, come modificato dalla Legge 12.11.2011 n. 183, è sostituito dal seguente:

"1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. Resta salva la facoltà degli operatori economici interessati di produrre il documento unico di regolarità contributiva nell'ipotesi di cui all'art. 6 comma 3 DPR n. 207/2010 lett. a), b) c) e d). In tali ipotesi sulla certificazione richiesta dai soggetti privati, non sarà apposta la dicitura di cui all'art. 40, comma 02, DPR n. 445/2000 come modificato dalla legge 12.11.2011 n. 183."

43-ter. Il comma 02 dell'articolo 40 del D.P.R. n. 445 del 2000, come modificato dalla Legge 12.11.2011 n. 183 è così modificato:

"02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, ad esclusione delle ipotesi di richiesta da parte degli operatori economici interessati del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 44-*bis*, comma 1, secondo periodo, del DPR n. 445/2000."

43-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le misure per consentire alle imprese e ai professionisti iscritti ad albi o collegi, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono in possesso del Documento unico di regolarità contributiva in ragione di comprovate difficoltà economiche e finanziarie dovute anche a ritardati pagamenti da parte della pubblica amministrazione e che per tali ragioni risultino debitorici nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali e dell'Agenzia delle entrate e che non sono mai state fatte oggetto di provvedimenti per fatti riconducibili a condotte illecite volte ad evadere gli obblighi fiscali previdenziali e contributivi, la partecipazione alle procedure di affidamento per la fornitura di beni, servizi, attività professionali e per la realizzazione di opere, dichiarando la propria condizione all'atto della domanda o accettazione dell'invito.

43-quinquies. Il decreto di cui al comma precedente, altresì, definisce:

a) i criteri e le modalità per il pagamento da parte delle stazioni appaltanti agli enti previdenziali ed assistenziali e all'Agenzia delle entrate del credito maturato nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente, comprensive di ogni sovrattassa e sanzione maturate fino a tale data, a valere sugli importi definiti con i certificati di pagamento concernenti l'esecuzione di prestazioni relative alle procedure di affidamento di cui al comma precedente, di cui i medesimi soggetti risultino aggiudicatari;

b) i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente al fine di garantire il totale recupero dei crediti vantati dagli enti previdenziali ed assistenziali e dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente e la continuità operativa dei medesimi.».

AGOSTINI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Agostini

2.262

Emendamento

Art.2

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-bis. Per la realizzazione dei compiti attribuiti all'Istat, l'Istat con le risorse a propria disposizione è autorizzato, in deroga alle limitazioni vigenti in materia di assunzioni di personale, ad assumere un contingente fino al numero massimo di 100 unità di personale con qualifica di ricercatore e tecnologo. Il piano di assunzioni è redatto entro il 31 marzo 2013 e le assunzioni devono essere effettuate entro il 31 dicembre 2014.

43-ter. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi dei cittadini, l'attestazione e la dichiarazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto legge ricomprende anche le schede di morte di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

43-quater. Per il perseguimento delle finalità di censimento annuale della popolazione e delle abitazioni ed delle strade e dei numeri civici, l'Istat definisce i criteri, le regole ed i contenuti dei piani topografici e delle basi territoriali per la suddivisione del territorio comunale in sezioni di censimento, località abitate e località produttive, e realizza un archivio nazionale che contiene i limiti delle sezioni di censimento e delle località, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei, rendendo disponibili le relative informazioni. A tal fine l'Istat stabilisce, le modalità operative e gli standard tecnici vincolanti per tutte le pubbliche amministrazioni per la determinazione della corrispondenza tra gli elementi geografici che costituiscono i piani topografici (basi territoriali) e gli archivi amministrativi e statistici allo scopo di rendere tali archivi geo-referenziati ovvero geo-codificati.>>


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 15.000;

2014: - 15.000;

2015: - 15.000.

AGOSTINI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI,
TOMASELLI



2.263

A.S. 3584
Emendamento
Art. 2

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

“43-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.”

VITA, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIA PIA, MARCUCCI,
MERCATALI, PROCACCI, SOLIANI, MONGIELLO



2.264


A.S. 3584
Emendamento
Art. 2

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

"43-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016."

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "158 milioni di euro per l'anno 2014 e di 202 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".

VITA, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIA PIA, MARCUCCI,
MERCATALI, PROCACCI, SOLIANI, MONGIELLO



2.265

A.S. 3584
Emendamento
Art. 2

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

“43-bis. Il contributo annuo a favore della Società “Dante Alighieri” è aumentato di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, allo scopo di assicurare lo sviluppo della attività della Società in Italia e all'estero in occasione del 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri, nonché per favorire le iniziative programmate per l'Esposizione universale di Milano nel 2015.”

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 500;

2014: - 500;

2015: - 500.

VITA, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIA PIA, MARCUCCI,
PROCACCI, SOLIANI



2.266

A.S. 3584
Emendamento
Art. 2

Dopo 43 aggiungere il seguente:

"43-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla lettera b), le parole "per l'anno 2012" sono sostituite dalle seguenti "2012, 2013 e 2014" e le parole "per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2013 e 2014."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 20.000;

2014: - 20.000.

GHEDINI, MERCATALI



2.267

A.S. 3584
Emendamento
Art. 2

Dopo il comma 43 inserire il seguente:

"43-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le indennità di funzione dei Presidenti di Circostrizione delle città capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, si applica esclusivamente ai singoli enti per i quali il primo rinnovo del rispettivo consiglio ha luogo in data successiva al 6 dicembre 2011, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 2.000;
2014: - 2.000;
2015: - 2.000.

MERCATALI, BASTICO



2.268

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

"43-bis. All'articolo 12, comma 20, secondo capoverso, del decreto legge 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole "del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103," aggiungere le seguenti: "l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269,"."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000;

2014: - 5.000;

2015: - 5.000.

MERCATALI, CARLONI, FRANCO VITTORIA; GHEDINI, SERAFINI ANNA
MARIA



2.269

A.S. 3584
Emendamento
Art. 2

Dopo il comma 43 inserire i seguenti:

"43-bis. All'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «a scopi di interesse sociale» sono inserite le seguenti: «e culturale».

43-ter. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite le seguenti: «, valorizzazione ed ammodernamento del patrimonio immobiliare scolastico».

BASTICO



2.270

A.S. 3584
Emendamento
Art. 2

Dopo il comma 43 inserire il seguente:

"43-bis. Al fine di favorirne il mantenimento e la conservazione, le proprietà collettive di cui alla legge 16 luglio 1927 e successive modificazioni, sono esentate dall'imposta municipale unica di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 2.000;

2014: - 2.000;

2015: - 2.000.

BASTICO, BARBOLINI, GHEDINI



2.271

A.S. 3584
Emendamento
Art. 2

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Ai medicinali omeopatici che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 16, lettere a) e c) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, i cui dati di vendita siano al di sotto di trecento unità all'anno, non si applicano le disposizioni di cui al titolo III del decreto medesimo, ferme restando le disposizioni di cui al titolo IV.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 200;
2014: - 200;
2015: - 200.

BOSONE



2.272

A.S. 3584
Emendamento
Art. 2

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. All'articolo 15-bis, comma 2, lettera a) del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, al punto 1) aggiungere in fine i seguenti periodi: "Per quanto riguarda i dispositivi medici, per prezzo di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si intende il valore della mediana. Il prezzo è rilasciato in presenza di una base dati di almeno venti prezzi."».

BOSONE



2273

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 43, è inserito il seguente:

“43-bis. Al fine di non ritardare gli adempimenti relativi alle transazioni derivanti dai contratti di appalto, anche in considerazione della particolare situazione di crisi finanziaria, nonché, conseguentemente, di evitare ricadute in termini di gettito per l'erario, al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, dopo le parole “22 luglio 1998, n. 322” inserire le seguenti: “nonché da parte della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero attraverso il rilascio da parte del responsabile dell'adempimento di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la correttezza dei versamenti delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto e, per le prestazioni rese nel medesimo ambito, della corrispondente IVA dovuta sulle stesse”;


b) dopo il quarto periodo inserire il seguente: “l'appaltatore, può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento.”;

c) dopo l'ultimo periodo inserire i seguenti: “La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2013.”.

7-ter. Al comma 28-ter, primo periodo, dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, eliminare le parole “, forniture”.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole “trasporto pubblico locale” inserire le seguenti: “e di responsabilità solidale dell'appaltatore”.

Sen. Gilberto FICHETTO FRATIN



2.276



Relazione Illustrativa

A seguito delle difficoltà applicative della norma, l'emendamento prevede ulteriori modalità di attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi ivi previsti nonché la determinazione della data di decorrenza dell'applicazione della normativa in questione. Tale ultima previsione deriva dalla necessità di superare le problematiche connesse all'adeguamento delle procedure interne necessarie all'asseverazione da parte di soggetti terzi in aziende di grandi dimensioni.

In particolare, il meccanismo attualmente previsto in ordine alla c.d. "responsabilità solidale dell'appaltatore" è idoneo a creare situazioni di stallo e ritardo nei pagamenti dovuti soprattutto per quanto riguarda le grandi commesse.

Inoltre, se il soggetto che ha eseguito i lavori / servizi ha adottato il regime dell'IVA per cassa di cui al D.L. 83/2012 (attuato con DM 11 ottobre 2012) non effettuerà il relativo versamento finché non avrà ricevuto il pagamento.

Non solo, qualora il pagamento non intervenga il soggetto interessato provvederà a iscrivere in bilancio l'importo corrispondente al mancato pagamento come sopravvenienza passiva conseguentemente non ci sarà versamento dell'IRES.

Da rilevare che nell'ultima modifica operata dal legislatore (con l'art. 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n.234, c.d. DL Crescita 1) sono state escluse dall'applicazione della disposizione in esame alcune stazioni appaltanti, in particolare quelle di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con la conseguenza evidentemente iniqua, di facilitare solo talune aziende dello Stato e non altre.

Inoltre, l'emendamento prevede che l'appaltatore possa in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento e che la responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Al fine di eliminare una incongruenza nel testo della norma viene prevista l'eliminazione, nel primo periodo del comma 28 ter dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, della parola *forniture* che non compare nel comma 28 che definisce la fattispecie cui si applica la responsabilità solidale in materia di IVA e sostituzione d'imposta con riferimento ai contratti di appalto.

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 43, è inserito il seguente:

"43-bis. Al fine di non ritardare gli adempimenti relativi alle transazioni derivanti dai contratti di appalto, anche in considerazione della particolare situazione di crisi finanziaria, nonché, conseguentemente, di evitare ricadute in termini di gettito per l'erario, al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, dopo le parole "22 luglio 1998, n. 322" inserire le seguenti: "nonché da parte della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero attraverso il rilascio da parte del responsabile dell'adempimento di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la correttezza dei versamenti delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto e, per le prestazioni rese nel medesimo ambito, della corrispondente IVA dovuta sulle stesse";

b) dopo il quarto periodo inserire il seguente: "l'appaltatore, può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento.";

c) dopo l'ultimo periodo inserire i seguenti: "La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2013.".

7-ter. Al comma 28-ter, primo periodo, dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, eliminare le parole ", forniture"

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole "trasporto pubblico locale" inserire le seguenti: "e di responsabilità solidale dell'appaltatore".

Sen. Riccardo Milana

2.275

Emendamento

Art.2

Depo. il comma 93, inserire il seguente
n° 43-bis.

All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "30 giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016" e le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017". n

Relazione illustrativa

La proposta emendativa proroga la disciplina di cui all'articolo 14, comma 2, del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, recante la predisposizione di un piano di stabilizzazione finanziaria per le regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente al 2009.

La norma si rende necessaria a seguito dell'approvazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 5 a 10, del DL 83/2012, cvt, con modificazioni, dalla L. 134/2012 ove si prevede che il Commissario *ad acta* nominato ai sensi del citato articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78/2010 per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2012 - al fine di consentire l'efficace realizzazione del processo di separazione tra l'esercizio del trasporto ferroviario regionale e la proprietà, gestione e manutenzione della rete, salvaguardando i livelli essenziali delle prestazioni e la tutela dell'occupazione - effettui una ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario, e che nei successivi 60 giorni, sulla base delle risultanze dello stato dei debiti e dei crediti, elabori un piano di rientro dal disavanzo accertato e un piano dei pagamenti, da realizzarsi nel termine di 5 anni, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Quarta (ESPOSITO)
7.776



Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 43, inserire il seguente:
"43-bis.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di competenza del Commissario ad acta di cui all'art. 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicano fino al 31 dicembre 2013.

h

Relazione illustrativa

La proposta emendativa prevede la proroga, dal giugno 2013 sino al 31 dicembre 2013, delle disposizioni già previste dal citato comma 7.

Al riguardo si evidenzia che i commi da 5 a 10 dell'articolo 16 in esame intervengono in materia di trasporto ferroviario regionale campano, delineando una procedura di accertamento dei disavanzi e una conseguente procedura di definizione dei piani di rientro, da realizzarsi nel termine di 5 anni, necessarie a riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro della Regione Campania.

Il comma 7, in particolare, dispone che per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 83/2012 non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale ed i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolino gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle stesse società. Si prevede altresì che i relativi debiti insoluti producano, sempre nel periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedano tassi di interesse inferiori. La finalità del comma 7 è quella di assicurare lo svolgimento delle attività del Commissario *ad acta* ai fini della predisposizione del piano di rientro e dell'elaborazione di un piano dei pagamenti, nonché l'efficienza e la continuità del servizio di trasporto secondo le modalità di cui al comma 6 del medesimo articolo 16.



ESPOSITO
2.2.13

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

<< 43-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la concorrenza a favore dei consumatori e degli utenti, all'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatarî, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale". >>


Sen. Anna Bonfrisco

2.278

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

<< 43-bis. 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2, il primo periodo, è sostituito dal seguente: "Nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento;

2) in deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al 3 per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo n. 153/1999 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detengano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di aggregazione e fermo restando che tale partecipazione non può essere incrementata. Sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di cui al presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge";

3) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente: "5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della società, lo statuto può subordinare l'ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità così assunta".

b) all'articolo 150-bis. dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Gli Statuti delle Banche Popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo restando il limite di 10, previsto dall'articolo 2539, comma 1, del Codice Civile";

43-ter) Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 126-bis comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135";

b) all'articolo 147-ter, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per le società cooperative la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135". >>

2.279

Sen. Anna Bonfrisco

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

"43-bis. È autorizzata la spesa di 1.698.000 euro quale finanziamento integrativo del Fondo nazionale di Garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, di cui all'articolo 100 del codice del consumo emanato con il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, da utilizzare nell'anno 2013 per far fronte alle richieste di rimborso del consumatore turista ancora non liquidate per carenza delle relative disponibilità finanziarie.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 1.698;

2014: - 0;

2015: - 0.,

FIORONI, AGOSTINI, FERRANTE

Fiori

2.280

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

"43-bis. Per l'anno 2013 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 5.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di innovazione e infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari. Le risorse sono assegnate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 aprile 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.500;

2014: - 5.500;

2015: - 5.500.



ADAMO, CALIENDO, GRILLO, POSSA, SERAFINI G., VIMERCATI, TREU, GARAVAGLIA M.P.,
MANCUSO, FONTANA, MANTICA, DEL PENNINO, BAIJO, CASTELLI

2.281

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

"43-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma "1-bis. Nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e delle dotazioni organiche, le amministrazioni pubbliche possono utilizzare le graduatorie in corso di validità relative alle procedure di passaggio tra le aree avviate prima del 27 ottobre 2009 relative all'Amministrazione economico-finanziaria. Il termine di validità delle predette graduatorie è, comunque, prorogato al 31 dicembre 2013."

ANTEZZA

Antezza

7.282

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

<< 43-bis. Limitatamente all'ipotesi di conversione in azioni ordinarie delle azioni privilegiate in circolazione, CDP provvede a determinare, entro il 31 gennaio 2013, il rapporto di conversione delle stesse secondo le seguenti modalità:

determinazione del valore di CDP (i) alla data di trasformazione di CDP in società per azioni e (ii) al 31 dicembre 2012 sulla base di perizie giurate di stima che tengano conto, tra l'altro, della presenza della garanzia dello Stato sulla raccolta del risparmio postale.

determinazione del rapporto tra il valore nominale delle azioni privilegiate e il valore di CDP alla data di trasformazione di CDP in società per azioni determinato ai sensi della lettera a).

determinazione del valore riconosciuto alle azioni privilegiate ai fini della conversione, quale quota, corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b), del valore di CDP al 31 dicembre 2012 determinato ai sensi della lettera a).

Qualora il rapporto di conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie come sopra determinato non risulti alla pari, i titolari delle azioni privilegiate hanno la facoltà di beneficiare di un rapporto di conversione alla pari versando alla CDP una somma, a titolo di conguaglio, di importo pari alla differenza tra il valore di una azione ordinaria e il valore di una azione privilegiata. I titolari delle azioni privilegiate che entro i termini di cui al comma 5 non esercitano il diritto di recesso, versano al Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di compensazione, un importo forfetario pari al 50 per cento dei maggiori dividendi corrisposti da CDP, per le azioni privilegiate per le quali avviene la conversione, dalla data di trasformazione in società per azioni, rispetto a quelli che sarebbero spettati alle medesime azioni per una partecipazione azionaria corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b) del comma 1.

L'importo di cui al comma precedente può essere versato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro il 1° aprile 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate uguali alla data del 1° aprile dei quattro anni successivi, con applicazione dei relativi interessi legali.

Il periodo per l'esercizio del diritto di recesso decorre dal 15 febbraio 2013 e termina il 15 marzo 2013. Le azioni privilegiate sono automaticamente convertite in azioni ordinarie a far data dal 1° aprile 2013.

Le condizioni economiche per la conversione di cui ai commi precedenti sono riconosciute al fine di consolidare la permanenza di soci privati nell'azionariato di CDP. Conseguentemente, in caso di recesso, quanto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni privilegiate, si applicano le vigenti disposizioni dello statuto della CDP.

A decorrere dal 1° aprile 2013 e fino alla data di approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti CDP del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, a ciascuna fondazione bancaria azionista di CDP è concessa la facoltà di acquistare dal Ministero dell'economia e delle finanze, che è obbligato a vendere un numero di azioni ordinarie di CDP non superiore alla differenza tra il numero di azioni privilegiate già detenute e il numero di azioni ordinarie ottenute ad esito della conversione. Tale facoltà di acquisto è trasferibile a titolo gratuito tra le fondazioni bancarie azioniste di CDP.

La facoltà di acquisto di cui al comma precedente viene esercitata al prezzo corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 1, lettera a), che è corrisposto al Ministero dell'Economia e delle finanze, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro il 1° luglio 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate uguali alla data del 1° luglio dei quattro anni successivi, con applicazione dei relativi interessi legali.

La dilazione dei pagamenti di cui ai commi 4 e 8 è accordata dal Ministero, a richiesta, a fronte della costituzione in pegno di azioni ordinarie a favore del Ministero, fino al completamento dei pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da costituire in pegno è determinato sulla base degli importi dovuti per i pagamenti dilazionati comprensivi degli interessi, tenendo conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 1, lettera a). Il diritto di voto e agli utili spettano alla fondazione concedente il pegno. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce a titolo definitivo le azioni corrispondenti all'importo del mancato pagamento. >>

Senn. Bonfrisco, Paolo Franco, Zanetta, D'Alia, Galioto, Tancredi, Massimo Garavaglia, Pichetto Fratin, Grillo, Ghigo, Legnini

AS 3854

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 43, è aggiunto il seguente:

“43-bis. All'articolo 36 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i commi 7 e 7-bis sono abrogati.”

Sen Anna Bonfrisco



7.284

EMENDAMENTO


Art. 2

All'articolo 2, dopo il comma 43 è aggiunto il seguente:

<< 43-bis. Al fine di assicurare una maggiore efficacia alla disciplina relativa alle obbligazioni di progetto:

- a) al comma 4 dell'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole "rete di trasmissione nazionale di energia elettrica," sono aggiunte le parole "alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e alle società titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2002, n. 211,";
- b) all'articolo 1 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 4 è abrogato. >>

2.285

Sen. Anna Bonfrisco


A.S. 3584

EMENDAMENTO


Art. 2

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

<< 43-bis. Al comma 4 dell'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole "rete di trasmissione nazionale di energia elettrica", sono aggiunte le parole "alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e alle società titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2002, n. 211" >>

2.286

Sen. Anna Bonfrisco



EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 43 sono aggiunti i seguenti:

“43-bis. In via sperimentale, per favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 100 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2018 e per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 45, la non sostenibilità del piano economico finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportato nel contratto.


43-ter. La non sostenibilità del piano economico finanziario e l'entità del credito di imposta entro il limite di cui al comma 44, al fine di conseguire l'equilibrio del piano medesimo anche attraverso il mercato, è verificata dal Cipe con propria delibera, previo parere del Nars che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con la medesima delibera sono individuati i criteri e le modalità per l'accertamento, determinazione e monitoraggio del credito d'imposta, nonché per la rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario.

43-quater. Per favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 100 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le quali è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 45, la non sostenibilità del piano economico finanziario, è riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario. Con la medesima delibera di cui al comma 45 sono individuati i criteri e le modalità per l'accertamento, determinazione e monitoraggio dell'esenzione, nonché per la rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario.

43-quinquies. Le misure di cui ai commi 44 e 46 possono essere utilizzate anche cumulativamente al fine di assicurare la sostenibilità del piano economico finanziario, fermo restando il limite del 50 per cento del costo dell'investimento, tenuto anche conto del contributo pubblico a fondo perduto.

2.287

Sen. Anna Bonfrisco



EMENDAMENTO

Art. 2

All'articolo 2, dopo il comma 43 è aggiunto il seguente:

"44. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le infrastrutture già affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso in cui risulti necessario ripristinare l'equilibrio del piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previo parere del Nars che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina l'importo del contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi del periodo precedente, l'ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente utilizzabili, l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a compensazione della quota di contributo mancante, nonché i criteri e le modalità per la rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario";

b) il comma 3 è soppresso. >>

2.288

Sen. Anna Bonfrisco


EMENDAMENTO


Art. 2

All'articolo 2, dopo il comma 43 è aggiunto il seguente:

"43-bis. Le università, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, possono rilasciare agli istituti finanziatori delegazione di pagamento a valere su tutte le entrate, proprie e da trasferimenti, ovvero sui corrispondenti proventi risultanti dal conto economico. L'atto di delegazione, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte delle università e costituisce titolo esecutivo. Le somme di competenza delle università destinate al pagamento delle rate in scadenza dei mutui e dei prestiti non possono essere comprese nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie, e non possono essere oggetto di compensazione, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Anche ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, al pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti garantite da delegazione di pagamento, si provvede, alle scadenze prescritte, indipendentemente dal piano di rientro di cui all'art. 8, comma 1, lettera a, del citato decreto."

Sen. Anna Bonfrisco

2.289




EMENDAMENTO

Art. 2

All'articolo 2, dopo il comma 43 è aggiunto il seguente:

<< 43-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato, all'articolo 4, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole "a fondo perduto" sono aggiunte le parole "degli studi di fattibilità e" e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente "La ripartizione delle risorse, unitamente alle modalità di utilizzo, è effettuata da parte del Cipe, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.A.", conseguentemente il comma 6 è abrogato. >>

Sen. Anna Bonfrisco



2.290

EMENDAMENTO

Art. 2

All'articolo 2, dopo il comma 43 è aggiunto il seguente:

<< 43-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 144, alla fine del comma 3-bis è aggiunto il seguente periodo:

"Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice può indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità della documentazione posta a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e può provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui agli articoli 18 della legge 183/2011 e 33 del decreto legge 179/2012 e dei contributi pubblici, ove previsti."

b) all'articolo 144, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

"3-ter. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, o della sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a dodici mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine. Ove si verificasse la risoluzione del rapporto ai sensi del periodo precedente, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara può altresì prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimane valido limitatamente alla parte che regola la realizzazione e gestione del medesimo stralcio funzionale, fermo restando l'applicazione dei principi di cui all'art. 143 comma 8"

c) all'articolo 153, dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

"21-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di finanziabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 144, comma 3-bis e comma 3-ter."

d) all'articolo 174, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:


"4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di finanziabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, comma 3-bis e comma 3-ter."

e) all'articolo 175 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di finanziabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, comma 3-bis e comma 3-ter." >>

Sen. Anna Bonfrisco

2.291




EMENDAMENTO

Art. 2

All'articolo 2, dopo il comma 43 è aggiunto il seguente:

"43-bis. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole "e concorsuali, anche straordinarie." è inserito il seguente periodo "Ai pagamenti effettuati ai sensi del presente comma, anche in esecuzione di eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non si applicano le procedure previste dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, di attuazione."

Sen. Anna Bonfrisco


2.292

Art. 2

All'articolo 2, dopo il comma 43 è aggiunto il seguente:

<< 43-bis. All'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 è aggiunto il comma: "7-bis In caso di estinzione dell'unione, oppure, fermo restando la permanenza dell'unione stessa, di recesso di uno o più comuni, oppure di scioglimento del vincolo associativo di uno o più comuni relativamente a una o più delle funzioni o dei servizi conferiti, il comune o i comuni interessati rispondono, unitamente all'unione, delle obbligazioni derivanti dai mutui e dai prestiti da questa assunti. L'efficacia degli atti di estinzione o di recesso o di scioglimento di cui sopra è subordinata alla definizione da parte dell'unione, o di altra autorità eventualmente preposta, delle quote dei mutui e dei prestiti a carico dei singoli comuni interessati e al corrispondente rilascio da parte degli stessi di delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 207, in sostituzione o integrazione di quella eventualmente già concessa dall'unione, e comunque in modo da assicurare l'integrale copertura delle obbligazioni derivanti dai contratti di finanziamento." >>

Sen. Anna Bonfrisco

2.293

EMENDAMENTO


Art. 2

All'articolo 2, dopo il comma 43 è aggiunto il seguente:

<< 43-bis. All'articolo 151 del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, dopo le parole "l'obbligo del raggiungimento", le parole "e le modalità di mantenimento";
- b) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", nonché le conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente." >>

Sen. Anna Bonfrisco



2.294

EMENDAMENTO

Art. 2


All'articolo 2, dopo il comma 43 è aggiunto il seguente:

"43-bis. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è aggiunto il seguente:

3-ter Al fine di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato e agevolare la strutturazione e gestione delle relative operazioni, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare, sulla base di apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante per l'affidamento di concessioni di lavori o di altro contratto di partenariato pubblico privato all'amministrazione regionale o centrale di committenza regionale. Sono altresì consentite, sempre sulla base di apposite convenzioni, forme ulteriori di centralizzazione delle funzioni su base nazionale. Con le medesime convenzioni, gli enti interessati possono affidare la gestione dei poteri propri dell'ente, ivi compresi quelli di concedente, in relazione alle singole operazioni di partenariato pubblico privato."

Sen. Anna Bonfrisco

2.795



EMENDAMENTO

Art. 2

All'articolo 2, dopo il comma 43 è aggiunto il seguente:

<< 43-bis. All'articolo 57 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"I finanziamenti concessi alle imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali e operanti su commessa o a progetto hanno durata non eccedente il ciclo economico dell'iniziativa, comprensivo del periodo di realizzazione della commessa o del progetto e dell'orizzonte temporale necessario per il conseguimento dei rientri attesi; in ogni caso la durata non può essere superiore a centoottanta mesi." >>



Sen. Anna Bonfrisco

2.296

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

<< 43-bis. 1. All'articolo. 136, del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo con funzioni di controllo ovvero, nelle banche che adottano il sistema dualistico con il voto favorevole di tutti i componenti del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile. Restano fermi gli obblighi previsti dal codice civile".

b) al comma 3, sostituire le parole: "206" con: "500" e "2.066" con: "5.000" >>

2.297


Sen. Anna Bonfrisco

AS 3584

EMENDAMENTO


Art. 2

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

<< 43-bis. 1. All'articolo. 136, del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodo precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste";

b) i commi 2 e 2-bis sono soppressi. >>


Sen. Anna Bonfrisco

7.298

A5 3584

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 43, aggiungere inserire il seguente:

<< 43-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "a piccole e medie imprese" sono aggiunte le seguenti "nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 106 del 12 luglio 2011". Gli interventi di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono effettuati nell'ambito della disponibilità di cui all'articolo 39, comma 1, dello stesso decreto. >>

2.299


Sen. Anna Bonfrisco

AS 3584


EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

<< 43-bis. 1. All'elenco previsto dall'articolo 5, comma 5-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dal comma 2-*quater* dell'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione successivamente sostituito dal numero 10) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100, è soppressa la voce: 2302 Interventi a favore dell'Ente nazionale per il microcredito. All'onere derivate dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui all'allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze. >>

Sen. Anna Bonfrisco



2.300

AS 3584

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

<< 43-bis. Al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas alla Fondazione Italiana - Onlus - per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas è attribuito un contributo di 250 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015.

43-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma ..si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 17-undecies, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 314 >>

Sen. Anna Bonfrisco

2.301

AS 3584

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

"43-bis. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 29, comma 8, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 è stabilita altresì la quota delle risorse pubbliche da destinare alla capitalizzazione della microimpresa anche in fase di start-up tra quelle attualmente destinate ad incentivare le PMI attraverso strumenti quali il Fondo Italiano di Investimento e la Cassa Depositi e Prestiti. Sono inoltre stabilite le modalità con le quali parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011 è posta a copertura delle disposizioni di cui al presente comma."

7.302

Sen. Anna Bonfrisco

EMENDAMENTO

Art. 2

Aggiungere infine il seguente comma:

43bis. Al decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'art. 16, comma 2 è aggiunto il seguente punto:

d) per i collegi universitari già legalmente riconosciuti dal M.I.U.R. non si applicano i requisiti di cui alla legge del 14 novembre 2000, n. 338.

2) All'art. 17 sopprimere il comma 7.

DE ANGELIS



2.303

EMENDAMENTO

Art. 2

dopo il comma 43 inserire i seguenti commi:

43bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:

«7bis. Con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2012, i titolari di impianti alimentati da bioliquidi sostenibili di potenza installata pari o superiore a 1 MW, in esercizio al 31 dicembre 2012, operanti in assetto cogenerativo o collegati alla rete di trasmissione mediante reti interne di utenza, sistemi efficienti d'utenza o comunque direttamente collegati al servizio di utenze elettriche, possono optare, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. Il beneficio di cui al precedente è condizionato all'applicazione del coefficiente a un limite massimo di 6.500 MWh annui per MW installato. I soggetti interessati ad optare per il beneficio di cui al primo periodo del presente comma ne fanno richiesta al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) entro il 31 dicembre di ogni anno per averne diritto l'anno successivo autocertificando altresì il rispetto delle condizioni richieste. Il GSE emette nella quantità richiesta in base all'applicazione dei nuovi coefficienti i relativi certificati verdi con frequenza mensile.».

43ter. All'art. 19, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo 6 luglio 2012, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per i soli impianti a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza, che entrano in esercizio entro la data del 31 dicembre 2012, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2009.».

43quater. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il GSE emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dal precedente comma 43bis, nonché le modalità applicative di quanto previsto al precedente comma 43bis.

CONTINI, DE ANGELIS



2.304

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 2

Inserire infine il seguente comma:

43bis. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per il finanziamento delle attività del Museo Tattile Omero con sede in Ancona istituito con legge 25 novembre 1999, n. 452.

Conseguentemente

Alla copertura degli oneri derivanti dalla precedente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.

BALDASSARRI



2.305

EMENDAMENTO

Art. 2

Aggiungere infine i seguenti commi:

43bis. All'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, dopo la lettera sono inserite le seguenti:

«*e-bis*) per veicoli a trazione ibrida-elettrica ad alto rendimento: i veicoli delle tipologie di cui alla precedente lettera *e*), caratterizzati da prestazioni rendimento che in modalità di funzionamento "puro elettrico devono garantire una velocità raggiungibile non inferiore ai 70 chilometri orari, una accelerazione iniziale che permette il passaggio da 0 a 50 chilometri orari in meno di 6 secondi, e una autonomia non inferiore a 25 chilometri; l'autonomia complessiva del veicolo sfruttando sia la modalità elettrica sia quella endotermica non deve essere inferiore a 400 chilometri;

e-ter) per veicoli aziendali: i veicoli utilizzati da imprese e professionisti come beni strumentali per l'esercizio esclusivo dell'attività di impresa e dell'attività professionale con esclusione dei veicoli concessi a uso promiscuo.

43ter. All'articolo 17-*decies* del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: *(Incentivi per l'acquisto di veicoli e per la trasformazione di veicoli endotermici in veicoli a trazione ibrida-elettrica ad alto rendimento)*

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"*4-bis.* Alle imprese, ai professionisti agli enti privati e alle pubbliche amministrazioni proprietari di veicoli aziendali destinati al trasporto persone o beni con "peso totale a terra" non superiore a 2 tonnellate a pieno carico, o conduttori di pari veicoli aziendali in locazione finanziaria, già immatricolati ancorché già circolanti o in fase di dismissione e utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di impresa o professionale, che trasformano i veicoli stessi in veicoli a trazione ibrida-elettrica ad alto rendimento è riconosciuto per ciascun veicolo trasformato un contributo pari al:

a) 60% del costo di trasformazione, nel 2013 e 2014, fino a un tetto massimo di 5 mila euro, se le emissioni complessive di CO2 del veicolo trasformato non superano i 95 g/km;

b) 50% del costo di trasformazione, nel 2015, fino a un massimo di 3 mila 500 euro, se le emissioni complessive di CO2 del veicolo trasformato non superano i 95 g/km;

c) i tetti massimi dei contributi previsti alle precedenti lettere a) e b) sono ridotti di 1000 euro nel caso in cui le emissioni complessive di CO2 del veicolo trasformato sono superiori a 95 g/km ma comunque inferiori a 120 g/km;

d) Non spetta alcun contributo nel caso in cui le emissioni complessive di CO2 del veicolo trasformato sono superiori a 120 g/km;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il contributo è corrisposto dal venditore, o dall'impresa incaricata di eseguire il procedimento tecnico di trasformazione del veicolo, mediante compensazione con il prezzo di acquisto o di trasformazione. L'impresa costruttrice o importatrice di veicoli nuovi rimborsa al venditore l'importo del contributo".

4) al comma 6, le parole "Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e" sono sostituite dalle seguenti: "L'impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo e l'impresa incaricata di eseguire il procedimento tecnico di trasformazione del veicolo".

43quater. All'articolo 17-*undecies*, comma 2 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole "Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono così ripartite per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti parole "Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono così ripartite";


2) alla lettera a) le parole "15 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti parole "una quota del trenta per cento delle risorse del fondo", e le parole "le risorse medesime siano

- assegnate per una quota pari al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti parole "il 70 per cento di tale quota sia assegnata";
- 3) dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera: a-bis) una quota del trenta per cento delle risorse del fondo per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 4-bis, assicurando comunque che almeno il 50 per cento di tale quota sia assegnata alla trasformazione di veicoli delle amministrazioni pubbliche;
 - 4) alla lettera b) le parole "35 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "il quaranta per cento delle risorse del fondo".

43quinquies. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro due mesi dalla data di approvazione della presente legge stabilisce le modalità applicative delle norme di cui ai precedenti commi.

43sexies. L'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 17-decies del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 avviene, secondo le percentuali stabilite, nei limiti delle risorse complessive del "fondo per l'erogazione degli incentivi" di cui all'articolo 17-undecies del medesimo decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 che ancora residuano alla data di approvazione della presente legge, e comunque in misura non superiore alle risorse inizialmente previste pari a 50 milioni di euro per il 2013 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

GERMONTANI



7.306

A.S. N. 3584

EMENDAMENTO


ART. 2

All' art. 2 dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-bis

1. La dotazione già prevista nel fondo di cui al comma 1 dell'articolo articolo 4 bis della Legge 2 agosto 2011, n. 130, al fine di ottemperare alle finalità ivi previste, è iscritta nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e accantonata per l'anno 2013 in apposito capitolo di spesa.
2. Dall'attuazione del precedente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sen. Antonio d'Alì



7.307



A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-bis. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., le somme pari a 128 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, previste nel bilancio dello Stato, attribuiti a RFI in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti merci per ferrovia, sono trasferiti al fondo di cui all'articolo 43.

FILIPPI Marco



2.308

AS 3584

Art. 2

Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

«43-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "a piccole e medie imprese" sono aggiunte le seguenti "nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 106 del 12 luglio 2011"».

43-ter. Gli interventi di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono effettuati nell'ambito della disponibilità di cui all'articolo 39, comma 1, dello stesso decreto ».

Agostini, Latorre



2.309

EMENDAMENTO A.S. 3584

Articolo 2

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

<<43.bis: Dopo l'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserire il seguente:

Articolo 110 bis

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d'epoca nonchè di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria di cui al comma precedente le macchine agricole costruite entro l'anno 1990 ed iscritte nell'apposito registro istituito presso l'Ufficio meccanizzazione agricola di cui al comma 3, attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.
3. Presso l'Ufficio meccanizzazione agricola è istituito il registro Macchine agricole d'epoca (Maep)
4. Le macchine agricole d'epoca di cui al presente articolo sono esenti dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 110.

Conseguentemente,

Ai fini del funzionamento e armonizzazione delle disposizioni del presente articolo, il Ministro dei trasporti è delegato, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada 16 dicembre 1992, n. 495.>>

2.310

Sen. Vallardi

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



A.S. 3584

EMENDAMENTO ALL'AS 3584

Art. 2

Dopo il comma 43 inserire il seguente:

“43-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive ~~modificazioni, come prorogato~~ dall'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013.”

Vallardi,

Montani

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



2.311

EMENDAMENTO
ART. 2

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Tenuto conto del carattere di pubblica utilità del servizio ed al fine di assicurarne la massima diffusione, le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative di settore consentono l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto è consegnato sul dispositivo di comunicazione.»

VICARI

BONFRISCO

S. Vicari
B. Bonfrisco



2.312

MOTIVAZIONE

La modifica proposta è volta a chiarire che il costo del biglietto possa essere addebitato sul dispositivo di telecomunicazioni (credito telefonico/addebito in conto telefonico).

Diversamente con gli strumenti di pagamento in mobilità, che la disposizione intende incentivare, potrebbero intendersi solo quelli associati ad un conto bancario e/o a una carta di credito/carta di pagamento. Si segnala che in alcuni paesi europei quali Francia e Belgio la banca nazionale ha autorizzato gli operatori a compiere tali attività in deroga alla normativa comunitaria, proprio perché servizio di pubblica utilità, nonché veicolo volto ad agevolare la vita quotidiana del cittadino anche in funzione di una maggiore penetrazione dell'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici.

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

"43-bis. All'articolo 1818 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 le parole «su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti «tenuto conto del limite previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012» e all'articolo 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121 le parole: «dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto del limite previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012».

Negri

NEGRI, PERDUCA

7.313

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

"43-bis. Al comma 3 dell'articolo 30 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, le lettere a) e b) sono abrogate"

AGOSTINI, FILIPPI Marco, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Agostini

2.314

AS 3584

Art. 2

Emendamento

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente: "43-bis. Alla Parte II, paragrafo 1, sezione 4, dell'Allegato X alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte le seguenti lettere:

"h) residui organici costituiti da escrementi avicoli e cunicoli e materiale di lettiera a base vegetale";

i) frazione solida di materiale organico derivante da procedimenti di digestione anaerobica di biomasse agricole di origine vegetale e animale."."

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

Mongiello

2.315

AS 3584

Art. 2

Emendamento

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente: "43-bis. Al punto 5 della tabella A del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole *"oli vegetali non modificati chimicamente"* sono aggiunte le seguenti: *"impiegati a fini energetici o come carburanti"*;
- b) è aggiunto infine il seguente periodo: *«L'agevolazione relativa all'olio vegetale non modificato chimicamente è sempre concessa quando tale prodotto è impiegato come carburante a fini di autoconsumo da imprese agricole singole o associate, fermo restando il requisito della sostenibilità».*

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

Mangiello

2.316

AS 3584

Art. 2

Emendamento

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente: "43-bis. Alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera m) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: *"nonché i silos per i cereali"*;
- b) dopo la lettera v) è aggiunta la seguente: *"v-bis) Impianti di essiccazione di cereali, materiali vegetali e semi di potenza installata non superiore a 900.000 chilocalorie."*;
- c) dopo la lettera kk) è aggiunta la seguente lettera: *"ll) cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva"*.

62-ter. Alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo la lettera v), è aggiunta la seguente: *"v-bis): Impianti di essiccazione di cereali, materiali vegetali e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato."*;
- b) dopo la lettera oo) è aggiunta la seguente lettera: *"pp) cantine che trasformano fino a 1000 tonnellate l'anno di uva"*.

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

Mongiello

2.317

Emendamento

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente: "43-bis. Considerata l'urgente necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è così determinata, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

- a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: € 0,0062/Kg;
- b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: € 0,0060/Kg;
- c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: 0,0003//Kg;
- d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): € 0,0062/Kg.

*43-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 43-*quater*, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nel mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche ed integrazioni, con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura "contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto", anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.*

*43-*quater*. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:*

- a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;
- b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;
- c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;
- d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice.

43-*quinquies*. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche ed integrazioni. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica".

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 1.000;

2014: - 1.000;

2015: - 1.000.

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

Mongiello


2.318

2/2

A.S. 3584
Emendamento
Art. 2

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

"43-bis. Rientrano tra le attività connesse, di cui all'articolo 2135 del codice civile, le attività di fornitura di beni e servizi svolte da aziende faunistico-venatorie ed effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. Le Regioni e le Province autonome, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, con le caratteristiche indicate all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche aventi scopo di lucro."


MONGIELLO

2.319

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 43 aggiungere i seguenti:

"43-bis. Al decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 17-bis, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "*c) per veicoli, i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) e n), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1, M2 e M3 e N1 di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonché quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e i veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002;*"
- b) l'articolo 17-terdecies è sostituito dal seguente: "*Art. 17-terdecies - (Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti) - 1. "Per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1, M2, M3 ed N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli a trazione elettrica o ibrida, in attuazione del par. 2d e 2e dell'art. 17 bis, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. Al fine di meglio attuare una politica di anti-inquinamento attraverso la riqualificazione dei veicoli circolanti con anzianità superiore ai 7 anni della categoria M3 ad uso urbano o sub-urbano sono conseguentemente annullati i vincoli di anzianità dettati dalla circolare Ministeriale 68/77 del 08/11/1977."*

43-ter. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "*3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti, da emanare entro e non oltre il 10 febbraio 2013, norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I veicoli sui quali vengono installati i sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495."*



FERRANTE, DELLA SETA

2.320

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 43 aggiungere i seguenti commi:

"43-bis. Per finalità di contenimento della spesa pubblica, di risparmio di risorse energetiche, nonché di razionalizzazione e ammodernamento delle fonti di illuminazione in ambienti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da convergere, progressivamente e con sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione.

43-ter. Le iniziative di riqualificazione energetica degli impianti e dei sistemi d'illuminazione con l'implementazione di tecnologie innovative ad alta efficienza energetica sono individuate dall'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di seguito denominata Agenzia, che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua altresì le modalità di supporto tecnico-scientifico e di consulenza agli enti locali per la realizzazione di tali iniziative mediante ricorso a Società di Servizi Energetici (ESCO) e l'attivazione di accordi contrattuali denominati "finanziamento tramite terzi", allo scopo di recuperare l'investimento effettuato e di remunerare il capitale investito in proporzione e in base al risparmio derivante dal progetto, senza oneri per gli enti locali e per il bilancio dello Stato.

43-quater. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia definisce i requisiti essenziali di sistemi intelligenti di controllo, diagnostica e monitoraggio da installare nei nuovi impianti in funzione delle diverse ore del giorno, delle stagioni, delle condizioni climatiche e del grado di funzionalità degli impianti nonché i requisiti essenziali dei sistemi informatici utili per conseguire i più elevati livelli di efficienza illuminotecnica, energetica ed economica. L'Agenzia provvede inoltre a individuare i criteri per la diagnosi energetica prima e dopo l'intervento, al fine di verificarne e valutarne i risultati ottenuti in termini di efficienza energetica e riduzione dei consumi. Gli oneri relativi ai sistemi di controllo e di diagnosi energetica sono compresi nel costo dell'investimento e finanziati con le medesime modalità.

43-quinquies. Al fine di adottare misure di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale le risorse rivenienti dal beneficio netto derivante dalla differenza, per ogni Comune, tra la vecchia e la nuova bolletta energetica e la quota di rimborso alla ESCO sono destinate all'installazione, nel medesimo Comune, di sistemi di illuminazione nei quartieri a rischio e nelle periferie disagiate.



DELLA SETA, FERRANTE

2-321

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente comma:

"43-bis: Per finalità di contenimento della spesa pubblica, di risparmio di risorse energetiche, nonché di razionalizzazione e ammodernamento delle fonti di illuminazione in ambienti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti standard tecnici di tali fonti di illuminazione e misure di moderazione del loro utilizzo fra i quali, in particolare, l'individuazione delle modalità di ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da convergere, progressivamente e con sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione."



FERRANTE, DELLA SETA

2.322

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 43 inserire il seguente:

"43-bis. Al fine di consentire il raggiungimento dell'obiettivo strategico di una progressiva decarbonizzazione del sistema elettrico nazionale attraverso un incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas adegua i propri provvedimenti in materia di accesso al sistema elettrico degli impianti alimentati a fonti rinnovabili, sulla base dei seguenti indirizzi:

a) sono adottate tutte le misure di semplificazione e adeguamento dei meccanismi di accesso al mercato elettrico necessarie a favorire una maggiore penetrazione della produzione da fonti rinnovabili, ivi incluse la previsione di maggiori sessioni di mercato, una maggior flessibilità nella correzione dei programmi di immissione e le previsioni di aggregazione di punti di immissione e prelievo per il miglioramento delle previsioni dei citati programmi di immissione;

b) gli eventuali oneri di sbilanciamento, applicati alle produzioni da fonti rinnovabili, tengono conto delle migliori tecniche disponibili adottabili dalle diverse tecnologie per fornire previsioni di immissione, e non sono applicati nel caso di adozione di tali tecniche;

c) eventuali modifiche dei provvedimenti adottati in materia di accesso alla rete elettrica degli impianti a fonti rinnovabili, ivi incluso il trattamento degli sbilanciamenti, che comportino variazione del trattamento economico, sono differenziate fra nuovi impianti e impianti in esercizio. Per tali ultimi le eventuali nuove disposizioni sono adottate in via differita secondo principi di gradualità progressività e previa analisi di impatto sulla sostenibilità di aggravii economici per investimenti già realizzati;

d) non sono previsti corrispettivi o oneri per l'erogazione del preventivo di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati presso utenze preesistenti in bassa tensione che non prevedano lavori di adeguamento delle linee elettriche e che dichiarino di non accedere ad alcuna forma di incentivazione tariffaria con esclusione dello scambio sul posto e del ritiro dedicato. Per tali impianti, inoltre, i corrispettivi amministrativi e gli oneri per l'accesso al sistema elettrico, ivi inclusi quelli per la connessione e per il ritiro dell'energia prodotta, non possono comunque superare l'1,5% del costo indicativo di realizzazione di tali impianti, comunicato e aggiornato dalla medesima Autorità, sentito il GSE;

e) sono semplificati i modelli di richiesta di connessione proposti dai gestori di rete, con particolare riguardo agli impianti di cui alla lettera d). In particolare, l'Autorità tiene conto che i gestori di rete, in quanto erogatori di pubblici servizi, devono adeguarsi a quanto stabilito dal DPR n. 445 del 2000 e successive modificazioni, con particolare riguardo alle disposizioni dell'articolo 43, comma 1.

Ferrante

FERRANTE, DELLA SETA

2.3.23

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 43 inserire il seguente:

«43-bis. Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas è approvato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un modello unico semplificato da utilizzare per l'autorizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici per cui è prevista la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 28 del 2011.. Il modello di cui al presente comma è redatto con lo scopo di minimizzare gli oneri amministrativi, tenendo conto di quanto stabilito dal DPR n. 445 del 2000, e successive modifiche, in materia di rapporto con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, ivi inclusi i gestori di rete e il GSE. Il suddetto modello contiene, in particolare, tutte le informazioni necessarie:

- a) per la realizzazione delle opere in edilizia libera con le modalità e alle condizioni richiamate dal citato articolo 6, comma 11, del Decreto Legislativo n. 28 del 2011;
- b) affinché il gestore di rete proceda alla connessione alla rete nel rispetto delle disposizioni in materia dettate dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- c) per l'eventuale richiesta di servizi erogati dal GSE quali scambio sul posto o ritiro dedicato.

3. Ogni atto, richiesta, domanda comunque denominati adottati dai Comuni, dai gestori di rete o dal GSE è conseguentemente sostituito dal predette modello.»



DELLA SETA, FERRANTE

7.324

Emendamento

43

Dopo il comma ~~62~~, aggiungere il seguente: "43-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte quinta, la lettera z) è sostituita dalla seguente:

“z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi effettivamente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

<i>Categoria animale e tipologia di allevamento</i>	<i>N° capi</i>
<i>Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)</i>	<i>Meno di 400</i>
<i>Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)</i>	<i>Meno di 600</i>
<i>Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)</i>	<i>Meno di 600</i>
<i>Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)</i>	<i>Meno di 600</i>
<i>Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)</i>	<i>Meno di 2.500</i>
<i>Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento</i>	<i>Meno di 750</i>
<i>Suini: accrescimento/ingrasso</i>	<i>Meno di 2.000</i>
<i>Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)</i>	<i>Meno di 4.000</i>
<i>Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)</i>	<i>Meno di 40.000</i>
<i>Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)</i>	<i>Meno di 40.000</i>
<i>Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)</i>	<i>Meno di 40.000</i>
<i>Altro pollame</i>	<i>Meno di 40.000</i>
<i>Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)</i>	<i>Meno di 40.000</i>
<i>Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)</i>	<i>Meno di 40.000</i>
<i>Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)</i>	<i>Meno di 40.000</i>
<i>Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5</i>	<i>Meno di</i>

2.325

<i>kg/capo)</i>	<i>80.000</i>
<i>Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)</i>	<i>Meno di 80.000</i>
<i>Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)</i>	<i>Meno di 500</i>
<i>Struzzi</i>	<i>Meno di 1.500</i>

b) alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta, la tabella di cui alla lettera nn) è soppressa."

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

Mongiello

2.325

2/2

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

"43-bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

43-quater. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, posseduti direttamente o attraverso società controllate anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.


43-quinquies. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

43-sexies. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero.

43-septies. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2012, la Cassa Depositi e Prestiti SpA stipula con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione della provvista finanziaria necessaria a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

43-octies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 95, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 95."

ARMATO, SERAFINI ANNA, ANDRIA, CARLONI



2.326

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

"43-bis. All'articolo 1 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni in legge 16 luglio 2012, n. 103, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Alle cooperative di giornalisti di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo possono partecipare anche enti privati, nonché persone fisiche, in qualità di soci sovventori. Tali soci sono esclusi dal diritti patrimoniali nel periodo di accesso ai contributi e nei successivi dieci anni."

VITA



2.327

A.S. 3584
Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

"43-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello percepito per i contributi attinenti all'anno 2010."

43-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 43-bis, valutato nel limite massimo di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede con l'applicazione dei commi 43-quater e 43-quinquies.

43-quater. L'onere per il rimborso alla società Poste Italiana Spa dei ratei dovuti ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250.

43-quinquies. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi."

VITA, BUTTI, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,
MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, SOLIANI





2.328

EMENDAMENTO
Articolo 2

Al comma 43 aggiungere infine le seguenti parole:

<<All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto il seguente comma: "11 bis. I Comuni costituenti le Città Metropolitane devono provvedere, entro il 31 dicembre 2013, alla riorganizzazione o all'accorpamento delle proprie società strumentali, operanti in regime in house providing, che svolgono attività di produzione di servizi a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l'ente di riferimento, strettamente necessari per il perseguimento delle sue finalità istituzionali e intesi come prestazioni erogate direttamente in favore dell'ente medesimo. I bilanci delle società riorganizzate o accorpate, di cui al presente comma sono iscritti nei bilanci consolidati dei rispettivi Comuni." >>

Sen. Andrea FLUITERO



2.329

Emendamento**Articolo 2**

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

"43.bis. A decorrere dall'anno 2012, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 43. *quater*.

43. *ter*. All'individuazione dei progetti di cui al comma 43. *quater*., si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

43. *quater*. Il decreto di cui al comma 43. *ter* provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 43.bis, al finanziamento in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie:

- a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;
- b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;
- c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;
- d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché per l'agricoltura di montagna;
- e) sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna;
- f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;
- g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti montani;
- h) incentivi finalizzati alle attività ed ai progetti delle seguenti istituzioni:
 1. Club alpino italiano (CAI),
 2. Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS)
 3. Collegio nazionale delle guide alpine italiane
 4. Collegio nazionale dei maestri di sci;

43. *quinqüies*. Hanno prioritari nell'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 3 i progetti presentati dai comuni montani ove si registrano carenze dei servizi di cui

alle lettere a), b) e c) del medesimo comma e i progetti presentati dalle unioni di comuni montani che complessivamente superano i 5.000 abitanti.

43.sexies. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

43.septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sen. Valter Zanetta

Zanetta



(MERCATALI)

(PEGORER)

(RUSCONI)

Hoek
[Signature]
[Signature]

2-330

2/2

Motivazione

Con il presente emendamento si istituisce il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, da destinare al finanziamento delle agevolazioni in favore di comuni montani rientranti in determinate tipologie di progetti.

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

"43.bis. All'articolo 10 del D.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176, il comma 3 è soppresso."

Sen. Valter Zanetta



2.331

Motivazione

Il presente emendamento intende sopprimere il comma 3, dell'articolo 10, del D.Lgs. 8-10-2011 n. 176, recante "Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali", allo scopo di eliminare il divieto di attribuire denominazioni diverse alla stessa acqua minerale naturale.


In effetti, si ritiene tale divieto troppo stringente tenendo conto che in molti paesi europei è già consentito imbottigliare la stessa acqua con due denominazioni commerciali differenti.

Emendamento**Articolo 2**

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

"43.bis. Al fine di intervenire per la ricostruzione di Villa Taranto a seguito degli eventi atmosferici eccezionali avvenuti nel mese di agosto 2012, sono destinati 5 milioni di euro all'Ente Giardini Botanici Villa Taranto per l'anno 2012. Conseguentemente, ridurre di pari importo lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze."

Sen. Valter Zanetta



2.332

Motivazione

In data 25 agosto 2012, come noto, una violenta tromba d'aria ha colpito il territorio del Verbano-Cusio-Ossola (VCO) causando ingenti danni a strutture pubbliche e private. Le zone maggiormente colpite sono comprese nei comuni di Verbania, Baveno e Ghiffa, e risultano particolarmente danneggiati il patrimonio botanico del parco di "Villa Taranto" nonché le strutture al suo interno, compresa la sede della Prefettura. La villa che si trova all'interno dei giardini è sede della Prefettura del Verbano-Cusio-Ossola dal 1996, e nel passato la stessa, è stata sede di incontri internazionali promossi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attualmente la gestione dei giardini è affidata all'Ente giardini botanici villa Taranto.

Considerato che da una prima stima i danni causati ai giardini di villa Taranto risultano particolarmente gravosi: la furia del vento, infatti, ha abbattuto circa 350 piante, che costituiscono il 30 per cento degli alberi presenti, e danneggiato parecchie infrastrutture e che il giardino botanico di Villa Taranto è uno dei più rinomati e conosciuti nel mondo, attira annualmente circa 160.000 visitatori dall'Italia e dall'estero ed è centrale nel settore turistico del lago Maggiore per ciò che riguarda il circuito delle ville storiche e dei parchi del territorio, il presente emendamento intende finanziare la ricostruzione della Villa destinando 5 milioni di euro all'Ente Giardini Botanici Villa Taranto.

Emendamento**Articolo 2**

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

"43.bis. I proventi derivanti dall'applicazione e gestione del sovracanone, previsti dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 1953, n. 959, da parte dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano che sono destinati al finanziamento dei Comuni non vengono conteggiati ai fini dell'applicazione del patto di stabilità.

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro in via permanente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.";

Sen. Valter Zanetta



2.333

Motivazione

Il presente emendamento intende escludere i proventi derivanti dall'applicazione e gestione del sovracanone, previsto dall'art.1 legge ~~959/1953~~, dal Patto di stabilità.

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

43-bis. All'articolo 1, comma 4 alla lettera c) del decreto 5 luglio 2012, recante: "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" sostituire le parole: "entro il 31 dicembre 2012" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2013"

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 12.000;

2014: - 0;

2015: - 0.

BUBBICO, MERCATALI

Bubbico

2.334

Emendamento**Articolo 2**

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

"43.bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracaroni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2013, a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato".

Sen. Valter Zanetta



2.335

Motivazione

Con il presente emendamento si intende estendere la concessione dei sovracanonici idroelettrici, previsti dall'art. 1 della legge 959/1953, per tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 Kw, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato. L'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

Emendamento**Articolo 2**

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

"43.bis. All'articolo 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "entro il 30 novembre", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2013".

Sen. Valter Zanetta



7.336

RELAZIONE

La norma attualmente stabilisce l'obbligo di presentare, entro il 30 novembre 2012, gli atti di aggiornamento al catasto edilizio urbano, per i fabbricati rurali iscritti al solo catasto terreni. In questi mesi, come noto, si è verificato un forte afflusso presso gli Uffici dell'ex Agenzia del Territorio, ora Agenzia delle Entrate, per la regolarizzazione dei fabbricati rurali, con conseguente recupero di gettito fiscale; la proroga del termine, al 30 giugno 2012, dovrebbe consentire, a chi ancora non ha adempiuto, di procedere alla regolarizzazione catastale, con la presentazione degli atti di aggiornamento previsti, considerato l'elevato numero di fabbricati ancora da regolarizzare. La suddetta proroga non modifica l'effetto fiscale delle predette dichiarazioni, che decorre dal 1° gennaio 2012, in quanto il contribuente, sulla base dell'art. 13, comma 14-*quater*, del decreto legge 6 dicembre 2012, n. 201, è tenuto comunque a corrispondere l'imposta municipale propria, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte al catasto. Si riportano di seguito, per pronto riferimento, i riferimenti normativi.

Emendamento**Art. 2**

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

"43-*bis*. Al fine di armonizzare alla legislazione europea la normativa nazionale in materia di mobilità sostenibile e di qualità dell'aria, all'allegato I del decreto interministeriale emanato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità del 5 febbraio 1996, al punto 3), dopo il capoverso 3.3), inserire il seguente: "3.4. Per i veicoli alimentati a gasolio-CNG o gasolio-GPL, omologati ai sensi della circolare 220/M3/C2 del 14 febbraio 2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, le verifiche debbono essere effettuate con la miscela dei due carburanti al fine di verificare una riduzione pari almeno al 30% delle emissioni di particolato.".

Sen. Valter Zanetta



2.337



Motivazione

Sarà fondamentale, nei prossimi anni, il sostegno da parte dello Stato alla domanda di riconversione a sistemi GPL e Metano, ed in generale a sistemi che rendano questo tipo di trasporto compatibile con i parametri europei sempre più stringenti in materia di emissioni, in particolare per le flotte di autoveicoli destinati al trasporto pubblico locale.


L'attuale normativa Euro 5 e la futura normativa Euro 6 riconoscono in ambito Heavy Duty le emissioni di PM10 quali parametri che definiscono le emissioni inquinanti, al pari della CO₂. Ciò non accade con le normative precedenti, per cui si evidenzia un paradosso. Basti ricordare le sanzioni comminate dalla Comunità Europea all'Italia, relativamente allo sfioramento ripetuto di emissioni di particolato in molte aree urbane, considerando anche i costi sociali delle patologie derivanti dalla respirazione di polveri sottili. Buona parte di queste emissioni sono causate dal traffico veicolare. La tecnologia dual fuel gasolio-metano riduce all'origine tali emissioni, e quindi dovrebbe rientrare nel perimetro (veicoli elettrici, ibridi, alimentati a gpl o metano) che già oggi il legislatore prenderebbe automaticamente in considerazione, in caso di provvedimenti orientati a favorire la mobilità ecologica. Ecco perché si evidenzia l'esigenza di andare oltre alle sole emissioni di CO₂, nella valutazione ecologica delle tecnologie a disposizione. Si chiede, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, che si tenga conto di questa nuova tecnologia, aggiungendo le emissioni di particolato ai parametri che determinano il contributo green della tecnologia stessa. Inoltre, data l'assenza di un quadro regolatorio europeo riguardante le conversioni diesel-metano o diesel-GPL, l'Italia ha la possibilità di essere driver di un'alternativa visione della mobilità e di diventare modello "best practice" da replicare in Europa.

Emendamento**Articolo 2**

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

"43.bis. All'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «In ogni caso l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio dei comuni montani, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'amministrazione individuata ai sensi del quarto periodo ».

Sen. Valter Zanetta



2.338

Motivazione

Con il presente emendamento si intende introdurre la facoltà ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio dei comuni montani, di derogare all'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di aderire al gestore unico del servizio idrico integrato, a condizione che gli stessi comuni gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'amministrazione individuata ai sensi della normativa vigente.

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

"43.bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della *legge 23 dicembre 2009, n. 191*, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2013. "

dicembre

Sen. Valter Zanetta



2339

Motivazione

Con il presente emendamento si intende prorogare il termine previsto dal comma 186.bis che sopprime le Autorità d'ambito territoriale di cui agli *articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e successive modificazioni.

Emendamento**Articolo 2**

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

"43.bis. All'articolo 37, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, comma 4, lettera a), capoverso 1), dopo le parole: "dalla pianificazione idrica", aggiungere le seguenti: "Nel medesimo bando di gara sono infine precisati, l'entità degli oneri di urbanizzazione primari e secondari da corrispondere ai comuni su cui insistono gli impianti di derivazione e produzione oggetto della concessione";
- b) al comma 4, lettera a), capoverso 1), le parole: " da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari," , sono sostituite dalle seguenti: "trentennale";
- c) al comma 6, dopo le parole: "costo storico rivalutato," , aggiungere le seguenti: "relativamente agli investimenti successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79, e successive modificazioni," ;
- d) al comma 7, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: "Con lo stesso decreto sono fissate le modalità tramite le quali le regioni e le province autonome destinano una percentuale di valore non inferiore al 20 per cento del canone di concessione pattuito alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali, con riferimento ai punti di fornitura localizzati nel territorio del comune o dell'unione dei comuni ove insiste l'impianto oggetto di concessione".

Sen. Valter Zanetta



2.340

Motivazione


Il presente emendamento intende introdurre una serie di modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico".

Emendamento**Articolo 2**

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

"43.bis. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003 n. 368 e le relative spese di parte corrente e in conto capitale non sono conteggiate per l'anno 2012 ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 88 della legge 13 dicembre 2010 n. 220. All'onere derivante dall'attuazione della presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, previsto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito «Fondo speciale» di parte corrente (tabella A), in corrispondenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

Sen. Valter Zanetta



2.341

Motivazione


Il presente emendamento intende riproporre per l'anno corrente la previsione, inserita come osservazione nel parere approvato dalla 10° Commissione, relativo all'Atto Governo n. 333 recante *"Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, concernente la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico"*, riguardante l'esenzione dei vincoli derivanti dal Patto di Stabilità interno per i Comuni e le Province, in misura equivalente all'importo dei benefici compensativi ad essi corrisposti in ragione di tale localizzazione, nel cui territorio sono localizzati impianti nucleari, combustibile nucleare o di stoccaggio. Con tale proposta, in effetti, si chiedeva per l'anno 2011, l'esclusione dell'applicazione del patto di stabilità applicato ad alcuni enti locali (5 comuni su 9 interessati dalla norma e relative province), delle misure di compensazione territoriale erogate, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. A tale proposito si fa presente che, il contributo (circa 12 milioni di euro annui in totale) è assegnato annualmente con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ISPRA, ed è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto. Le misurazioni e le stime previste dalla procedura ai fini della ripartizione equa di tali compensazioni territoriali, comportano inevitabilmente uno sfalsamento di due anni dell'assegnazione delle risorse agli enti locali, rispetto all'anno di riferimento; ad esempio, nel mese di dicembre 2010 verrà assegnato il contributo 2008 e tale slittamento temporale dell'assegnazione delle risorse comporta seri problemi agli enti locali ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno. Il patto di stabilità applicato agli enti locali vincola i comuni al rispetto di determinati parametri al fine di limitare le spese, impedendo, in pratica l'investimento di tali risorse in opere utili per la collettività; ciò rende indispensabile escludere dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità, per i suddetti enti locali sedi di servitù nucleari, le risorse attribuite ai sensi del decreto-legge n. 314 del 2003 ed accreditate agli stessi a partire dall'esercizio 2008, fino al momento del loro effettivo utilizzo. Sul punto il Governo ha accolto l'Ordine del Giorno G/2464/71/5 CAGNIN, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI (5 Commissione permanente del Senato) in sede di revisione delle norme sul patto di stabilità interno.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

“Art. 2-bis
(Proroga termini di disposizioni legislative)

1. All'articolo 8, comma 30, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole “entro la data del 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti “entro la data del 30 giugno 2013”.
2. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è prorogato al 30 giugno 2013.
3. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è prorogato al 30 giugno 2013 ed allo stesso comma sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole “nell'anno 2009 e nell'anno 2010” sono sostituite dalle seguenti “negli anni 2009, 2010 e 2011”;
 - b) le parole “commi 9-bis, 13, e 14” sono sostituite dalle seguenti commi “9-bis, 13, 13-bis e 14”.
4. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è prorogato al 30 giugno 2013.
5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi del presente articolo.
6. Le proroghe di termini di cui al comma 5 sono disposte previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati.

2.0.1

I RELATORI


1/2

Relazione illustrativa

Con la presente norma si intende prorogare al 30 giugno 2013 alcuni termini previsti da disposizioni legislative in materia di stabilità del sistema creditizio e di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni. Nel contempo si prevede che, ove si ritenesse necessario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari, si possa disporre un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013.

La proroga termini di cui al **comma 1** fa riferimento alla disciplina introdotta dall'articolo 8, comma 30, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per i finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia e garantiti da pegno o cessione di credito.

Tale disciplina prevede, limitatamente ai contratti di garanzia a favore della Banca d'Italia stipulati entro il 31 dicembre 2012, una deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi, stabiliti dagli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e dall'articolo 3, comma 1-*bis* del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.170, considerando, a tal fine, sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia; stabilisce, inoltre, che la garanzia prestata è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell'articolo 67, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 che già esclude la revocatoria stessa nei confronti dell'istituto di emissione.

Al fine di continuare a perseguire l'obiettivo di incentivare e semplificare le modalità per la prestazione di finanziamenti da parte della Banca d'Italia a banche per esigenze di liquidità, garantendo la stabilità del sistema finanziario, la presente norma intende prorogare l'applicazione della suesposta disciplina ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro il 31 dicembre 2013.

In merito ai **commi da 2, 3 e 4** si rappresenta quanto segue.

Gli interventi di riduzione delle dotazioni organiche, previsti dalle recenti misure di contenimento e revisione della spesa pubblica, hanno determinato, anche in termini sanzionatori, nelle more dell'adozione dei relativi provvedimenti, un'impossibilità, da parte di alcune amministrazioni interessate, di utilizzare nell'anno 2012 le risorse finanziarie dedicate alle assunzioni, nell'ambito delle rispettive facoltà. In relazione a ciò, al fine di consentire l'utilizzo delle predette risorse nell'anno 2013 si interviene con le seguenti proroghe di termini:

- il **comma 2** ha la finalità di prorogare di un altro anno la possibilità di utilizzare il budget relativo alle assunzioni per alcune amministrazioni centrali (Ministeri, agenzie, enti pubblici non economici ed enti pubblici di ricerca) calcolato sulla base delle cessazioni relative all'anno 2008;
- il **comma 3** tende a prorogare di un altro anno la possibilità di utilizzare il budget relativo alle assunzioni delle predette amministrazioni centrali, nonché dei Corpi di polizia e delle Università, calcolato sulla base delle cessazioni relative agli anni 2009 e 2010, aggiungendo poi una nuova proroga, con le medesime finalità, per le cessazioni relative all'anno 2011, e con un aggiornamento del quadro normativo di riferimento per quanto riguarda le Università;
- il **comma 4** consente di prorogare di un altro anno l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per le amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Atto Senato n. 3584

Emendamento

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2 bis


(Promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane)

Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro.

Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale del 15 febbraio 2011, emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede l'utilizzo delle risorse disponibili iscritte in conto residui di cui all'art.1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A tal fine, sono versati 10 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, al capitolo 2535 – "FONDO DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE", dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 2013.

SEN. MILANA



2.0.2

Atto Senato n. 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:



ART. 2 bis

(promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane)

Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro.

Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale del 15 febbraio 2011, emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede l'utilizzo delle risorse disponibili iscritte in conto residui di cui all'art.1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A tal fine, sono versati 10 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, al capitolo 2535 – "FONDO DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE", dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 2013.

Pichetto Frattini *Pichetto Frattini*
2.0.3

A.S. 3584

Emendamento

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Promozione e internalizzazione delle imprese italiane)

1. Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale preordinata all'erogazione delle agevolazioni di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46. A tal fine la somma di 10 milioni di euro è versata dalla predetta contabilità all'entrata dello Stato per essere riassegnata nel medesimo importo ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del ministero dello Sviluppo economico.

SEN. MILANA



2.0.4

A.S. 3584

Emendamento

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2 bis

(Promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane)

(promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale preordinata all'erogazione delle agevolazioni di cui all'art.14 della legge 17 febbraio 1982 n.46. A tal fine la somma di 10 ml di euro è versata dalla predetta contabilità all'entrata dello Stato per essere riassegnata nel medesimo importo ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

AGOSTINI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Agostini

2. 0. 5

Atto Senato n. 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2 bis

(promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale preordinata all'erogazione delle agevolazioni di cui all'art.14 della legge 17 febbraio 1982 n.46. A tal fine la somma di 10 ml di euro è versata dalla predetta contabilità all'entrata dello Stato per essere riassegnata nel medesimo importo ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

Pichetto Fratin

Pichetto Fratin

2.0.6



Atto Senato n. 3584


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2 bis

(promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per l'anno 2013, di cui al comma 1 dell'art.17-undecies del decreto legge 22-6-2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n.134.
3. Al comma 2, lett. b), dell'art17-undecies del decreto legge 22-6-2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole "35" sono sostituite dalle parole "25".



2.0.7

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2 bis

(Promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per l'anno 2013, di cui al comma 1 dell'art.17-undecies del decreto legge 22-6-2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n.134.
3. Al comma 2, lett. b), dell'art17-undecies del decreto legge 22-6-2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole "35" sono sostituite dalle parole "25".

AGOSTINI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Agostini

2.0.8

DOPO L'ARTICOLO 2
SEGUENTI:

AGGIUNGERE IL

~~Articolo aggiuntivo~~

"ART. 2-bis

(Trasferimento alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del bene denominato "Castello di Udine")

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con lo stanziamento di euro 130.000 annui a decorrere dall'anno 2013, finalizzato a consentire il trasferimento alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del bene denominato "Castello di Udine".

Aquilino (LONNA)



2.0.9

Emendamento**Art. 3**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio.»".

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 35.100.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente relativo al "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sen. Valtor Zanetta



2.0.10

Motivazione

Con l'emendamento accluso, si propone l'esclusione dall'IMU:

- dei fabbricati costruiti per la vendita per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori,
- delle aree edificabili in corso di edificazione, o comunque oggetto di progetti immobiliari in via di sviluppo.



Emendamento

ART. 2

~~Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)~~


DOPO L'ARTICOLO 2, AGGIUNGERE IL SEGUENTE:

~~Aggiungere il seguente articolo:~~ ART. 2- bis.

All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:

11-bis . Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 13 del comma 11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il comma 17 del medesimo articolo non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio.

Sen. Tomaso Zanoletti



2.0.11

10

Emendamento

~~"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)~~

DOPO L'ARTICOLO 2, AGGIUNGERE IL SEGUENTE

~~Aggiungere il seguente articolo:~~

ART. 2 bis

All'articolo 13 del decreto legge 201 del 2011, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti commi:

"Comma 11bis. Dall'anno 2013 si applicano le seguenti disposizioni:


- a) è abrogata la riserva statale sul gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 11, ad eccezione di quanto previsto dal comma 11 ter.
- b) Dall'anno 2013 una percentuale del gettito IMU di ad aliquota base, calcolato in riferimento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, da determinarsi previo accordo in sede di conferenza stato città ed autonomie locali, è devoluta al Fondo perequativo comunale istituito presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 13 della legge n.42 del 2009.
- c) Il fondo di cui alla lettera b) assicura il finanziamento delle funzioni fondamentali e la perequazione delle capacità fiscali in applicazione dei principi contenuti nella legge 42 del 2009; fino alla piena individuazione dei fabbisogni standard, la spesa per funzioni fondamentali è garantita in riferimento ai livelli attuali ed ai dati disponibili.
- d) In ogni caso la dotazione di risorse ad aliquota base, per singolo comune, deve variare gradualmente, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria.
- e) Le quote assegnate a ciascun comune sono individuate attraverso apposito accordo da definire presso la conferenza stato città ed autonomie locali entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno precedente e recepito da un decreto del ministero dell'interno da emanarsi, sentito il ministero dell'economia, entro il 30 novembre. Per l'anno 2013 tali termini sono prorogati di 120 giorni.

Comma 11ter. Sugli immobili classificati nelle categorie catastali del gruppo D l'imposta municipale propria si applica secondo le seguenti disposizioni:

- a) l'aliquota di base dell'imposta riservata allo Stato è pari allo xxx per cento; al gettito derivante da questa fattispecie non si applica il comma 11-bis;
- b) l'aliquota di base dell'imposta riservata al comune è pari allo xxx per cento; il comune può modificare l'aliquota stessa, in aumento fino allo xxx per cento e in diminuzione fino all'annullamento;
- c) per tutti gli altri aspetti si applica la disciplina di cui al presente articolo.

2.0.12

Sen. Tomaso Zanoletti



**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO
(LEGGE DI STABILITA' 2013)
EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

ART. 2

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

1. All'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

«9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa sui rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o della Tariffa di igiene urbana prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Restano ferme le procedure di interscambio informativo tra i comuni e l'Agenzia del territorio di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9-bis. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del comma 13-bis, viene effettuata con decreto del ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto dell'Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio. »

9-ter. A decorrere dall'anno successivo all'emanazione del provvedimento di cui al comma 9-quater, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable. I comuni adottano le più idonee forme di comunicazione ai contribuenti delle nuove superfici imponibili.

9-quater. Con provvedimento del direttore dell' Agenzia del territorio, da emanarsi previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 dicembre 2014, viene certificato l' avvenuto allineamento dei dati catastali con le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica esterna ed interna di ciascun comune. Al fine di assicurare il massimo possibile allineamento degli archivi catastali con le predette informazioni, l' Agenzia del territorio pubblica entro il 31 marzo 2013 gli elenchi relativi a ciascun comune delle unità immobiliari ordinarie, con i rispettivi intestatari catastali, per le quali non siano disponibili le planimetrie. Gli intestatari catastali provvedono, anche su richiesta del comune, a presentare all' ufficio provinciale dell' Agenzia del territorio la planimetria catastale mancante del relativo immobile, sulla base si di procedure semplificate disposte con apposito provvedimento del direttore dell' Agenzia del territorio. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter, per le residue unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l' Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. In tali casi il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell' articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall' articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. »

Conseguentemente, dopo il comma 40 dell' articolo 3, inserire il seguente comma:

"40-bis. All' articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;
- alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;
- alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;
- alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;
- alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento."

2.0.13

SEN. MUSSO

SEN. GUSTAVINO

Emendamento

~~"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)~~

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente

~~Aggiungere il seguente articolo:~~

1. All'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

«9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa sui rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o della Tariffa di igiene urbana prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Restano ferme le procedure di interscambio informativo tra i comuni e l'Agenzia del territorio di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9-bis. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del comma 13-bis, viene effettuata con decreto del ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto dell'Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio. »


9-ter. A decorrere dall'anno successivo all'emanazione del provvedimento di cui al comma 9-quater, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. I comuni adottano le più idonee forme di comunicazione ai contribuenti delle nuove superfici imponibili.

2.0. 124

4 1/2

9-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanarsi previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 dicembre 2014, viene certificato l'avvenuto allineamento dei dati catastali con le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica esterna ed interna di ciascun comune. Al fine di assicurare il massimo possibile allineamento degli archivi catastali con le predette informazioni, l'Agenzia del territorio pubblica entro il 31 marzo 2013 gli elenchi relativi a ciascun comune delle unità immobiliari ordinarie, con i rispettivi intestatari catastali, per le quali non siano disponibili le planimetrie. Gli intestatari catastali provvedono, anche su richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale mancante del relativo immobile, sulla base di procedure semplificate disposte con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter, per le residue unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. In tali casi il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. »

Sen. Tomaso Zanoletti



2.0.14

A.S. 3584

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO
(LEGGE DI STABILITA' 2013)
EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

ART. 2

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 2- bis.

1. I commi 35 e 36 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:

"35. Al fine di assicurare l'efficienza nella gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nonché di rafforzare il ciclo di gestione dei rifiuti anche sotto il profilo del suo corretto finanziamento, il comune può affidare la gestione e la riscossione del tributo al soggetto affidatario del servizio di igiene urbana, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disponendo altresì che al medesimo soggetto resti devoluto il gettito della componente relativa alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Il riversamento al comune delle somme incassate a titolo di componente relativa ai servizi indivisibili deve in ogni caso avvenire non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso.

36. Nelle more del riordino del sistema della riscossione degli enti locali, nel caso di affidamento, anche disgiunto, dell'accertamento e della riscossione del tributo ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri, 1), 2) e 4), il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi deve essere versato esclusivamente al comune, che è tenuto ad assicurare le forme più idonee per il tempestivo pagamento degli aggi o compensi spettanti al soggetto affidatario della gestione dell'entrata. Il Comune è altresì tenuto ad assicurare che il gettito della componente del tributo relativa ai rifiuti sia destinato tempestivamente al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti.

36-bis. Il comune, o il soggetto affidatario della gestione, previo gradimento del comune, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso."

2. Alla fine del comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo:

"In questo caso i comuni possono altresì affidare la gestione del tributo al soggetto di cui al comma 31 che provvede al riversamento delle somme incassate non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso. "

Conseguentemente, dopo il comma 40 dell'articolo 3, inserire il seguente comma:

2.0.1860

1/2 87

"40-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento."


SEN. MUSSO

SEN. GUSTAVINO



2.0.15

Emendamento

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

DOPO L'ARTICOLO 2, AGGIUNGERE IL SEGUENTE:

ART. 2-bis.

1. I commi 35 e 36 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono sostituiti dai seguenti:

"35. Al fine di assicurare l'efficienza nella gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nonché di rafforzare il ciclo di gestione dei rifiuti anche sotto il profilo del suo corretto finanziamento, il comune può affidare la gestione e la riscossione del tributo al soggetto affidatario del servizio di igiene urbana, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disponendo altresì che al medesimo soggetto resti devoluto il gettito della componente relativa alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Il riversamento al comune delle somme incassate a titolo di componente relativa ai servizi indivisibili deve in ogni caso avvenire non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso.

36. Nelle more del riordino del sistema della riscossione degli enti locali, nel caso di affidamento, anche disgiunto, dell'accertamento e della riscossione del tributo ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri, 1), 2) e 4), il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi deve essere versato esclusivamente al comune, che è tenuto ad assicurare le forme più idonee per il tempestivo pagamento degli aggi o compensi spettanti al soggetto affidatario della gestione dell'entrata. Il Comune è altresì tenuto ad assicurare che il gettito della componente del tributo relativa ai rifiuti sia destinato tempestivamente al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti.

36-bis. Il comune, o il soggetto affidatario della gestione, previo gradimento del comune, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso."

2. Alla fine del comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo:

"In questo caso i comuni possono altresì affidare la gestione del tributo al soggetto di cui al comma 31 che provvede al riversamento delle somme incassate non oltre il quinto giorno lavorativo successivo all'incasso."

2.0.16

Sen. Tomaso Zanoletti



Emendamento ART. 2

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)"

DOPO L'ARTICOLO, AGGIUNGERE IL SEGUENTE:


Aggiungere il seguente articolo: →

ART. 2-bis.

Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 i Comuni che hanno avviato procedura ad evidenza pubblica per la dismissione di proprie quote in società partecipate ad hanno espletato procedure di aggiudicazione possono computare le somme accertate in termini di competenza a condizione che la riscossione avvenga entro il 28 febbraio 2013.

Le riscossioni relative alle procedure di cui al comma precedente, non sono computate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Sen. Tomaso Zanoletti



2.0.17

11

Emendamento

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)»

Dopo l'ARTICOLO 2, AGGIUNGERE
IL SEGUENTE:

Da inserire:

ART. 2-bis

“Le somme stanziare dagli enti territoriali destinate esclusivamente all’assolvimento del diritto dovere all’istruzione formazione di cui alla legge del 28 marzo 2003, n. 53, al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, alla legge 27 dicembre 2006, n.296 non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.”

Senatore Tomaso Zanoletti



2.0.18

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Istituzione della zona franca per lo sviluppo e la legalità nel territorio di Taranto)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituita una zona franca per lo sviluppo e la legalità, di seguito denominata «zona franca», ubicata nella città di Taranto.
2. Alla delimitazione della zona franca si provvede, acquisito il parere del consorzio di cui al comma 21, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il territorio di cui al presente articolo è costituito in zona franca fino al termine del decimo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'applicazione delle disposizioni della presente legge è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Le imprese sono autorizzate dal Ministro dell'interno a realizzare le proprie attività nella zona franca.
6. Le autorizzazioni di cui al comma 5 sono rilasciate dal Ministro dell'interno il quale stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, i requisiti delle imprese ai quali le autorizzazioni stesse devono essere subordinate.
7. Il Ministro dell'interno attiva tutte le misure di sua competenza, sulla base di uno specifico piano per la tutela della legalità nella zona franca da adottare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per intensificare le attività informative e investigative nel settore degli investimenti e degli appalti, al fine di contrastare eventuali fenomeni di infiltrazioni e di condizionamenti da parte della criminalità organizzata all'interno della zona franca nonché possibili forme di investimento realizzate attraverso l'impiego di denaro illecito.
8. Il Ministro dell'interno, al fine di tutelare le imprese dai fenomeni di usura e di estorsione, e di assistere le stesse, nomina un tutor antiracket a sostegno delle imprese operanti nella zona franca.
9. È fatto obbligo alle imprese operanti all'interno della zona franca, o che richiedono l'autorizzazione di operare nella zona franca, di denunciare ogni forma di comportamento illecito.

2.02.19

114

185

10. È compito della prefettura-ufficio territoriale del Governo di Taranto:

- a) svolgere gli adempimenti necessari per attivare i servizi di vigilanza telecontrollata;
- b) istituire linee telefoniche privilegiate per consentire l'immediata segnalazione di azioni delittuose contro il regolare svolgimento delle attività economiche nonché installare appositi apparati di radioallarme, individuati d'intesa con gli esperti del Ministero dell'interno, sulla base delle linee guida contenute nel Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo» obiettivo Convergenza 2007-2013 del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
- c) attivare, nel rispetto delle proprie competenze, ogni utile iniziativa affinché sia assicurato, da parte delle stazioni appaltanti e dei soggetti erogatori di finanziamenti, il rispetto di quanto disposto dalla presente legge e dalle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, a garanzia della massima legalità e trasparenza nell'affidamento dei lavori e delle forniture pubbliche nonché nella concessione di finanziamenti, contributi e agevolazioni pubblici.

11. Per i compiti assegnati alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Taranto, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui.

12. Il Ministro dell'interno attiva tutte le misure necessarie al fine di intensificare il controllo doganale e della polizia di frontiera, nel comprensorio del comune di Taranto, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni marittime e di contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, nonché l'attività di controllo finalizzata all'osservanza delle norme in materia di avviamento al lavoro, di igiene, di sicurezza e di tutela dei lavoratori.

13. Gli agenti dell'Amministrazione finanziaria hanno facoltà di accedere a stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie situati nella zona franca e di ispezionare i relativi libri, registri e altri documenti commerciali.

14. Rientrano nel regime di zona franca tutte le attività produttive che perseguono finalità occupazionali e di riequilibrio territoriale e che sono sottoposte a un controllo permanente da parte della prefettura-ufficio territoriale del Governo di Taranto e delle istituzioni.

15. Le attività produttive di cui al comma 14 possono usufruire delle agevolazioni fiscali di cui al comma 16 per un periodo transitorio non superiore a cinque anni.

16. Alle imprese insediate nella zona franca è riconosciuto un credito d'imposta, pari alla percentuale del reddito d'impresa realizzato tramite le attività ubicate nella zona franca e reinvestito per l'ampliamento degli impianti e della produzione nella zona medesima. Tale credito d'imposta è usufruibile entro i tre periodi d'imposta successivi a quello della realizzazione del reddito stesso.

17. Il credito d'imposta di cui al comma 16 è attribuito con una percentuale annuale decrescente nell'arco dei cinque anni del periodo transitorio previsto dal comma 15. Tale percentuale può essere ulteriormente differenziata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al fine di favorire la ricerca e l'innovazione, nonché la promozione della crescita dimensionale delle imprese e di promuovere interventi a finalità ambientale.

2.0.19

214

18. Le imprese ubicate nella zona franca possono definire, a mezzo di accordi contrattuali con le organizzazioni sindacali, minori o superiori livelli salariali e una più ampia flessibilità degli orari di lavoro rispetto a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
19. Nel territorio della zona franca il sistema creditizio e bancario contribuisce, con agevolazioni creditizie e finanziarie, nell'ambito di accordi da realizzare, ad agevolare la nascita e l'allargamento di iniziative imprenditoriali di interesse nel medesimo territorio.
20. Per un periodo pari a ventiquattro mesi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi prodotti dalle persone fisiche che esercitano attività di lavoro subordinato nella zona franca.
21. È istituito un consorzio tra enti pubblici e privati, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione e la gestione della zona franca, di seguito denominato «consorzio», costituito con la partecipazione della provincia di Taranto, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di categoria imprenditoriali, degli istituti di credito e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi.
22. Il consorzio esercita le funzioni di sportello unico per le imprese insediate nell'area della zona franca.
23. Il consorzio ha, in particolare, il compito di provvedere alla formulazione di un piano triennale strategico economico della zona franca. Il piano proposto dal consorzio è approvato dalla regione Puglia. Sulla base di un accordo di programma quadro tra la regione Puglia e i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, stipulato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, provvede all'adozione del piano.
24. Alle spese necessarie per la sistemazione delle aree sottoposte a sperimentazione, per l'impianto e per il funzionamento degli uffici del consorzio, nonché per la vigilanza, si provvede con appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
25. Il consorzio ha, in particolare, il compito di provvedere alla formulazione di un progetto economico sul rapporto tra costi e benefici nonché alla redazione e alla gestione dei relativi piani annuali di attuazione, di controllo e di coordinamento con la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Taranto al fine di evitare infiltrazioni mafiose e il riciclaggio di denaro proveniente da traffici illeciti.
26. Il consorzio può essere beneficiario di strumenti a sovvenzione globale destinati all'ampliamento e alla costituzione di aziende industriali, commerciali, agricole, artigianali, turistiche e di servizi, situate nel territorio della zona franca.
27. Alle imprese insediate nella zona franca, in caso di richiesta di pizzo, minacce, estorsioni o altre forme di intimidazione, qualora l'imprenditore denunci l'estorsione o quando a questi sia impedito il sereno svolgimento dell'attività imprenditoriale, si applicano i benefici di legge previsti nei casi di estorsione e di usura.

28. All'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo, incluso quello di cui al comma 11, determinato in 300 milioni di euro per l'anno 2013, in 200 milioni di euro per l'anno 2014, in 130 milioni di euro per l'anno 2015 e in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede, per gli anni 2013 e 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa prevista per il Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, come integrato dall'articolo 1, comma 863, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e, a decorrere dall'anno 2015, a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione del comma 29 del presente articolo.

29. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
- b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
- c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
- d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
- e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

POLI BORTONE

Poli Bortone

2.0.19

Emendamento**Articolo 2**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"2.bis ((Progetti per lo sviluppo dei comuni Montani)

1. A decorrere dall'anno 2012, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 3.

2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni.

Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

3. Il decreto di cui al comma 2 provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie:

- a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;
- b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;
- c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;
- d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché per l'agricoltura di montagna;
- e) sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna;
- f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;
- g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti montani;
- h) incentivi finalizzati alle attività ed ai progetti delle seguenti istituzioni:

1. Club alpino italiano (CAI),

7.0.20

H2

2. Corpo nazionale
 3. soccorso alpino e speleologico (CNSAS)
 4. Collegio nazionale delle guide alpine italiane
 5. Collegio nazionale dei maestri di sci,
4. Hanno priorità nell'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 3 i progetti presentati dai comuni montani ove si registrano carenze dei servizi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma e i progetti presentati dalle unioni di comuni montani che complessivamente superano i 5.000 abitanti.
5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Sen. Valter Zanetta

Rouette

(MERCATALI)
Mercatalli

(PEGORER)
Pegorer

(CRUSCONI)
Crusconi

2.0.20

Motivazione

Con il presente emendamento si istituisce il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, da destinare al finanziamento delle agevolazioni in favore di comuni montani rientranti in determinate tipologie di progetti.

Emendamento ART. 2.

DOPO L'ART. 2, AGGIUNGERE IL SEGUENTE

~~"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)"~~

ART. 2-bis.

f. All'articolo 16 dopo il comma 6 del decreto legge 95 del 2012 aggiungere il seguente:

6-bis. Per l'anno 2012 e 2013, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente l'estinzione anticipata o riduzione del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, per l'estinzione anticipata o riduzione del debito sono recuperate nell'anno successivo con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata o riduzione del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.

Sen. Tomaso Zanoletti



2.0.21

~~Emendamento~~

~~"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)"~~

DOPO L'ARTICOLO 2, AGGIUNGERE IL SEGUENTE.

ART. 2 bis

All'articolo 16 dopo il comma 6 del decreto legge 95 del 2012 aggiungere il seguente:

Per 2013 ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, costituiscono un peggioramento del saldo finanziario di cui all'articolo 31 comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Sen. Tomaso Zanoletti



2.0.??

8

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Istituzione di un contributo straordinario per il riequilibrio del debito pubblico)

1. Al fine di contenere e ridurre il debito delle amministrazioni pubbliche, è istituito un contributo straordinario di riequilibrio *una tantum*, di seguito denominato «contributivo».
2. Il contributo è dovuto dalle seguenti categorie di contribuenti:
 - a) persone fisiche che percepiscono un reddito complessivo annuo superiore a 20.000 euro; tale limite è elevato a 25.000 euro per chi ha un figlio a carico, a 30.000 euro per chi ha due figli a carico e a 35.000 euro per chi ha tre o più figli a carico; per le famiglie monoreddito il livello di reddito per l'applicazione del contributo è fissato a 30.000 euro per chi ha un figlio a carico, a 35.000 euro per chi ha due figli a carico e a 45.000 euro per chi ha tre o più figli a carico;
 - b) soggetti che percepiscono un reddito da pensione con un reddito complessivo annuo superiore ai 20.000 euro; tale limite è elevato a 25.000 euro per chi ha un familiare a carico, a 30.000 euro per chi ha due familiari a carico e a 35.000 euro per chi ha tre o più familiari a carico;
 - c) imprese con un volume d'affari superiore a 30.000 euro e che sono in esercizio da un periodo superiore a tre anni;
 - d) istituzioni finanziarie quali banche, assicurazioni e altre società finanziarie.
3. Il contributo è dovuto altresì per tutte le attività finanziarie detenute da persone fisiche residenti in Italia e da società finanziarie di partecipazione ed investimento con sede in Italia, con esclusione della Banca d'Italia, degli enti pubblici e previdenziali e degli istituti bancari e assicurativi.
4. Il contributo dovuto ai sensi del comma 3 è applicato sulla media del valore complessivo delle attività finanziarie eccedenti l'ammontare di 100.000 euro detenute nel primo semestre del 2011.
5. Al fine di agevolare tutti i contribuenti e rendere l'onere effettivo da corrispondere su base annuale di livello moderato e sostenibile, è consentita a tutti coloro che ne facciano richiesta una dilazione temporale dell'onere derivante dal contributo per un periodo massimo di trenta anni. La richiesta deve essere presentata entro i termini stabiliti con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Il tasso d'interesse applicato sulla dilazione è fisso ed è determinato prendendo come parametro il tasso *swap* di periodo (diciannove anni) a cui è aggiunto uno *spread* di pari livello a quello richiesto dai sottoscrittori dei *bond* emessi dal veicolo denominato «Riequilibrio SpA» di cui al comma 7.
7. È istituita una società veicolo denominata «Riequilibrio SpA», ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, alla quale è ceduto il diritto alla riscossione del contributo.
8. Al fine di consentire allo Stato di attualizzare la riscossione del contributo e di incassare l'intero importo del contributo stesso al netto di una riserva di garanzia di 30 miliardi di euro necessaria ad assicurare ai sottoscrittori dei *bond* emessi dalla società «Riequilibrio SpA» l'integrale rimborso degli stessi, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad organizzare la cartolarizzazione del contributo

con modalità tali da soddisfare i vincoli Eurostat affinché l'operazione non venga riclassificata come debito pubblico, sulla base della seguente impostazione:

a) il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei principi fissati nella presente legge determina la tassa di scopo complessiva per ciascun contribuente;

b) ogni contribuente effettua il versamento dell'imposta in un'unica soluzione o in rate mensili per un periodo massimo di trent'anni con un tasso fisso predeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 6;

c) lo Stato mantiene la partecipazione al 100 per cento della società «Riequilibrio SpA» e le cede i diritti rivenienti dalla tassa relativi a tutti i contribuenti che hanno esercitato la facoltà di dilazione;

d) la Riequilibrio SpA stipula una convenzione con Equitalia per la riscossione della tassazione;

e) la Riequilibrio SpA ottiene un *rating* sulle emissioni ed emette *bond* fino a un massimo di sei *tranche* per un importo complessivo pari al valore della tassazione per la quale è stata richiesta la dilazione;

f) con le somme rivenienti dalle sottoscrizioni dei *bond* è costituita una riserva di garanzia di 30 miliardi di euro da utilizzare in parte marginale anche per coprire i costi di funzionamento della società. L'altra parte viene riversata allo Stato in pagamento dei crediti fiscali ceduti;

g) le azioni della Riequilibrio SpA sono collocate presso una fondazione privata indipendente per assicurare agli investitori che lo Stato non eserciti alcun potere di *governance* sulla Riequilibrio SpA fino alla completa estinzione dei *bond*;

h) lo Stato procede in un arco temporale da un minimo di quindici a un massimo di venti anni alla vendita del proprio patrimonio immobiliare e delle proprie partecipazioni non strategiche;

i) le somme ricavate dalla vendita dei beni statali e degli enti territoriali sono riversate nel fondo statale istituito ai sensi dell'articolo 3 al fine di rimborsare il contributo;

l) a partire dal terzo anno successivo all'introduzione del contributo, le somme aggiuntive rivenienti dalla lotta all'evasione condotta con nuove forme di maggiore incisività sono riversate nel fondo di cui all'articolo 3;

m) i versamenti delle entrate ai sensi delle lettere i) e l) proseguono fino a completa restituzione del contributo;

n) la restituzione può effettuarsi a febbraio di ogni anno con l'utilizzo delle somme disponibili nel fondo di cui all'articolo 3.

9. Per i contribuenti che abbiano fatto ricorso alla rateizzazione, a decorrere dal quarto anno di imposta successivo al pagamento del contributo, gli interessi corrisposti per sostenerne il pagamento sono integralmente deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

10. Il contributo di cui al comma 2, è applicato con le seguenti modalità: a) sui redditi relativi all'anno di imposta 2010 con una aliquota progressiva compresa tra il 10 per cento ed il 22,5 per cento, secondo quanto previsto dall'allegato A; b) sulla pensione annuale percepita nell'anno 2010, con un'aliquota progressiva compresa tra il 10 per cento ed il 22,5 per cento, secondo quanto previsto dall'allegato B; c) sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA per l'anno di imposta 2010, con una aliquota pari a un trentesimo; d) sul margine d'intermediazione lordo, con una aliquota pari all'8 per cento. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione, anche con la previsione di eventuali esenzioni o agevolazioni per motivi di equità e di congruità.

11. Il contributo di cui al comma 3, è determinato applicando aliquote progressive, con un valore minimo del 6 per cento ed un valore massimo del 12 per cento, sulle disponibilità superiori ai 100.000 euro, secondo quanto previsto dall'allegato C.

12. Ai fini dell'applicazione del contributo di cui al comma 3, costituiscono attività finanziarie i titoli di Stato, i certificati di deposito, le azioni relative a investimenti finanziari, i depositi bancari e

postali, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, detenuti dai soggetti di cui al comma 2 a qualunque titolo nel periodo di riferimento di cui al comma 10.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a disciplinare lo schema applicativo e le modalità di prelievo del contributo in considerazione della specifica natura delle attività soggette al prelievo, anche prevedendo che gli intermediari dei titoli versino le somme in qualità di sostituto d'imposta.

14. Il contributo è integralmente restituito, a decorrere dall'anno successivo al pagamento, anche in più quote proporzionali agli importi versati da ciascun obbligato.

15. All'onere derivante dalla restituzione di cui al comma 14 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e denominato «Fondo per il rimborso del contributo straordinario di riequilibrio», alimentato dai proventi derivanti dall'attuazione di un programma di dismissione delle proprietà immobiliari dello Stato e degli enti territoriali e di partecipazioni azionarie non strategiche dello Stato e degli enti territoriali, per un valore complessivo non inferiore all'importo globale del contributo stesso. Il patrimonio ed il relativo programma di dismissioni sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I proventi delle dismissioni, su cui viene stabilito un vincolo di destinazione, affluiscono nel fondo di cui al presente comma.

16. I rimborsi sono corrisposti, entro il mese di febbraio di ciascun anno, in base alle disponibilità accertate nella consistenza del Fondo di cui al comma 15. L'erogazione dei rimborsi avviene in forma proporzionale ai contributi versati e può essere disposta nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, esclusivamente con i proventi derivanti dal programma straordinario di cui al comma 15 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

17. Qualora i flussi di entrata derivanti dalle dismissioni risultino inferiori alla necessità di soddisfare le richieste di rimborso fino alla restituzione integrale dei contributi versati entro il termine di trenta anni, il Fondo di cui al comma 15 è integrato con le risorse provenienti dall'azione di contrasto all'evasione fiscale, condotta secondo i criteri stabiliti dalla legge.

18. Le condizioni per l'integrazione del Fondo mediante quote di gettito derivanti dall'azione di contrasto all'evasione fiscale sono definite dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei vincoli assunti in sede europea nei piani di risanamento della finanza pubblica.

19. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta il regolamento di attuazione della presente legge, che disciplina, in particolare:

a) la definizione delle modalità attuative della riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati quali sostituti d'imposta;

b) il coordinamento della disciplina del contributo di cui alla presente legge con le norme dell'Unione europea, nonché l'armonizzazione del contributo stesso con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

c) le modalità e le procedure di restituzione del contributo.

20. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento. Decorso il termine, il regolamento può essere comunque emanato.

21. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 19 e con le modalità previste dal medesimo comma, le eventuali disposizioni integrative e correttive che risultino necessarie in sede di prima applicazione.

22. I proventi derivanti dal contributo sono integralmente versati a un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, destinato esclusivamente al riacquisto e all'estinzione di titoli del debito pubblico italiano.

2760:27

3/5

178

23. Con i risparmi derivanti dal minore volume degli interessi passivi conseguente alla riduzione del debito pubblico realizzata in applicazione del presente articolo, sono promosse, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea, politiche selettive di sviluppo economico. A tal fine, presso il Ministero dell'economia e delle finanze può essere istituito un apposito fondo, da alimentare possibilmente anche con altre risorse rivenienti da attività di *spending review* intraprese dagli organi di governo, da ripartire con appositi decreti, per finanziare iniziative di sostegno con le seguenti finalità:

- a) riduzione del carico fiscale sul lavoro, finalizzata prevalentemente a favorire l'occupazione giovanile;
- b) incentivazioni alle imprese per investimenti, ricerca e innovazione;
- c) miglioramento della dotazione di infrastrutture nel territorio nazionale;
- d) facilitazione dell'accesso al credito per le imprese e per le famiglie;
- e) accelerazione dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche;
- f) potenziamento delle strutture dedicate all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- g) maggiore efficienza della giustizia civile;
- h) miglioramento delle dotazioni scolastiche e della qualità dei livelli di istruzione;
- i) efficienza delle amministrazioni pubbliche;
- l) incentivazione alla crescita demografica mediante agevolazioni per le famiglie.

Allegato A
(articolo 2, comma 4, lettera a)

Lavoratori dipendenti

Classi di Reddito (Euro)	Aliquota %
da 12.001 a 15.000	0,0
da 15.001 a 20.000	0,0
da 20.001 a 26.000	10,0
da 26.001 a 29.000	11,5
da 29.001 a 35.000	12,5
da 35.001 a 40.000	13,5
da 40.001 a 50.000	14,5
da 50.001 a 55.000	15,5
da 55.001 a 60.000	16,5
da 60.001 a 70.000	17,5
da 70.001 a 75.000	18,5
da 75.001 a 80.000	19,5
da 80.001 a 90.000	20,5
da 90.001 a 100.000	21,5
oltre 100.000	22,5

Allegato B
(articolo 2, comma 4, lettera b)

Pensionati

277 7.0.23

4/5

(7)

Classi di Reddito (Euro)	Aliquota %
da 12.001 a 15.000	0,0
da 15.001 a 20.000	0,0
da 20.001 a 26.000	10,0
da 26.001 a 29.000	11,5
da 29.001 a 35.000	12,5
da 35.001 a 40.000	13,5
da 40.001 a 50.000	14,5
da 50.001 a 55.000	15,5
da 55.001 a 60.000	16,5
da 60.001 a 70.000	17,5
da 70.001 a 75.000	18,5
da 75.001 a 80.000	19,5
da 80.001 a 90.000	20,5
da 90.001 a 100.000	21,5
oltre 100.000	22,5

Allegato C
(articolo 2, comma 5)

Attività finanziarie

Classi di Reddito (Euro)	Aliquota %
da 100.001 a 200.000	6,0
da 200.001 a 300.000	6,5
da 300.001 a 400.000	7,0
da 400.001 a 500.000	7,5
da 500.001 a 600.000	8,0
da 600.001 a 700.000	8,5
da 700.001 a 800.000	9,0
da 800.001 a 900.000	9,5
da 900.001 a 1.000.000	10,0
da 1.000.001 a 1.100.000	11,0
oltre 1.100.000	12,0

2.0.23

Con un tetto massimo di 10 milioni di euro.

POLI BORTONE

Poli Bortone

S/S

180


DDL 3584

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Articolo 2-bis. (Disposizioni relative a crediti sorti in relazione a somme dovute dalla pubblica amministrazione)

1. Per i crediti derivanti dai contratti di finanziamento erogato da banche o intermediari finanziari a fronte della cessione di crediti aventi ad oggetto le somme di cui all'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le quali sia stata rilasciata la certificazione prevista dal citato comma, ovvero a fronte della costituzione in garanzia di tali crediti, si applica la disciplina prevista dagli articoli 111-bis e 182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Alle cessioni di crediti e agli atti di costituzione in garanzia di cui al primo periodo si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. I crediti costituiti in garanzia ai sensi del primo periodo non possono essere oggetto di azioni legali da parte di terzi rispetto ai soggetti sottoscrittori del contratto bancario di finanziamento di cui al presente articolo.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti sottoscritti nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

BALDASSARRI, DE ANGELIS, GERMONTANI



2.0.24

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Istituzione dell'Osservatorio Nazionale sulle Assicurazioni e compiti)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio Nazionale sulle Assicurazioni allo scopo di vigilare sulle Compagnie di Assicurazione relativamente agli aumenti imposti dalle imprese assicuratrici ai cittadini italiani, sulle polizze obbligatorie per la responsabilità civile per gli autoveicoli e i motoveicoli (RC-Auto e RC-Moto), nonostante la liberalizzazione tariffaria.
2. L'Osservatorio ha il compito di accertare le cause che hanno determinato l'incremento tariffario delle polizze di cui al comma 1 imposto dalle imprese assicuratrici ai consumatori, indagando in particolare sui seguenti aspetti:
 - a) l'esame delle cause che hanno determinato la risalita delle tariffe applicate dalle imprese assicuratrici su auto e moto;
 - b) l'operatività fin qui condotta dell'ISVAP nella sua funzione di garante per la stabilità del mercato assicurativo, nonché per la trasparenza dei prodotti proposti dalle imprese assicuratrici, nell'interesse degli assicurati e degli utenti in generale.
3. L'osservatorio, inoltre, provvede:
 - c) ad esercitare il controllo diretto sulla gestione interna e tecnica dei servizi di liquidazione sinistri delle compagnie assicurative;
 - d) ad analizzare le connessioni e le conseguenze del fenomeno dell'aumento delle tariffe assicurative, sotto il profilo della compressione dei costi assicurativi al fine di contrastare il fenomeno della continua lievitazione dei prezzi delle tariffe RC-Auto e RC-Moto;
 - f) a formulare proposte per contrastare il fenomeno dell'aumento delle tariffe assicurative, in particolare valutando la necessità di procedere ad un eventuale commissariamento, se non addirittura alla revoca delle licenze ad operare, per le compagnie assicuratrici che hanno operato in violazione della legislazione vigente in materia di liberalizzazione delle tariffe assicurative.
4. All'organizzazione dell'Osservatorio si provvede con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

280^{2.0.25}

1/2 168

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

POLI BORTONE

Poli Bortone

2.0.25

Art. 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e dei terreni)

1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2011 ed entro il 30 ottobre 2012. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2013, il 16 luglio 2013 ed il 16 novembre 2013.

2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 10 luglio 2012. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2013; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2013».

PARAVIA, COSTA, SCIASCIA

Paravia (PARAVIA)
Costa (COSTA)
Sciascia (SCIASCIA)



2.0.26

Atto Senato 3584

Art. 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«2-bis.

(Rivalutazione dei beni immobili)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, si applicano ai beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2011».

PARAVIA, COSTA, SCIASCIA

Pres. e (PARAVIA)
Costa (COSTA)
Manno (SCIASCIA)



2.0.27

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2


Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis

(Utilizzo fondi residui per interventi di manutenzione e di recupero degli alloggi privi di soggetti assegnatari, di proprietà degli ex IACP, comunque denominati)

1. Le somme risultanti dai residui per l'anno 2011, a valere sui fondi depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti per "l'edilizia agevolata programmi centrali" risultanti dalla differenza tra il limite di impegno assunto da parte dello Stato e le uscite relative all'anno 2011, di cui all'articolo 2, lettera f) e dell' articolo 3, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché dell'articolo 3, comma 7-bis della legge 5 aprile 1985, n.118, nonché dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n.67, pari complessivamente ad euro 67.990.056,04, sono destinati ad interventi di manutenzione e di recupero degli alloggi privi di soggetti assegnatari, di proprietà degli ex IACP, comunque denominati.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 dopo l'ultimazione degli interventi, sono assegnati prioritariamente alle particolari categorie di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri di assegnazione e di ripartizione dei fondi agli ex IACP, comunque denominati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.

GIARETTA



2.0.28

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis

(Istituzione di un Fondo nazionale di garanzia e sicurezza delle locazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 27/7/1978 n. 392, a decorrere da 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme versate dal conduttore a titolo di deposito cauzionale sono depositate dal locatore in un "Fondo nazionale di garanzia e sicurezza delle locazioni", istituito con Regolamento da emanarsi nel termine di 90 giorni con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dell'Economia.
2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà assicurare:
 - a) le modalità di costituzione e gestione del fondo con la partecipazione dei rappresentanti dei conduttori e della proprietà immobiliare, nel rispetto delle normative vigenti;
 - b) le finalità di garanzia del locatore in relazione allo stato di utilizzo dell'immobile;
 - c) le modalità di corresponsione di prestiti e anticipazioni a locatori e conduttori che, avendone i requisiti né facciano richiesta in relazione ad esigenze e bisogni connesse alla locazione, quali interventi urgenti di manutenzioni, riparazioni e messa a norma degli impianti, difficoltà temporanee al pagamento dei canoni, e quale supporto a iniziative da parte di Agenzie per l'affitto, comunque denominate, che operino in ambiti comunali per favorire l'accesso e il mantenimento della locazione alle famiglie in difficoltà abitative"

GIARETTA



2.0.29

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. La «web reputation» è l'azione di comunicazione digitale realizzata in Rete per la manutenzione, valorizzazione, promozione e tutela della credibilità e della reputazione di persone, prodotti, aziende, istituzioni, associazioni.

2. La fase di rilevazione della «web reputation» per essere considerata attendibile, fruibile e costituire riferimento di interesse pubblico e generale deve analizzare almeno l'85 per cento del traffico di rete rappresentato e deve indicare il periodo di rilevazione.

3. Nella «web reputation» le fasi di valutazione della produzione di senso dei contenuti rilevati, di cui al comma 1, e della loro polarizzazione rispetto all'oggetto di analisi, così come la determinazione dei servizi digitali, delle azioni di manutenzione e gestione da assumere per la tutela, valorizzazione, promozione di persone, prodotti, aziende, istituzioni, associazioni, sono da realizzarsi sotto la esclusiva responsabilità di un professionista della comunicazione. Garanzia di correttezza la natura d'interesse pubblico e generale della sua professione che egli eserciti, come certificato dalla personale denuncia dei redditi, da almeno 5 anni.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni assicura alle istituzioni, alla pubblica amministrazione, alle società a partecipazione pubblica, al sistema giudiziario e legale le attività di monitoraggio e di alta consulenza per ogni ambito di applicazione della «web reputation». L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge il supporto e la promozione per la conoscenza della «web reputation» verso i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è sede istituzionale per la definizione dei contenziosi e degli arbitrati pertinenti la «web reputation». L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni può delegare e può utilizzare la rete territoriale dei Comitati Regionali per le Comunicazioni per la gestione delle attività disposte dal presente articolo anche con la creazione di una camera arbitrale regionale di riferimento per le persone, aziende, istituzioni, associazioni rappresentanti di riconosciuti interessi diffusi, interessati dalla web reputation per monitorare la web reputation, assicurare l'adeguata informazione normativa di riferimento a tutela dei diritti secondo le vigenti norme. Alle attività di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

GRILLO, GALLO, GIANCARLO SERAFINI, BALDINI, CAMBER



2.0.30

A.S. 3584

Emendamento

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:


«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzo straordinario per danni da trasfusione, somministrazione di emoderivati e vaccinazioni obbligatorie)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, commi 361 e 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva e per i quali la medesima procedura non risulti definita alla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuito, su istanza dell'interessato, un indennizzo straordinario rateizzato. L'attribuzione dell'indennizzo è subordinata alla positiva verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132.
2. Le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per l'indennizzo straordinario di cui al comma 1, sono fissati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'importo dell'indennizzo di cui al comma 1 e il relativo piano di rateizzazione sono fissati con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità ai medesimi criteri e corrispondenti moduli transattivi già fissati per i soggetti emofilici dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003.
4. La corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, è da liquidarsi al netto di quanto già eventualmente percepito a titolo di risarcimento, in ottemperanza a sentenza esecutiva. La corresponsione è altresì subordinata alla presentazione da parte degli interessati dell'istanza di cui al comma 2, entro il termine perentorio fissato dal decreto di cui al comma 2, contenente la formale rinuncia alle istanze di adesione alle procedure transattive in corso e a ogni ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli enti del Servizio sanitario nazionale nonché all'estinzione, a spese compensate, dei giudizi in atto.
5. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa annua pari a 180 milioni di euro di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. L'adozione dei moduli transattivi di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132 definiti con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 2012, è sospesa fino all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, salvo riavvio nei limiti delle residue disponibilità relative all'autorizzazione di spesa recata dai commi 361 e 362, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 citata.»

2.0.31

BOSONE



EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<< 2-bis. (Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 113, comma 3, le parole: "settantacinque" sono sostituite dalle seguenti: "ottanta" e le parole: "venticinque" sono sostituite dalle seguenti: "venti";

b) dopo l'articolo 237 è inserito il seguente:

"CAPO IV-bis - Opere in esercizio

Art. 237-bis

(Opere in esercizio)

1. Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del venti per cento che, alle condizioni previste dal successivo comma 2, è svincolata all'emissione del certificato di collaudo ovvero allo scadere del termine contrattualmente previsto per l'emissione del certificato di collaudo, ove questo non sia emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.

2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l'esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del venti per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie."

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), per i contratti già affidati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i quali, alla medesima data, è spirato il termine di cui all'articolo 237-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il termine comincia a decorrere dalla predetta data e ha durata di centottanta giorni." >>

2.0.32


Sen. Anna Bonfrisco

A.S.3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente

Art. 2-bis

(Contributo ambientale per gli oli e grassi vegetali ed animali esausti)

1. In fase di prima applicazione, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è così determinata, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

- a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: € 0,0062/Kg;
- b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: € 0,0060/Kg;
- c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: 0,0003//Kg;
- d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): € 0,0062/Kg.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nel mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura "contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto", anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

3. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

- a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;
- b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;
- c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;
- d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice.

4. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica". Il contributo è versato al CONOE, – Consorzio Nazionale di raccolta degli olii e grassi vegetali esausti di cui all' art 233 del Dlgs 152/2008, nelle modalità previste dal regolamento dello stesso consorzio.

TOMASELLI



2.0.33

Emendamento

Art. 2

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art.2 -bis.

(Istituzione del sistema telematico centrale della nautica da diporto e misure antifrode)

1. E' istituito, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Il Sistema include l'archivio telematico centrale contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché lo sportello telematico del diportista.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, è titolare del sistema di cui al comma 1 e del relativo trattamento dei dati. Ai relativi oneri, stimati in 1,5 milioni di euro annui, si provvederà mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 145, comma 40, della legge 388 del 23 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle risorse di cui al combinato disposto della lettera c) del comma 14 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del comma 13 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze saranno attuate le specifiche necessarie variazioni di bilancio.
3. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'attuazione del Sistema di cui al comma 1, comprensivamente del trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, della conservazione della documentazione, dell'elaborazione e fornitura dei dati delle unità iscritte, delle modalità per la pubblicità degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione delle nuove procedure, nonché delle necessarie modifiche delle norme del codice della nautica da diporto in materia di registri e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative.
4. Nell'ambito del Sistema di cui al comma 1, è parimenti istituito lo sportello telematico del diportista, allo scopo di semplificare il regime amministrativo concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina il funzionamento dello sportello, con particolare riguardo alle modalità di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di navigazione e alla attribuzione delle sigle di individuazione, nonché alle procedure di trasmissione dei dati all'archivio telematico centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le modalità di partecipazione alle attività di servizio nei confronti dell'utenza da parte dell'associazione nazionale di categoria dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto, la quale fornisce anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici, al fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema in questione. Le tariffe a titolo di corrispettivo, stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Fino all'integrale attuazione delle nuove procedure quali risultanti dal regolamento di cui al comma 3, continua ad applicarsi la normativa vigente.

2-0.34

6. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

RANUCCI, FILIPPI Marco, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, PINOTTI

Ranucci

2.0.34

2/2

Emendamento

Art. 2



Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"2.bis. (Disposizioni urgenti concernenti il consolidamento di organico nel profilo professionale del Corpo nazionale Vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale volontario)

1. Al fine di assicurare piena efficacia ed efficienza nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti nonché per garantire la necessaria continuità del reclutamento nel profilo professionale di Vigile del fuoco, il Ministero dell'Interno è autorizzato a bandire un concorso riservato al personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 31 dicembre 2012, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di quattrocento giorni di richiamo in servizio.
2. Con decreto del Ministro dell'Interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri ed il sistema di selezione per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le modalità abbreviate per il corso di formazione iniziale.
3. La graduatoria dei candidati risultati idonei, di cui al comma precedente, può essere utilizzata, ai fini del reclutamento, per tre anni dall'approvazione, per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2013 nel profilo professionale di Vigile del fuoco, conseguenti l'attuazione delle procedure di cui all'art. 3 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 convertito con modificazioni dalla legge L. n. 131/2012.
4. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale di Vigile del fuoco già autorizzata dall'articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
5. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi 1, 2 e 3, pari a euro centoventi milioni si provvede mediante accantonamento al Ministero dell'Interno di parte dei fondi di cui all'art. 334, comma 1 del Dlgs 209/2005. La ripartizione di tali fondi nonché l'eventuale adeguamento dell'aliquota di cui all'art.334, comma 2 del Dlgs 209/2005 sono definiti con apposito decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze.
6. Contestualmente all'applicazione dei commi 1,2 e 3 la spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' ridotta in misura pari ad euro sessanta milioni a decorrere dall'anno 2014 e di ulteriori euro trenta milioni a decorrere dall'anno 2015.

Sen. Valter Zanetta

2.0.35

Motivazione

Il presente articolo è diretto ad avviare per il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco una procedura straordinaria per l'accesso al ruolo iniziale di vigile del fuoco attraverso concorso riservato al personale volontario di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 31 dicembre 2012, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di quattrocento giorni di servizio. Tale disposizione assume carattere di assoluta necessità ed urgenza in quanto è diretta a contenere le carenze organiche sinora accumulate non ulteriormente supportabili attraverso lo strumento del richiamo in servizio di personale volontario/discontinuo (art. 9 D.lgs. 139/2006). L'obiettivo è quello di consentire l'espletamento delle urgenti procedure contenute nelle disposizioni di cui all' art. 3 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 convertito con modificazioni dalla legge L. n. 131/2012 volte a sanare l'improcrastinabile esigenza operativa di colmare i vuoti organici di personale qualificato pari a 3195 unità (Capo Squadra e Capo Reparto). Occorre evitare pertanto un repentino e pericoloso trasferimento delle sopradescritte carenze nella figura "iniziale" di Vigile del Fuoco . Tutto ciò allo scopo di meglio garantire l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco , attualmente gravemente compromessa. L'articolo richiama al comma 1 il ricorso ad una procedura di reclutamento speciale , in deroga a quella ordinaria, contestualizzata in una condizione di necessità ed urgenza . Tale procedura più rapida di quella ordinaria potrà garantire risparmi di spesa in quanto diretta a personale già dotato di parte della formazione di base necessaria a tale figura professionale. Con il secondo comma si rimanda allo specifico intervento del competente Ministro dell'Interno per l'individuazione dei criteri e sistema di selezione nonché delle modalità abbreviate del corso di formazione. Il comma terzo limita temporalmente tale regime assunzionale alla copertura dei posti di risulta a seguito dei passaggi di qualifica espletati secondo le modalità del sopracitato art. 3 decreto-legge 20 giugno 2012, n. 7. Il comma quarto prevede lo scorrimento delle graduatorie vigenti, ulteriormente prorogate nella scadenza al 31.12.2014, per la copertura della parte di Turn over autorizzata ai sensi dall'articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 . Il comma quinto individua la copertura economica degli oneri derivanti dall'applicazione di tali provvedimenti, pari a euro 120 milioni, attraverso la ripartizione del contributo di cui al art. 334 del D.lgs. 209/2005 (Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti) da definirsi con apposito decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze. Il comma sesto individua una progressiva riduzione sul CAP 1802 relativo a stipendi e retribuzione del personale volontario richiamato in servizio che produrrà a regime un risparmio di euro 90 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. All'articolo 35, del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono sostituiti dai seguenti:

"28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici."

2-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-bis del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 134.»

Sen. Valter Zanetta




2.0.36

Motivazione

Con la presente proposta normativa si intende:

- escludere la responsabilità solidale per il versamento dell'IVA inerente le prestazioni eseguite nell'ambito dell'appalto, in virtù del fatto che, ai fini IVA, già opera il "*reverse charge*" che garantisce la regolarità dell'operazione nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore;
- rinviare l'operatività della responsabilità solidale fiscale all'entrata in vigore di un decreto che definisca la documentazione da esibire all'appaltatore prima del pagamento del corrispettivo, idonea ad escludere l'applicazione della normativa. Per evitare l'aumento dei costi di gestione, è previsto che il decreto individui documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente (quale, ad esempio, il Modello F24 "generale", accompagnato dall'autodichiarazione del responsabile dell'adempimento).

Emendamento all'articolo 12

**DOPO L'ARTICOLO 2 AGGIUNGERE IL SEGUENTE:
ART 2-bis:**

Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente:

“Sono comunque ammesse le assunzioni di personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica, qualora il superamento della percentuale di cui al primo periodo derivi dall'inclusione delle spese sostenute dalle società di cui al precedente periodo.”.



Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



~~Assunzioni di personale impiegato nei servizi educativi e scolastici~~

2.0.37

Emendamento

Art. 2

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis

1. I rapporti che si instaurano tra le imprese specializzate nell'immissione sul mercato dei prodotti dell'allevamento degli animali, di seguito imprese committenti e le imprese specializzate nell'allevamento di animali, di seguito imprese di allevamento, allo scopo di accrescere e rendere maggiormente efficiente la produzione e la commercializzazione dei suddetti prodotti, devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità.
2. Con i contratti di cui al comma 1:
 - a) l'impresa committente si obbliga a fornire all'impresa di allevamento il capitale di animali, i mangimi, i medicinali e i servizi veterinari necessari per lo svolgimento dell'attività di allevamento;
 - b) l'impresa di allevamento, con la propria organizzazione produttiva e tramite il capitale di animali, i mangimi, i medicinali e i servizi veterinari forniti dall'impresa committente, si obbliga all'allevamento degli animali secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto;
 - c) l'impresa committente, alla fine del ciclo di allevamento, preleva i prodotti che derivano dall'allevamento al fine della loro immissione sul mercato, previo pagamento del corrispettivo stabilito tra le parti. Tale corrispettivo è determinato in modo da garantire comunque all'impresa di allevamento un guadagno non inferiore al 30 per cento rispetto alle spese produttive preventivate per l'attività di allevamento oggetto del contratto.
3. Il contratto di cui al comma 1 prevede, altresì, il corrispettivo da versare all'impresa di allevamento in caso di epizoozia degli animali.
4. Per le imprese di allevamento di bestiame che stipulano contratti ai sensi di cui al comma 1, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con tale attività, il coefficiente di redditività del 20 per cento.
5. Alle imprese committenti che stipulano contratti ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta del 5 per cento sulle spese documentate relative all'acquisto degli animali, di mangimi, di medicinali e i servizi veterinari forniti alle imprese di allevamento.
6. Il corrispettivo spettante all'impresa di allevamento è esclusa da Iva. L'imposta sul valore aggiunto è assolta totalmente dall'impresa committente con la vendita degli animali.
7. Ai crediti del soccidario di cui all'articolo 2178 del codice civile si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.
8. Le spese di allevamento non possono essere poste a carico del soccidario in proporzione superiore alla parte di guadagno ad esso spettante.
9. In caso di epizoozia, la quota di indennizzi concessa ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, spettante al soccidario non può essere inferiore alle spese da questo sostenute e al valore del lavoro svolto in relazione agli animali abbattuti.
10. Nel contratto di soccida semplice si considerano vessatorie le clausole che determinino a carico del soccidario in posizione di dipendenza economica un eccessivo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
11. Si presumono vessatorie, salva la prova dell'assenza di abuso della dipendenza economica a carico del soccidario, le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
 - a) consentire al solo soccidante di recedere dal contratto, tranne le cause di giusta causa;
 - b) derogare alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria;
 - c) escludere o limitare la possibilità del soccidario di partecipare alle attività di stima del bestiame.
12. Le clausole considerate vessatorie ai sensi del comma 10 sono nulle; il contratto rimane comunque valido in relazione alle altre clausole in esso contenute.
13. Sono in ogni caso nulle le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
 - a) derogare alle disposizioni di cui all'articolo 3;

b) escludere o limitare la possibilità del soccidario di sostituire a sé un terzo nel compimento delle attività connesse al rapporto contrattuale con il soccidante, ivi incluse le attività di stima del bestiame.

14. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 13, si applicano anche ai contratti di soccida parziaria con conferimento di pascolo superiore al 20 per cento del valore dell'intero bestiame conferito.

STRADIDTTO

A. Medoro

2.0.39

2/2

A.S. 3589

Art. 2 bis

dopo l'articolo

aggiungere il seguente

Bozza di proposta emendativa all'articolo 12

All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 27, la lettera b) è soppressa;
- b) dopo il comma 27 è inserito il seguente:

«27-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "; a decorrere dall'anno 2014, se in ciascun anno l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto è superiore alla media del corrispondente credito d'imposta esistente nei cinque anni precedenti, la differenza può essere computata in compensazione o ceduta, in tutto o in parte, secondo le predette disposizioni, ovvero ceduta a società o enti non appartenenti al gruppo con le modalità previste dal citato articolo 43-ter." ».

Lucio Malan

Sen. Lucio Malan

2.0.39

?

~~lavoro~~

be

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 3584

EMENDAMENTI

**Articolo 3
da comma 1 a comma 24**

VOLUME 6

8 dicembre 2012

EMENDAMENTO

AS 3584

LEGGE DI STABILITA'

Articolo 3

Al comma 1, lettera c), dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:

<<f-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.>>.

Sen. Stefano DE LILLO



3.1

EMENDAMENTO

All'Art. 3, comma 1, lettera c), aggiungere infine la seguente lettera:
"f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione da concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale".


Sen. Maria Ida Germontani


3.2

EMENDAMENTO

All'art. 3, comma 1, dopo la lettera c aggiungere la seguente:

"c-bis) al comma 11 infine aggiungere le seguenti parole:

E' competenza esclusiva del questore la definizione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi autorizzati all'offerta di giochi pubblici con vincita in denaro, sulla base di linee guida a livello nazionale fissate entro sessanta giorni dalla data in vigore della presente legge dal Ministro degli Interni previo parere vincolante dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli."


Sen. Maria Ida Germontani

3.3

All'articolo 3, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

“1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, presso la tesoreria statale sono istituite una o più contabilità speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la gestione dei giochi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le entrate che affluiscono sulle predette contabilità speciali, la destinazione delle risorse, nonché le modalità di funzionamento.

1-ter. Ferma la data del 1° dicembre 2012 ai fini delle incorporazioni di cui dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il bilancio di chiusura dell'Agenzia del territorio, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo, è deliberato entro 90 giorni dalla predetta data dagli organi di tale Agenzia in carica anteriormente alla medesima data, nonché trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini contabili il termine per la chiusura del bilancio di esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilito al 31 dicembre 2012 e, relativamente a tale bilancio per l'anno 2012, resta in vigore quanto previsto dagli articoli 35, 37 e 38 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per la stessa amministrazione autonoma, fino a tale data restano vigenti le norme in materia di controllo della Corte dei Conti e quelle di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011.

1-quater. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, è abrogato l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. Il punto e) del comma 285, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato e le risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.”

  I RELATORI

3-4



Relazione

L'emendamento proposto si rende necessario per i motivi di seguito illustrati:

Comma 1-bis -Prevede la possibilità di istituire ove necessario una o più contabilità speciali, al fine di garantire la continuità del funzionamento dei giochi, la regolarità del pagamento delle vincite, la corretta imputazione ai capitoli di entrata della quota erariale e non erariale delle entrate dei giochi versate dai numerosi concessionari. Alla contabilità speciale affluiranno le somme versate dai concessionari dei vari giochi nonché gli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato, per il successivo riversamento allo specifico capitolo di entrata ai sensi delle normative di settore dei giochi stessi. In concreto, questa modalità di gestione delle spese sarà attivata per quei giochi le cui caratteristiche di gestione richiedono che sia garantita la celerità, nel rispetto delle regole contabili pubbliche, dei flussi finanziari in entrata e in uscita.

Comma 1-ter - Viene fissato il termine di 90 giorni dall'incorporazione per la deliberazione del bilancio di chiusura dell'Agenzia del territorio, attraverso la fissazione di un congruo lasso di tempo per la deliberazione dello stesso, al fine di garantire la corretta chiusura della contabilità e della gestione. Per l'A.A.M.S. resta in vigore la procedura che prevede la parifica del bilancio da parte della Corte dei conti e la sua approvazione da parte del Parlamento della Repubblica, nonché tutte le norme attinenti ai controlli previsti dal D.lgs 123/2011. Inoltre, viene previsto che gli effetti contabili dell'operazione di incorporazione dell'A.A.M.S. e dell'Agenzia delle dogane, decorrono dal 1 gennaio 2013 al fine di consentire un controllo unitario delle risultanze gestionali dell'anno 2012, con riferimento alla naturale scadenza dell'esercizio finanziario, la neutralità finanziaria dell'operazione di incorporazione e la neutralità dei saldi di finanza pubblica che altrimenti potrebbero subire effetti negativi derivanti da una interruzione del flusso delle entrate derivanti dal settore dei giochi.

Comma 1-quater - Vengono abrogate le norme che istituiscono il Fondo unico di riserva delle lotterie nazionali, istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato e gestito dalla soppressa A.A.M.S., e quelle che destinano, a tale Fondo, una quota degli incassi di ciascuna lotteria nonché una quota derivante dalle scommesse a totalizzatore sugli eventi diversi dalle corse dei cavalli che dovranno essere gestite dalla nuova Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il termine indicato per l'entrata in vigore delle disposizioni normative recate dal comma 2 è indispensabile per garantire l'operatività delle disposizioni contenute nei commi medesimi che, se entrassero in vigore successivamente alla scadenza dell'anno 2012, sarebbero inefficaci.

3.4.

2/2

EMENDAMENTI AS.3584

Art.3

3.5

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"*1-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati "concessionari per la riscossione", sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 1-ter.

1-ter. Ai fini di quanto stabilito al comma 1-bis, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

- a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
- f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

1-quater. Entro il termine di *dieci* giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1-ter, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori *sessanta* giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

1-quinquies. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 1-quater e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di *duecentoventi* giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 1-bis sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

1-sexies. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 1-ter, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un *importo* minimo di 258 euro.

1-septies. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

1-octies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-ter a 1-septies si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 1-quater, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 1-bis sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

1-nonies. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 1-quater, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

LANNUTTI

Lannutti

3.5

EMENDAMENTO
DDL n. 3584

Art. 3

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente articolo:

"Articolo 62-quater. – (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo).

1. Qualsiasi prodotto o dispositivo meccanico od elettronico che abbia la funzione di succedaneo dei prodotti del tabacco, e che non sia autorizzato ad essere immesso in commercio come medicinale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291, è assoggettato ad imposta di consumo nelle misure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Ai prodotti e dispositivi di cui al comma 1 si applicano le medesime disposizioni in materia di distribuzione, detenzione e vendita applicate ai tabacchi lavorati, ivi compreso l'obbligo di vendita al pubblico per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per la relativa iscrizione nella tariffa di vendita, nonché per ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione all'ingrosso dei medesimi, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i depositi fiscali di tabacchi lavorati".

3. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente il rischio di contrarre una o più patologie connesse al tabagismo. Con lo stesso decreto, il Ministro della salute stabilisce le modalità di informazione al pubblico di tali caratteristiche dei prodotti, qualora identificati come idonei a ridurre detto rischio. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto delle autorizzazioni concesse dal Ministero della salute per la formulazione di proposte al Ministro dell'economia e delle finanze finalizzate all'applicazione del regime fiscale per i prodotti autorizzati».

Tomassini
Pichetto F.
Gustavino



3.6



A.S. 3584

All'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter e' inserito il seguente articolo:

"Articolo 62-quater. – (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo).

1. Qualsiasi prodotto o dispositivo meccanico od elettronico che abbia la funzione di succedaneo dei prodotti del tabacco, e che non sia autorizzato ad essere immesso in commercio come medicinale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291, è assoggettato ad imposta di consumo nelle misure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tali prodotti e dispositivi si applicano le medesime disposizioni in materia di distribuzione, detenzione e vendita applicate ai tabacchi lavorati, ivi compreso l'obbligo di vendita al pubblico per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per la relativa iscrizione nella tariffa di vendita, nonché per ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione all'ingrosso dei medesimi, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i depositi fiscali di tabacchi lavorati".

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono stabilite le caratteristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente il rischio di contrarre una o più patologie connesse al tabagismo. Con lo stesso decreto, il Ministro della salute stabilisce le modalità di informazione al pubblico di tali caratteristiche dei prodotti, qualora identificati come idonei a ridurre detto rischio. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto delle autorizzazioni concesse dal Ministero della salute per la formulazione di proposte al Ministro dell'economia e delle finanze finalizzate all'applicazione del regime fiscale per i prodotti autorizzati».

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto

BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso



3.7

A.S. 3584 – Legge di stabilità 2013



Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. All'art. 39, comma 13, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «della revoca del nulla osta stesso» è inserito il seguente periodo: «La qualifica di soggetto passivo di imposta deve intendersi nel senso che i concessionari sono, comunque, tenuti al versamento del PREU e connessi oneri ed accessori di legge maturatisi sulla raccolta effettuata a prescindere dalla effettiva riscossione dello stesso. Non si applicano, quindi, gli art. 610 e 621 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.»

Sen. R. G. COSTA

Motivazione

La necessità di una norma interpretativa nasce dal fatto che sebbene i concessionari in parola siano stati definiti soggetti passivi di imposta e, dunque, tenuti in via diretta al pagamento del tributo (e non già alla semplice riscossione dello stesso presso altro soggetto onerato), di fatto essi vengono comunque considerati (a torto) agenti contabili (ai sensi dell'art. 610 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827) e ritenuti obbligati al deposito del conto giudiziale dinanzi alla Corte dei Conti (con le modalità previste dall'art. 621 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827).

Questa anomalia non è affatto priva di conseguenze, posto che è assai complesso (se non addirittura in certi casi impossibile) conciliare le voci di conto e le modalità di compilazione dello stesso, sancite da una norma del 1924 con il sistema, ideato e gestito da SOGEI, della rete telematica del gioco lecito.

La problematica grava principalmente sull'Amministrazione (che deve indicare ai concessionari le modalità per la resa del conto giudiziale), la quale sta lavorando (ormai da anni) ad un modello di conto da sottoporre all'approvazione della Corte dei Conti, che soddisfi i parametri normativi contenuti nel più volte richiamato R.D. del 1924.

Il suddetto modello di conto ancora non esiste, con tutte le intuibili conseguenze in termini di perplessità della disciplina applicabile sia da parte di AAMS sia da parte dei concessionari.

3.8

A.S.3584

Emendamento

Art.3

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «della revoca del nulla osta stesso.» sono inserite le seguenti: «La qualifica di soggetto passivo di imposta deve intendersi nel senso che i concessionari sono, comunque, tenuti al versamento del PREU e connessi oneri ed accessori di legge maturatisi sulla raccolta effettuata a prescindere dalla effettiva riscossione dello stesso. Con la conseguenza che essi non sono tenuti all'osservanza degli obblighi propri dell'agente contabile, fermi restando i vincoli di rendicontazione convenzionalmente previsti.



Sen. Latronico

A handwritten signature in black ink.

3.9

A handwritten number "1/2" inside a hand-drawn circle.

Motivazione

La proposta emendativa mira a chiarire l'esatta qualifica giuridica ed il ruolo dei concessionari di rete per i servizi pubblici in oggetto, ai fini degli adempimenti ed obblighi di rendicontazione ai quali sono tenuti in forza delle vigenti disposizioni di legge. I concessionari della rete telematica, in quanto soggetti passivi di imposta, non sono obbligati a rendere il conto giudiziale, poichè non gli viene chiesto di versare solo il riscosso, bensì l'intero ammontare del PREU maturato. Sono, invece, tenuti al rispetto degli obblighi di rendicontazione convenzionalmente previsti nei riguardi dell'Amministrazione concedente.

Tale comporta ulteriore gettito all'Erario dello Stato.

3.9

2/2

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 12 del DL 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1 bis: "In deroga a quanto stabilito dal precedente comma i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludendo l'uso del contante ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore"

GIARETTA



AS 3584
LEGGE DI STABILITA'
Articolo 3

Dopo il comma 1, aggiungere la seguente:

<<1-bis. All'articolo 161, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 , aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«E' competenza esclusiva del Questore la definizione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici per i quali è richiesto il possesso della licenza per l'esercizio delle scommesse, di cui all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».>>.

Sen. Stefano DE LILLO



3.11

EMENDAMENTO

AS 3584

LEGGE DI STABILITA'

Articolo 3

Dopo il comma 1, aggiungere la seguente:

<<1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le operazioni di omologazione e collaudo dei sistemi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e successive modificazioni, nonché dei giochi utilizzabili su detti sistemi devono essere svolte dal partner tecnologico individuato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda inviata dal concessionario di rete. In caso di scadenza del suddetto termine senza che siano state addotte per iscritto specifiche motivazioni alla base del ritardo, impugnabili attraverso le normali procedure avverso i provvedimenti amministrativi, il sistema di gioco e i giochi dovranno intendersi omologati e collaudati. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha l'obbligo di inserire nei contratti stipulati con il proprio partner tecnologico specifici termini relativamente alla conclusione di ciascuna procedura di omologazione e collaudo, con applicazione di penali in caso di loro violazione. Al fine di semplificare ulteriormente l'iter autorizzatorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, potrà affidare le operazioni di omologazione e collaudo dei suddetti sistemi di gioco e dei suddetti giochi, oltre che all'attuale partner tecnologico, anche ad altri partner in possesso della qualifica di enti certificatori per l'omologazione degli apparati di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.>>.

Sen. Stefano DE LILLO

3.12



AS 3584
LEGGE DI STABILITA'
Articolo 3

Dopo il comma 1, aggiungere la seguente:

<<1-bis. I soggetti passivi d'imposta di cui all'articolo 39, commi 13 e 13 bis del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, non sono soggetti agli obblighi di presentazione dei rendiconti giudiziali di cui all'art. 74 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni. I concessionari hanno tuttavia l'obbligo di presentare rendicontazioni periodiche all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in base a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia.>>.

Sen. Stefano DE LILLO



3.13



EMENDAMENTO

AS 3584

LEGGE DI STABILITA'

Articolo 3

Dopo il comma 1, aggiungere la seguente:

<<1-bis. Ai fini dell'estinzione definitiva di ogni effetto civile, penale, contabile ed amministrativo, i concessionari, di cui all'articolo 14-bis comma 4, del Decreto del presidente della repubblica del 26 Ottobre 1972 n. 640 , e successive modificazioni, della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché per le attività e le funzioni connesse, hanno facoltà di versare in forma ridotta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli una somma pari al cinque per cento del danno quantificato nella sentenza n. 214 del 2012 emessa della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio. Il concessionario potrà optare anche per un versamento della suddetta somma tramite rateizzazione in massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, riconoscendo in tal caso gli interessi legali.>>.

Sen. Stefano ~~DE LILLO~~

La sentenza n. 214/2012 emessa della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, e depositata lo scorso 17 febbraio 2012, riguarda il giudizio di responsabilità amministrativa promosso dal Procuratore Regionale per il Lazio con atti di citazione emessi il 3 ed il 4 dicembre 2007 contro le 10 società concessionarie della raccolta del gioco lecito tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento, tra le quali la Snai, Lottomatica, Sisal, in relazione alla vicenda connessa alle penali per i presunti inadempimenti nella gestione della fase di avvio della rete telematica.

3.14



EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è soppresso.

2-bis. Sono soppressi a decorrere dal 1 gennaio 2013:

a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) l'articolo 87 del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

e) il comma 2 dell'articolo 89 del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

f) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;

alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

LANNUTTI



3.15

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è soppresso.

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, reperisce maggiori entrate pari ad almeno 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, riducendo, eliminando o riformando le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità di tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

LANNUTTI, BELISARIO

Lannutti

3.16

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le detrazioni per carichi di famiglia, disciplinate dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono proporzionalmente incrementate come stabilito dal decreto di cui al comma 2-*quater*, nel limite di spesa complessivo, fino alla concorrenza di 4.271 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.973 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

2-ter. Dopo l'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente lettera: «*b.1)* Le detrazioni di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* spettano anche per il convivente nelle coppie formate da persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi. La detrazione spetta a condizione che la convivenza duri da almeno due anni, risultante da certificato di residenza anagrafica.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per carichi di famiglia previsti dal comma 2-*bis*.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,65 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento.

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI

Mascitelli

3.17

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le detrazioni per i redditi dal lavoro ed assimilati disciplinate dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono proporzionalmente incrementate come stabilito dal decreto di cui al comma *2-ter*, nel limite di spesa complessivo, fino alla concorrenza di 4.271 milioni di euro per l'anno 2013, di 5.973 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per i redditi dal lavoro ed assimilati previsti dal comma *2-bis*.

Conseguentemente, all'articolo 3:

- *sopprimere il comma 3;*
- *ai commi 14 e 15, sostituire le parole "0,05 per cento" con le seguenti: "0,06 per cento";*
- *comma 23, alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,65 per cento; nonchè, alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento.*
- *al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.*

CARLINO, LANNUTTI, MASCITELLI

Carlini

3.18

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 35, del Decreto Legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono sostituiti dai seguenti: "28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici."

2-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-bis del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 134.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 20.000;

2014: - 20.000;

2015: - 20.000.

3,19

RANUCCI, AGOSTINI, MERCATALI

Ranucci

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. All'articolo 35, del Decreto Legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono sostituiti dai seguenti:

"28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici."

2-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-bis del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 134.»

MENARDI

Menardi

3.20

DISEGNO DI LEGGE N. 3584 A/S

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013)



EMENDAMENTO

«All'articolo 3, dopo il comma 2, inserire i seguenti commi aggiuntivi:

2-bis. All'articolo 35, del Decreto Legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono sostituiti dai seguenti:

"28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici."

2-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-bis del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 134.»

VICARI

Enrico Vicari

BONFRISCO

Roberto Bonfrisco

3.21

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di consentire alle aziende di aumentare la propria capacità di autofinanziamento, anche in considerazione delle difficoltà di accesso al credito riscontrate in questa contingenza economica da parte delle medesime, in via sperimentale e comunque fino al 30 giugno 2013, il termine di cui all'articolo 1 del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, entro il quale il contribuente deve effettuare il versamento periodico dell'imposta sul valore aggiunto, è differito al 76° giorno di ciascun mese. Resta ferma la possibilità per l'amministrazione finanziaria di prevedere interessi di mora in caso di tardivo o mancato pagamento dell'imposta entro il termine di cui al precedente periodo.

Conseguentemente ai commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole "l'aliquota dello 0,05 per cento" con le seguenti: "l'aliquota dello 0,06 per cento".

Conseguentemente al comma 42 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

“, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Sen. Milana

3.22

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. La voce 106) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne; prodotti petroliferi per il servizio pubblico di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;"

Conseguentemente all'articolo 3, commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole "l'aliquota dello 0,05 per cento" con le seguenti: "l'aliquota dello 0,06 per cento".

SEN. MILANA



3.23

A.S. 3533


Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma

<< 2- bis. L'Istat definisce i criteri, le regole ed i contenuti dei piani topografici e delle basi territoriali per la suddivisione del territorio comunale in sezioni di censimento, località abitate e località produttive, e realizza un archivio nazionale che contiene i limiti delle sezioni di censimento e delle località, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei, rendendo disponibili le relative informazioni. A tal fine l'Istat stabilisce, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, le modalità operative e gli standard tecnici vincolanti per tutte le pubbliche amministrazioni per la determinazione della corrispondenza tra gli elementi geografici che costituiscono i piani topografici (basi territoriali) e gli archivi amministrativi e statistici allo scopo di rendere tali archivi geo-referenziati ovvero geo-codificati.>>

AGOSTINI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI,
TOMASELLI



A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma aggiuntivo:

2-bis. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente: "9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 35.100;

2014: - 35.100;

2015: - 35.100.

3.25

RANUCCI, AGOSTINI, MERCATALI

Ranucci

EMENDAMENTO

AS 3584 LEGGE DI STABILITA' Articolo 3

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Il raddoppio dei termini previsto nel precedente comma si verifica soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza.»

Sen. Cosimo IZZO



Nota: l'emendamento concerne il termine per gli accertamenti in materia di Imposta sul valore aggiunto.

3.26



EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 e di 400 milioni di euro nell'anno 2014. Gli incentivi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 24, comma 27, terzo periodo, del predetto decreto si applicano, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, fino alla concorrenza delle somme di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, all'articolo 3:

-sopprimere il comma 3;

- al comma 23, alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento; alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

MASCITELLI, CARLINO, BUGNANO

Mascitelli

3.27

?

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.


Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Fino al 31 dicembre 2013, è introdotto un incentivo per la produttività del lavoro a favore delle imprese che investono in innovazione dei processi produttivi mediante la razionalizzazione, l'ammodernamento, la sostituzione di un impianto o di un processo produttivo oppure mediante la produzione di nuovi prodotti che consentano un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impresa, in termini di efficienza produttiva, posizionamento competitivo e penetrazione su nuovi mercati. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 e di 400 milioni di euro nell'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

MASCITELLI, BUGNANO, CARLINO



EMENDAMENTO

ART.3

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le cifre " 950" e " 400" con le seguenti "1100" e " 500".

CASTRO *Mania Gato*
BIANCHI *[Signature]*
MORRA *[Signature]*
SPADONI URBANI *[Signature]*
PONTONE *[Signature]*
FASANO *[Signature]*
SCARABOSIO *[Signature]*

3.29




AS 3584

Emendamento

Art.3

A large handwritten question mark is positioned above a small arrow pointing downwards and to the left.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: "al miglioramento dei saldi di finanza pubblica", con le seguenti: "quanto a 600 milioni di euro al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, per la restante parte ad incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"

A large handwritten number '3.30' is written in the center of the page.

Garavaglia 
Vaccari 

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Al comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente: Se il decreto di cui al precedente periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013, le risorse del presente comma confluiscono in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato all'incremento della misura delle detrazioni sui redditi da lavoro dipendente di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2013, sono definite le modalità applicative, in modo da consentire la fruizione del beneficio a decorrere dal mese di marzo 2013, salvo conguaglio.

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Barbolini

3.31

EMENDAMENTI AS.3584
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: a politiche per l'incremento della produttività con le seguenti: a finalità connesse allo sviluppo produttivo del Paese.

CARLINO, MASCITELLI



3.32

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Al comma 3, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ed in particolare per potenziare l'attività di ricerca scientifica delle piccole e medie imprese.

GIAMBRONE, BUGNANO, MASCITELLI

Guella

3.33

3.34

AS 3584

EMENDAMENTO



Art. 3

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, e successive modificazioni, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative possono prevedere che, in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo, il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo nel limite complessivo del 10 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva."

3-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, e successive modificazioni, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, può essere prorogato nei termini e nei limiti di cui al presente articolo."

3-quater. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:


"3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero di venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato";

b) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti

a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato".»

CASTRO
SACCONI
BIANCHI
SCARABOSIO
PONTONE
FASANO
MORRA



3.34



EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La durata media dell'orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario, salvo casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive";

b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"2. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le trecento ore annuali".

3-ter. All'articolo 2103 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Ogni patto contrario è nullo, salvo quelli intervenuti nelle forme previste dall'ultimo comma dell'articolo 2113".»

CASTRO
SACCONI
BIANCHI
SCARABOSIO
PONTONE
FASANO
MORRA

3.35



3.36

AS 3584

EMENDAMENTO

Art. 3



Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 34 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'articolo 36-bis";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati".

3-ter. L'articolo 35 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, n.92, è sostituito dal seguente:

"Art. 35. - (*Forma e comunicazioni*). -- 1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:

- a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'articolo 34 che consentono la stipulazione del contratto;
- b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
- c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità, ove prevista, nei limiti di cui all'articolo 36;
- d) indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
- e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
- f) eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi, ove previste.


3. Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è altresì tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente".

3-quater. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, è inserito il seguente:

"Art. 36-bis. - *(Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno).* -- 1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36 è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.

2. Ulteriori periodi predeterminati possono essere previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale".»

CASTRO
SACCONI
BIANCHI
SCARABOSIO
PONTONE
FASANO
MORRA



3.36



3/2

3.37

EMENDAMENTO



Art. 3

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa".

3-ter. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) indicazione del progetto o programma di lavoro individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto".

3-quater. All'articolo 67 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma di lavoro che ne costituisce l'oggetto";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale"

3-quinquies. L'articolo 69 del decreto legislativo 10 settembre, n.276, è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - (*Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto*). -- 1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto o programma di lavoro ai


sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.

3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto o programma di lavoro e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente".

3-sexies. L'articolo 69-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, è abrogato.»

CASTRO
SACCONI
BIANCHI
SCARABOSIO
PONTONE
FASANO
MORRA



3.37

2/2

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - *(Definizione e campo di applicazione)*. -- 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, pubblici o privati, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 possono comunque essere rese nell'ambito di attività agricole di carattere stagionale svolte anche in forma imprenditoriale. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere svolte anche nell'ambito dei contratti di appalto di servizi".»

CASTRO
SACCONI
BIANCHI
SCARABOSIO
PONTONE
FASANO
MORRA



3.38

EMENDAMENTO

ART. 3

339

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Alle società di revisione di cui al precedente periodo è demandato altresì il compito di verificare l'adeguatezza e la corretta movimentazione del conto separato di cui al comma 6 del presente articolo".

b) al comma 4, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "f) sono cedibili e rimborsabili esclusivamente al loro valore nominale".

c) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Al fine di assicurare maggiore garanzia alle operazioni di regolamento dei flussi finanziari inerenti la cessione dei buoni pasto e l'incasso dei pagamenti da parte degli esercenti convenzionati le società di emissione sono tenute a:

1) costituire un conto separato ove far confluire le somme equivalenti al totale del valore facciale dei buoni pasto emessi e gli addebiti scaturenti dalle somme erogate ai soggetti convenzionati; le somme accreditate su tali conti possono, sotto la responsabilità della società di emissione, essere oggetto di investimenti temporanei a condizione che l'importo investito sia immediatamente disponibile in qualsiasi momento al valore nominale iniziale;

2) adottare rigide misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto";

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: "11-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni poste in essere dall'esercizio convenzionato si considerano effettuate ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al momento dell'utilizzo del buono pasto presso l'esercizio convenzionato. La cessione del buono pasto effettuata dalla società di emissione alla stazione appaltante ed il rimborso del valore facciale del buono pasto da parte della società di emissione all'esercizio convenzionato costituiscono operazioni non rilevanti ai fini IVA.

3-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015, data dalla quale cessano di avere applicazione eventuali clausole contrattuali in essere tra le società di emissione e le stazioni appaltanti nonché tra le prime e gli esercizi convenzionati incompatibili con le modifiche apportate dal presente comma.

3-quater. I buoni pasto emessi prima di tal data e non ancora presentati al rimborso, saranno fatturati dagli esercizi convenzionati alle società di emissione e rimborsati da esse ai primi in base al regime contrattuale e fiscale in essere fino al 31 dicembre 2014, anche in caso di rimborso successivo a tale data. Il Ministero dell'Economia,

sentito il Ministro delle Attività Produttive e le organizzazioni di settore, emana entro il 15 gennaio 2014 un regolamento al fine di definire le modalità di transizione al nuovo regime fiscale e contrattuale di cui al comma 3-bis, avendo interesse di minimizzare i disagi per tutti gli operatori economici coinvolti.

3-quinquies. Al fine di garantire la tracciabilità, efficienza gestionale e controllo delle anomalie d'utilizzo dei buoni da parte degli attori della filiera, contrastando i fenomeni di evasione legati alla emissione, alla circolazione e all'incasso dei buoni pasto come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera zz, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, a far data dal 1° gennaio 2015 è fatto obbligo alle società di emissione di emettere solo buoni pasto in formato elettronico. I buoni pasto emessi in formato cartaceo fino a tal data saranno validi sino alla loro naturale scadenza. È istituito entro il 1° gennaio 2015 un "Circuito nazionale buoni pasto" informatizzato, da utilizzarsi in via esclusiva per le transazioni legate all'utilizzo dei buoni pasto in formato elettronico, il cui accesso è riservato alle sole società di emissione e agli esercenti convenzionati a ricevere detti buoni. Il Ministro dell'Economia, entro il 15 gennaio 2014, emana con regolamento le disposizioni di attuazione necessarie alla istituzione, alla realizzazione della infrastruttura tecnologica e alla gestione del "Circuito nazionale buoni pasto". Con lo stesso regolamento sono definiti:

- a) i criteri di selezione e i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti incaricati dello sviluppo e della gestione del "Circuito nazionale buoni pasto";
- b) il corrispettivo e la durata degli incarichi di cui alla lettera a) che precede;
- c) le regole di adesione al "Circuito nazionale buoni pasto";
- d) le regole di funzionamento del "Circuito nazionale buoni pasto".

3-sexies. In sede di applicazione del comma 3-bis e 3-quinquies, il Ministro dell'Economia entro il 31 dicembre 2015 verifica i risultati raggiunti in termini di maggiori entrate derivanti dalla riemersione di aree di evasione del settore e di maggior gettito fiscale. Qualora essi raggiungano la somma di 80 milioni di euro, con proprio decreto provvede all'incremento della soglia di 5,29 euro che non concorre a formare reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 comma 2 lettera c) del testo unico delle imposte sul reddito.

ESPOSITO

Esposito



3.39

2/2

3.40

EMENDAMENTO

Art. 3



Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione che tali intese siano sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali al fine di regolare le materie di cui al comma 2";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:

a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;

b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e all'inquadramento del personale;

c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;

d) alla disciplina dell'orario di lavoro;


e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, nonché alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro;

f) alle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio".

3-ter. Le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.126, prorogate per l'anno 2012 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.125 del 30 maggio 2012, consistenti in una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e

comunali, si applicano con riferimento alle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.»

CASTRO
SACCONI
BIANCHI
SCARABOSIO
PONTONE
FASANO
MORRA



3.40



EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 2 del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n.443".

3-ter. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n.92, i commi 16, lettera *d*), 17, 17-bis, 18 e 19 sono abrogati.

3-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167, e all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n.92.»

CASTRO
SACCONI
BIANCHI
SCARABOSIO
PONTONE
FASANO
MORRA

3.41



EMENDAMENTO


Art. 3

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n.92, i commi 14 e 15 sono abrogati.

3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n.92.»

CASTRO
SACCONI
BIANCHI
SCARABOSIO
PONTONE
FASANO
MORRA



3.42



EMENDAMENTO


Art. 3

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n.92, i commi 28, 29, 30 e 31 sono abrogati.

3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 2549 del codice civile e all'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n.92.»

CASTRO
SACCONI
BIANCHI
SCARABOSIO
PONTONE
FASANO
MORRA





3.43

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n.92, i commi 34, 35 e 36 sono abrogati."

CASTRO 
SACCONI 
BIANCHI 
SCARABOSIO 
PONTONE 
FASANO 
MORRA 



3.44


EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n.92, i commi da 47 a 69 sono abrogati."

CASTRO
SACCONI
BIANCHI
SCARABOSIO
PONTONE
FASANO
MORRA



3.45

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n.92, i commi 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 sono abrogati.

3-ter. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n.92, i commi 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67 e 68 sono abrogati."

CASTRO
SACCONI
BIANCHI
SCARABOSIO
PONTONE
FASANO
MORRA



3.46

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis. Le nuove imprese costituite da almeno il 60 per cento di giovani di età inferiore ai trentacinque anni hanno diritto al beneficio fiscale della detassazione totale per i primi due anni di attività. Qualora si tratti di attività artigianali, il beneficio ha la durata di tre anni. Analogo beneficio è esteso alle attività libero professionali.

4-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto, le modalità mediante le quali le imprese di cui al comma 4-bis accedono al beneficio di cui al medesimo comma.

4-quater. I soggetti di cui al comma 4-bis versano alle rispettive gestioni previdenziali la contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, calcolata con l'aliquota fissa di cui all'articolo 5, comma 10, della medesima legge n. 233 del 1990, ridotta del 50 per cento.

4-quinquies. Qualora i soggetti di cui al comma 4-quater operino nelle aree territoriali caratterizzate da un tasso di partecipazione al lavoro giovanile inferiore almeno del 25 per cento rispetto al tasso medio nazionale riferito a tutti i settori economici, l'aliquota fissa di cui al comma 4-quater è ulteriormente ridotta del 60 per cento.

4-sexies. È fatta comunque salva l'applicazione della normativa vigente in materia di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

4-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai comma da 4-bis a 4-sexies, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-octies. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai comma da 4-bis a 4-sexies si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

FLERES

Fleres

3.47

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis) Per il triennio 2013-2015 è previsto, in via sperimentale, che l'importo fissato dal comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, venga aumentato a euro 6,00. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate modalità di monitoraggio dell'attuazione della predetta misura, anche al fine di una sua eventuale proroga. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 43 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite massimo di onere previsto ai precedenti commi 3 e 4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

40-bis. A decorrere dall'anno 2015, all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg»

SEN. MILANA

3.48

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

<< 4-bis) 1. Per il triennio 2013-2015, in via sperimentale, l'importo fissato dal comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è aumentato a euro 6,00. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate modalità di monitoraggio dell'attuazione della predetta misura, anche al fine di una sua eventuale proroga. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 43 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite massimo di onere previsto ai precedenti commi 3 e 4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo. >>

3.49


Sen. Anna Bonfrisco

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

3.50

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Per il triennio 2013-2015 è previsto, in via sperimentale, che l'importo fissato dal comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, venga aumentato a euro 6,00. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate modalità di monitoraggio dell'attuazione della predetta misura, anche al fine di una sua eventuale proroga. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 43 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite massimo di onere previsto ai precedenti commi 3 e 4.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo."



Sen. Gilberto Pichetto Fratin



Relazione illustrativa

I buoni pasto, inizialmente conosciuti come semplice strumento per assicurare al lavoratore un'adeguata pausa pranzo nell'ambito della sua giornata lavorativa, sono ad oggi divenuti un vero e proprio strumento di politica economica e sociale: il sistema dei buoni pasto assolve, infatti, in modo efficiente diversi interessi rappresentati nel sistema economico-produttivo nazionale stimolando la domanda interna nel settore dell'alimentazione e della ristorazione, creando una finalizzazione certa delle risorse destinate alla pausa pranzo e tracciando – mediante fatturazione – ogni singolo passaggio eliminando il rischio di evasione fiscale da parte dei pubblici esercizi.

In particolare, da 15 anni il valore detassato del buono pasto è fermo a 5,29 € per giorno lavorativo (una mera trasposizione in Euro del vecchio importo di 10.240 lire); tale somma non è più in linea con l'aumentato costo della vita, soprattutto dopo l'introduzione dell'euro (2002) e la recessione economica che sta colpendo il nostro Paese.

L'emendamento mira ad introdurre una sperimentazione per il triennio 2013-2015 relativo all'innalzamento della soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto passando dagli attuali 5,29 € a 6,00 € per persona al giorno.

L'aumento della soglia di esenzione crea inoltre un effetto positivo sulla finanza pubblica derivante da un maggior gettito di imposte dirette e IVA derivante dall'aumento di fatturato degli esercizi pubblici che accettano i buoni stessi; dal punto di vista macroeconomico si stimola la produttività delle aziende (il buono viene infatti attribuito per giornata di presenza a lavoro), l'innovazione e l'efficienza organizzativa, incidendo positivamente sulla competitività e sulla redditività in genere grazie alla riduzione del costo del lavoro.

Relazione tecnica

L'introduzione del comma 3bis genera un minor gettito per le casse dello Stato pari a 43 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015. Per garantirne la copertura finanziaria si è quindi provveduto ad una corrispondente riduzione di pari importo del limite massimo di onere riguardante le agevolazioni per le misure sperimentali finalizzate all'incremento della produttività del lavoro, di cui ai commi 3 e 4. In particolare i limiti di onere così ridotti sarebbero pari a euro 907 milioni per il 2013, euro 557 milioni per il 2014 e ad euro 157 per il 2015.

Tuttavia, la disposizione introdotta dall'emendamento in oggetto garantisce un ulteriore apprezzabile gettito per l'erario: maggior IRES e IRAP derivante da aumento del volume di affari degli esercizi commerciali che accettano il buono; recupero di parte del gettito sommerso per importi talvolta non registrati dagli esercizi commerciali (es. un lavoratore che paga un pranzo da 6 euro con un buono da 5,29: in taluni casi certi esercizi non registrano la differenza corrisposta in contanti nel registratore di cassa, mentre con buono da 6 euro sarebbe obbligatoria la fatturazione e la registrazione), tracciabilità certa delle fatture ai fini IVA.

Tale maggior gettito da aumento volume di affari tracciato può essere prudenzialmente quantificato in 15 milioni per il solo anno 2013; tuttavia, i maggiori introiti non sono stati computati per il calcolo degli oneri derivanti dall'emendamento.

AS. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis. I crediti di imposta disposti con leggi regionali non concorrono alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni .

4-ter. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole: "il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale"».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:

ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

PISTORIO
Pistorio

3.51

A.S.3584

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Al comma 2-ter, dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 13 dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo le parole: « fondi sanitari » sono aggiunte le seguenti: « e per i piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti realizzati tramite sottoscrizione di azioni che prevedano un periodo di detenzione minimo di tre anni ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: -3.000;

2014: -3.000;

2015: -3.000.



Sen. Latronico

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Latronico".

3.52

A.S.3584

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis .È introdotta una franchigia di € 15.000,00 all'ammontare degli investimenti per i piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti realizzati tramite sottoscrizione di azioni che prevedano un periodo di detenzione minimo di 3 anni.”

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: -3.000;

2014: -3.000;

2015: -3.000.



Sem Latronico

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sem Latronico".

3.53



Motivazione

L'emendamento di cui sopra ha lo scopo di limitare la disincentivazione, in quanto antieconomica, della partecipazione agli utili dei lavoratori dovuta all'introduzione dell'imposta di bollo sul dossier titoli introdotta dalla L. 44/2012, i cui effetti risultano censurabili in termini di iniquità fiscale e violazione del principio di progressività fiscale sancito dall'art. 53 della costituzione italiana

3.53



A.S.3584

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. Al comma 13 all’art. 8 della Legge 44/2012, dopo “fondi sanitari” aggiungere: “e per i piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti realizzati tramite sottoscrizione di azioni che prevedano un periodo di detenzione minimo di tre anni.”

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: -3.000;

2014: -3.000;

2015: -3.000.



Sen. Latronico
Latronico

3.54



Motivazione

L'emendamento incentiva l'azionariato a favore dei dipendenti delle imprese.

3-54



A.S.3584

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis "le disposizioni di cui ai commi 13-16 all'art. 8 della Legge 44/2012 non si applicano alle comunicazioni relative ai piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti realizzati tramite sottoscrizione di azioni che prevedano un periodo di detenzione minimo di tre anni."

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: -3.000;

2014: -3.000;

2015: -3.000.



Sen. Latronico
Latronico

3.55



Motivazione

L'emendamento incentiva l'azionariato a favore dei dipendenti delle imprese.

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, premettere le seguenti parole: 'In presenza di figli di età inferiore a tre anni ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 300 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni'.

D Conseguentemente, al comma 5 sopprimere le seguenti parole 'La detrazione è aumentata a 1220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni'."

SPADONI URBANI



3.56



Motivazione

Per quanto concerne il sostegno alla natalità e alla creazione di nuove famiglie, è nostra ferma convinzione che si tratti di obiettivi di primario interesse generale e – per questo – riteniamo fondamentale che lo Stato riconosca che la nascita di un figlio necessita di tutela specifica indipendentemente dal reddito, introducendo così un principio di equità orizzontale che dia piena attuazione all'art. 31 della Costituzione.

Ne consegue l'esclusione dal calcolo perequativo di una quota-base identica per tutte le famiglie e per tutti i figli con meno di tre anni, motivo per cui si è fatto riferimento all'art. 12, comma 1-bis del TUIR.

AS 3584

Articolo 3

Emendamento

Al comma 5 sostituire il periodo "La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni" con il seguente: "All'articolo 12, comma 1-bis, del D.P.R. n. 917/1986 premettere il seguente periodo: In presenza di figli di età inferiore a tre anni è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 300 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013 le aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21%. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato"

BAIO



3.57

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'art. 12, comma 1-bis, premettere le seguenti parole: "In presenza di un figlio portatore di handicap è riconosciuta una ulteriore detrazione di importo pari a 400 euro per ciascun figlio portatore di handicap".

➤ Conseguentemente, al comma 5 sopprimere le seguenti parole: 'Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap'.'

SPADONI URBANI



3.58



Per quanto attiene al calcolo della copertura economica per le detrazioni corrisposte per figli portatori di handicap non ci è possibile proporre un calcolo affidabile perché non disponiamo di dati ISTAT e INPS aggiornati e suddivisi per incidenza di figli portatori di handicap/famiglia. In base al rapporto ISTAT (dati 2004) si potrebbe ipotizzare una quota tra i 600 e gli 800 mila disabili a carico delle famiglie.

Anche in tal caso, la somma da stanziare (fuori dal meccanismo della perequazione) sarebbe compresa tra 240 e 320 milioni di euro annui da cui andrebbe detratta la somma già stanziata nella prima lettura del ddl 3584 alla Camera dei deputati: 240/320 milioni di euro – X (dato per X lo stanziamento per l'aumento già previsto dal ddl di stabilità).

AS 3584

Articolo 3

Emendamento

Al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "all'articolo 12, comma 1-bis del DPR 917/1986 premettere il seguente periodo: "in presenza di un figlio portatore di handicap è riconosciuta una ulteriore detrazione di importo pari a 400 Euro per ciascun figlio portatore di handicap. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le aliquote di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21%. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato"

BAIO

Bev

3.59

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art. 3

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, comma 6 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia svolto da operatori educativi professionali (Tagesmutter)"».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ",ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

THALER/AUSSERHOFER,



3.60

EMENDAMENTO

A.S.3584

ART.3

Dopo il comma 5. inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sul redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non superiore a 2.840,51 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 5.000 euro".

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ",ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2013.

THALER AUSSERHOFER,



3.61

EMENDAMENTO

A.S.3584

ART.3

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", per la parte che eccede lire 250 mila" sono soppresse.

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.600 milioni a decorrere dall'anno 2013.

THALER AUSSERHOFER,



3.62

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art. 3

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e) è inserita la seguente:

<<e-bis.) le spese sostenute dalle gestanti per la frequenza ai corsi di accompagnamento al parto.

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ",ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

Thaler



3.63

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art. 3

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 alla lettera i-quinquies) dopo le parole: "compresa tra 5 e 18 anni" inserire le seguenti: " e per i soggetti di età superiore a 70 anni"

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ",ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

Thaler



3.64

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art. 3

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-octies) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

i-novies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro.

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ",ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

Thaler


3.65

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

3.66

(IRAP)



Emendamento

1. All'articolo 3, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) al numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «8.350 euro» e «16.700 euro»;

2) al numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «14.350 euro» e «22.700 euro»;

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 9.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

d) euro 3.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;

d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, euro 1.875, euro 1.250 ed euro 625.».

2. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente emendamento si provvede mediante le risorse indicate al successivo comma 28 che, conseguentemente, viene soppresso.

PICHELLO FRATIN

Relazione illustrativa

L'emendamento apporta modifiche alla disciplina IRAP innalzando ulteriormente le deduzioni forfetarie spettanti ai fini della determinazione della base imponibile che erano state già oggetto di modifica in prima lettura alla Camera.

L'ulteriore incremento delle deduzioni è coperto con l'abrogazione del Fondo per l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'IRAP delle persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti e professione che non si avvalgono di lavoratori dipendenti e o assimilati e che impiegano beni strumentali, anche mediante locazione.

La misura abrogata si sovrappone con l'art. 4, comma 2 del Disegno di legge delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, approvato dalla Camera dei Deputati ed

attualmente all'esame del Senato della Repubblica (A.S. 3519), che già delega al Governo il compito di chiarire la definizione di autonoma organizzazione, proprio al fine di escludere dall'IRAP i professionisti e i piccoli imprenditori privi di tale autonoma organizzazione, ponendo così fine ad una serie di contenziosi aperti tra Fisco e contribuente.

La dotazione del fondo soppresso, pari a 248 milioni di euro per il 2014 e 292 milioni di euro a decorrere dal 2015, è destinata alla copertura dell'incremento delle deduzioni IRAP.

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

- 1) al numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «8.350 euro» e «16.700 euro»;
- 2) al numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «14.350 euro» e «22.700 euro»;

b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a) euro 9.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
 - b) euro 7.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
 - c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
 - d) euro 3.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;
- d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, euro 1.875, euro 1.250 ed euro 625.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 28

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria,
STRADIOTTO

Barbolini

3.67

AS. 3584

EMENDAMENTO


Art. 3

Al comma 6, lettera a), numero 2, sostituire le parole "21 mila euro" con le seguenti: "30 mila euro".

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:

,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare fino alla concorrenza degli oneri arrecati dal comma 6, lettera a), numero 2, per ciascun anno del triennio 2013-2015.

RISTORIO



3.68

EMENDAMENTO

ART. 3

Sostituire il comma 6, lettera *b*), capoverso lettera *d-bis*) con il seguente:

“*d-bis*) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da *a*) a *d*) è aumentato, rispettivamente, di euro 6.000, di euro 4.500, di euro 3.000 e di euro 1.500.” e *conseguentemente* sopprimere il comma 28.

Sen. Enzo GHIGO



3.69



Motivazione

L'emendamento è diretto a prevedere l'innalzamento della franchigia IRAP, dagli attuali 9.500 a 14.000 euro (anziché a 10.500 euro come previsto dal DDL di stabilità), a favore di imprese individuali, società di persone e professionisti. Tale modifica risponde, in buona sostanza, anche all'esigenza di esentare da IRAP i contribuenti privi di organizzazione secondo i canoni individuati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (imprese o professionisti che svolgono l'attività in forma individuale, senza dipendenti e con utilizzo di mezzi che non eccedono il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività).

A copertura dell'intervento si prevede la soppressione del successivo comma 28 concernente l'istituzione, a decorrere dal 2014, di un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'IRAP, le persone fisiche esercenti le attività commerciali ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati. Infatti, in tale logica, si ritiene preferibile orientare il totale delle risorse disponibili su un unico intervento (aumento della franchigia a 14.000 euro) in modo da rendere significativo il medesimo, demandando all'attuazione della delega fiscale (attualmente all'esame del Parlamento e in cui è prevista la delega al Governo per l'individuazione dei soggetti da esentare da IRAP in quanto privi di organizzazione) la definitiva soluzione del problema per coloro che, privi di organizzazione, nonostante l'innalzamento della franchigia, restano incisi dal tributo.

Si stima che l'innalzamento della franchigia IRAP da 10.500 euro come attualmente previsto dal DDL di stabilità a 14.000 come proposto nell'emendamento comporti un onere di circa 280 milioni di euro (80 milioni per ogni 1000 euro di innalzamento della soglia).

3.69

3/2

AS 3584


Emendamento

All'articolo 3, sostituire il comma 6, lettera *b*), capoverso lettera *d-bis*) con il seguente:

"*d-bis*) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da *a*) a *d*) è aumentato, rispettivamente, di euro 6.000, di euro 4.500, di euro 3.000 e di euro 1.500."

conseguentemente sopprimere il comma 28

TOMASELLI



Emendamento

All'articolo 3, sostituire il comma 6, lettera *b)* il capoverso lettera *d-bis)* con il seguente:

"*d-bis)* per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da *a)* a *d)* è aumentato, rispettivamente, di euro 6.000, di euro 4.500, di euro 3.000 e di euro 1.500."

Conseguentemente:

All'articolo 3 sopprimere il comma 28.

Garavaglia

Vaccari

Mura



3.71

Motivazione (Confartigianato)

L'emendamento è diretto a prevedere l'innalzamento della franchigia IRAP, dagli attuali 9.500 a 14.000 euro (anziché a 10.500 euro come previsto dal DDL di stabilità), a favore di imprese individuali, società di persone e professionisti. Tale modifica risponde, in buona sostanza, anche all'esigenza di esentare da IRAP i contribuenti privi di organizzazione secondo i canoni individuati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (imprese o professionisti che svolgono l'attività in forma individuale, senza dipendenti e con utilizzo di mezzi che non eccedono il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività).

A copertura dell'intervento si prevede la soppressione del successivo comma 28 che prevede l'istituzione, a decorrere dal 2014, di un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'IRAP, le persone fisiche esercenti le attività commerciali ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati. Infatti, in tale logica, si ritiene preferibile orientare il totale delle risorse disponibili su un unico intervento (aumento della franchigia a 14.000 euro) in

A.S. 3584

~~A.S. 3584~~

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

<< comma 6 bis - " A decorrere dal 2014 il Governo è delegato ad adottare, con apposito decreto legislativo, la revisione dell'imposta dovuta dalle Università ed enti di ricerca, applicando al valore della produzione netta, l'aliquota del 3,9.

Conseguentemente:

<<All'articolo 3, dopo il comma 38 aggiungere il seguente:

"38-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg»».

Conseguentemente:


<<All'articolo 3:

- a) al comma 14, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione con la seguente: «con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione»;
- b) al comma 15, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto con le seguenti: «con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto».

Sen. Pittoni

Garavaglia

Vaccari



3.72

A.S. 3584

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

<<6.bis: al decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68 apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: d) per i collegi universitari già legalmente riconosciuti dal M.I.U.R non si applicano i requisiti di cui alla legge del 14 novembre 2000, n.338

b) all'articolo 17 sopprimere il comma 7.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



3.73

AS. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Con decorrenza primo gennaio 2013 per le persone con disabilità grave accertata dalle commissioni mediche competenti, ai sensi della legge n. 104 del 1992, o invalidità civile nella misura del 100% ai sensi della legge n. 118 del 1971 o per le loro famiglie, il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il personale di assistenza si considerano di carattere figurativo.

6-ter. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente sono a carico della fiscalità generale.

Conseguentemente all'onere derivante dalla seguente disposizione stimato in 100 milioni di euro in ragione annua, si provvede nel modo seguente:

Il'articolo 3, dopo il comma 37, aggiungere il seguente: 37-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti:

"Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti:

"Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti:

"Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro".

PISTORIO
Intros

3.74

A.S. 3584

Art. 3

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6 bis. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti e nei due successivi. La disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012.

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo



SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto

BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso

3.75

MOTIVAZIONE

Si vuole dare la possibilità al contribuente di dedurre dal reddito gli oneri deducibili o le detrazioni per oneri ogni due o tre anni (anziché esclusivamente nell'anno in cui tali oneri sono stati sostenuti) anche perché spesso il costo della dichiarazione annuale, anche se questa è il mod. 730, è superiore al vantaggio derivante dalla deduzione (in questo caso il contribuente rinuncia a presentare il modello di dichiarazione). Non c'è nulla di scandaloso nell'introdurre questo principio nella nostra legislazione, anzi un grande merito per chi la propone! Se al cittadino viene riconosciuto il diritto di poter detrarre dal reddito certi costi, contemporaneamente bisogna far sì che questo diritto non gli venga vanificato dai costi per poterlo esercitare. La soluzione proposta va incontro alle esigenze del contribuente. Inoltre l'amministrazione finanziaria da tale soluzione ne trae benefici diversi: sicuramente 3 o 4 milioni dichiarazioni 730 in meno ogni anno, il mancato riconoscimento del compenso ai CAF (15 euro circa per ogni mod. 730 elaborato) a carico del bilancio dello Stato e i rimborsi dei crediti d'imposta ai contribuenti rinviati di un anno o due.

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:

6bis. All'articolo 60, comma 5 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 il periodo "il credito d'imposta ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106" è sostituito dal seguente periodo "il credito d'imposta ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, strumento che viene reso strutturale con l'abrogazione della limitazione di applicazione agli anni 2011 e 2012 e per il quale l'investimento agevolabile è quello incrementale rispetto alla media del triennio precedente all'anno di stipula del contratto o della convenzione di finanziamento del progetto di ricerca da parte dell'impresa, fatta salva la continuazione di progetti in essere per i quali il triennio di riferimento è quello precedente l'anno di inizio del progetto. A tale strumento pertanto non si applicano i disposti del successivo articolo 62 e per l'attuazione dello stesso è autorizzata una spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013, 200 milioni di euro per l'anno 2014 (in aggiunta a quanto già autorizzato per i medesimi anni a copertura delle attività pregresse negli anni 2011 e 2012) e 300 milioni di euro per gli anni successivi, con l'adozione delle medesime misure di cui all'art. 1, c. 5 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011 n. 106, in caso di scostamenti";

Conseguentemente

Alla copertura degli oneri derivanti dalla precedente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale in maniera lineare di tutte le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.

BALDASSARRI



3.76

A.S. 3584

Emendamento


Art. 3

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo.52, comma 1, lett.b del DPR 917 del 22.12.1986, le parole da "gli assegni vitalizi di cui alla ..fino a ciascuno i propri elementi" sono sostituite da : " gli assegni vitalizi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art.50 sono assoggettati a tassazione per l'ottanta per cento del loro ammontare"

Sen. Adriano Musi

Sen. Agostini



A.S. 3584

Emendamento



Art. 3

Al comma 7, dopo le parole: " 31 dicembre 2013" aggiungere le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2014 viene introdotto un contributo sanitario a carico del datore di lavoro, a copertura degli oneri di cui al precedente comma 6".

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7bis. "dal 1° gennaio 2014 le detrazioni di cui all'art.13 del D.P.R. 31 dicembre 1986 n.917, sono proporzionalmente incrementate, a regime, per un importo pari a 709 milioni per il 2014, 810 milioni e decorrere dal 2015".

Sen. Adriano Musi



A.S. 3584

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

“7-bis. All'articolo 9 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: “a) dopo il comma 1, inserire il seguente: “1-bis. Ferme le disposizioni speciali che regolano il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), nonché la competenza e l'esecuzione delle relative formalità, il gettito dell'imposta, nella misura stabilita dalla Provincia destinataria, è riversato alla Provincia dove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo e, per il resto, come intestatario del veicolo, cioè, a seconda dei casi, proprietario, acquirente con riserva di proprietà, usufruttuario o del locatario si effettua anche per l'imposta che colpisce la richiesta di annotazione al PRA del trasferimento di proprietà a favore del nudo proprietario o di una società di leasing contemporanea alla richiesta di annotazione dell'usufrutto o della locazione con facoltà di compera.”

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 e come modificato con il comma 7-bis che precede, si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. Non si fa luogo al rimborso delle somme di imposta provinciale di trascrizione già corrisposte secondo le menzionate disposizioni.”

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

3.49

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti commi:

7-bis. Nell'articolo 9 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:


a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Ferme le disposizioni speciali che regolano il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), nonché la competenza e l'esecuzione delle relative formalità, il gettito dell'imposta, nella misura stabilita dalla Provincia destinataria, è riversato alla Provincia dove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo e, per il resto, come intestatario del veicolo, cioè, a seconda dei casi, proprietario, acquirente con riserva della proprietà, usufruttuario o locatario con facoltà di compera. Il riversamento alla provincia di sede legale o residenza dell'usufruttuario o del locatario si effettua anche per l'imposta che colpisce la richiesta di annotazione al PRA del trasferimento di proprietà a favore del nudo proprietario o di una società di leasing contemporanea alla richiesta di annotazione dell'usufrutto o della locazione con facoltà di compera".

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, e come modificato con il comma 7-bis che precede, si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. Non si fa luogo al rimborso delle somme di imposta provinciale di trascrizione (IPT) già corrisposte secondo le menzionate disposizioni.

VICARI



BONFRISCO



3.80



EMENDAMENTO
Articolo 3

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 9 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Ferme le disposizioni speciali che regolano il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), nonché la competenza e l'esecuzione delle relative formalità, il gettito dell'imposta, nella misura stabilita dalla Provincia destinataria, è riversato alla Provincia dove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo e, per il resto, come intestatario del veicolo, cioè, a seconda dei casi, proprietario, acquirente con riserva della proprietà, usufruttuario o locatario con facoltà di compera. Il riversamento alla provincia di sede legale o residenza dell'usufruttuario o del locatario si effettua anche per l'imposta che colpisce la richiesta di annotazione al PRA del trasferimento di proprietà a favore del nudo proprietario o di una società di leasing contemporanea alla richiesta di annotazione dell'usufrutto o della locazione con facoltà di compera".

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, e come modificato con il comma 7-bis che precede, si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. Non si fa luogo al rimborso delle somme di imposta provinciale di trascrizione (IPT) già corrisposte secondo le menzionate disposizioni.».

SPADONI URBANI



3.81



Motivazione

La formulazione della lettera a) del comma 2, articolo 9, DL 174/2012 - che aggiunge un comma 1-bis all'art. 56 del decreto legislativo 446/1997 istitutivo dell'Imposta Provinciale di Trascrizione sulle formalità (immatricolazioni, trasferimenti di proprietà ecc.) automobilistiche, con acronimo IPT - si presta a equivoci ed è comunque incompleta.

In particolare poi potrebbe condurre a spostamenti/sperequazioni nel gettito della tassa automobilistica (bollo auto) di competenza regionale, a causa delle controversie registrazioni che ne derivano.

Senza dimenticare infine che le operazioni presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) sono disciplinate da norme speciali.

Pertanto con l'emendamento proposto, fermi gli effetti sostanziali del testo originario del Decreto Legge 174, Se ne opera una più puntuale stesura, anche per assicurare la coerenza del riversamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) in tutte le circostanze.

Inoltre, quanto introdotto dal comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del DL 174/2012 relativamente all'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), ha comportato un incremento (superiore anche al 400%) di detta imposta.

Il problema però è che tale incremento, causa la formulazione della disposizione (nonché l'entrata in vigore immediata del decreto legge 174) e una caratteristica di base dell'IPT, colpisce anche negozi automobilistici e immissioni in circolazione di veicoli conclusi anteriormente al decreto legge stesso, anche – e soprattutto - sul piano economico/finanziario (segnatamente sui costi di immatricolazione o di passaggio di proprietà già ben definiti).

Quindi, ad evitare effetti retroattivi, contenziosi tra le parti e con la P.A., esborsi iniqui etc., occorre legare l'incremento del tributo agli elementi certi e incontrovertibili che sono le formalità intraprese dalla data di entrata in vigore del decreto legge 174.

381

②

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. . Nell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. Ferme le disposizioni speciali che regolano il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), nonché la competenza e l'esecuzione delle relative formalità, il gettito dell'imposta, nella misura stabilita dalla Provincia destinataria, è riversato alla Provincia dove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo e, per il resto, come intestatario del veicolo, cioè, a seconda dei casi, proprietario, acquirente con riserva della proprietà, usufruttuario o locatario con facoltà di compera. Il riversamento alla provincia di sede legale o residenza dell'usufruttuario o del locatario si effettua anche per l'imposta che colpisce la richiesta di annotazione al PRA del trasferimento di proprietà a favore del nudo proprietario o di una società di leasing contemporanea alla richiesta di annotazione dell'usufrutto o della locazione con facoltà di compera.". 7-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, e come sostituito dal comma 7-bis che precede, si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. Non si fa luogo al rimborso delle somme di imposta provinciale di trascrizione (IPT) già corrisposte secondo le menzionate disposizioni..

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 15.000;

2014: - 15.000;

2015: - 15.000.

3.82

FILIPPI Marco



EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti commi:

7-bis. Nell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Ferme le disposizioni speciali che regolano il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), nonché la competenza e l'esecuzione delle relative formalità, il gettito dell'imposta, nella misura stabilita dalla Provincia destinataria, è riversato alla Provincia dove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo e, per il resto, come intestatario del veicolo, cioè, a seconda dei casi, proprietario, acquirente con riserva della proprietà, usufruttuario o locatario con facoltà di compera. Il riversamento alla provincia di sede legale o residenza dell'usufruttuario o del locatario si effettua anche per l'imposta che colpisce la richiesta di annotazione al PRA del trasferimento di proprietà a favore del nudo proprietario o di una società di leasing contemporanea alla richiesta di annotazione dell'usufrutto o della locazione con facoltà di compera."

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, e come sostituito dal comma 7-bis che precede, si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. Non si fa luogo al rimborso delle somme di imposta provinciale di trascrizione (IPT) già corrisposte secondo le menzionate disposizioni.

3.83

VICARI *Simon Vicari*BONFRISCO *Bonfrisco*

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. . Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. Non si fa luogo al rimborso delle somme di imposta provinciale di trascrizione (IPT) già corrisposte secondo le menzionate disposizioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 15.000;

2014: - 15.000;

2015: - 15.000.

3.84

FILIPPI Marco



Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. Non si fa luogo al rimborso delle somme di imposta provinciale di trascrizione (IPT) già corrisposte secondo le menzionate disposizioni."

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

Handwritten signatures of Sen. Garavaglia and Sen. Vaccari. The signature of Sen. Garavaglia is a stylized, cursive 'G' followed by a flourish. The signature of Sen. Vaccari is a cursive 'V' followed by a flourish.

3.85

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. . Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. Non si fa luogo al rimborso delle somme di imposta provinciale di trascrizione (IPT) già corrisposte secondo le menzionate disposizioni..

VICARI



BONFRISCO




3.86

EMENDAMENTO
Articolo 3

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come introdotto dall'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, si applicano a decorrere dalle immatricolazioni effettuate e dagli atti formati dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge. Non si fa luogo al rimborso delle somme di imposta provinciale di trascrizione (IPT) già corrisposte secondo le menzionate disposizioni.»

SPADONI URBANI



3.87



Motivazione

Il comma 1-bis dell'articolo 56 del D. Lgs. 446/1997 - introdotto dal comma 2, lettera a), dell'articolo 9 del DL 174/2012 relativamente all'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), che si applica alle formalità automobilistiche (immatricolazioni, passaggi di proprietà ecc....) - ha comportato un incremento (superiore anche al 400%) di detta imposta.

Il problema però è che tale incremento, causa la formulazione della disposizione (nonché l'entrata in vigore immediata del decreto legge 174) e una caratteristica di base dell'IPT, colpisce anche negozi automobilistici e immissioni in circolazione di veicoli conclusi anteriormente al decreto legge stesso, anche - e soprattutto - sul piano economico/finanziario (segnatamente sui costi di immatricolazione o di passaggio di proprietà già ben definiti)

Quindi, ad evitare effetti retroattivi, contenziosi tra le parti e con la P.A., esborsi iniqui etc., occorre legare l'incremento del tributo agli elementi certi e incontrovertibili che sono le formalità intraprese dalla data di entrata in vigore del decreto legge 174.

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013, o, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, fino al periodo di imposta in corso alla predetta data».

Conseguentemente,

- a) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701);
- b) *All'articolo 3*, al comma 28, sostituire le parole: “248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015” con le seguenti: “265 milioni di euro per l'anno 2014, di 142 milioni di euro per l'anno 2015 e di 209 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016” .

BUBBICO, AGOSTINI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI TOMASELLI

Bubbico

3.88

**ALL'ARTICOLO 3, DOPO IL COMMA 7
AGGIUNGERE IL SEGUENTE:**

A.S. 3584

7-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) *all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.


Sen. Vedani



Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari



A.S. 3584


EMENDAMENTO

All'art. 3, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7 bis. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la parola "commercio" sono inserite le seguenti: "nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria".

7 ter. In attuazione di quanto previsto all'articolo 17, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 2, al punto 1 della tabella allegata al decreto 27 novembre 1998, n.435, è inserita la lettera "g) motoveicoli oltre 11 kW : € 40".

Sen. Milana



3.90

EMENDAMENTO


Art.3

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

7bis. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la parola "*commercio*" sono inserite le seguenti: "*nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria*".

7ter. In attuazione di quanto previsto all'articolo 17, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 2, al punto 1 della tabella allegata al decreto 27 novembre 1998, n.435, è inserita la lettera "g) *motoveicoli oltre 11 kW : € 40*".

DE ANGELIS



3.91

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «ridotte nella misura del 50 per cento» sono soppresse.

Conseguentemente, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

b) al comma 3-*bis*, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI

Mascitelli

3.92

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.

LANNUTTI



3.93



Disegno di legge 3584


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma 7 bis

7 bis). Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dai commi 1 e 2 della presente legge, al fine di dare applicazione al nuovo regime finanziario regionale disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006 secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n.118 del 2012, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la Regione Autonoma della Sardegna, con le procedure di cui all' articolo 27 della legge n.42/2009 , le modifiche da apportare al patto di stabilità interno per la regione Sardegna.

SANNA



3.94


EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art.3

Sopprimere il comma 8.

Thaler

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Thaler', written in a cursive style. The signature is positioned below the printed name 'Thaler'.

3.95

AS 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

<< 8-bis. Gli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono detraibili dall'imposta lorda per un ammontare non superiore a euro 3.000 per ciascun periodo d'imposta. Ai fini della determinazione del predetto limite rilevano anche gli oneri e le spese la cui detraibilità è riconducibile all'articolo 15 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e non si tiene conto delle spese di cui all'articolo 15, commi 1, lettere c), c-ter) g), h) *i-septies*) e *i-octies*), e 1-*quater*, del citato testo unico.

8-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sen. Anna Bonfrisco



3.96

EMENDAMENTO


ARTICOLO 3

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la parola: "commercio" sono inserite le seguenti: "nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria".

8-ter. Al punto 1 della tabella allegata al decreto 27 novembre 1998, n. 435, è inserita la lettera "g) motoveicoli oltre 11 kW: Euro 40"».

SPADONI URBANI


3.97

**MOTIVAZIONE:**

Come precisato dal Dipartimento delle Finanze MEF con Nota prot. n. 23970 del 31 ottobre 2012, l'art. 9 comma 2 del dl n. 174/2012 ha invertito la precedente regola della destinazione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) alla Provincia del venditore, individuando di fatto nella Provincia nella quale il veicolo è presuntivamente destinato a circolare il beneficiario del gettito fiscale: la Provincia dell'acquirente nelle semplici formalità di prima intestazione e di trasferimento di proprietà del veicolo, ma anche, per coerenza, la Provincia del locatario a titolo di locazione finanziaria inteso come utilizzatore dello stesso.

Tuttavia, affinché nel nuovo sistema sussista una qualche coerenza e relativa certezza del diritto, deve essere necessariamente previsto un ulteriore adeguamento normativo.

Infatti, stante l'attuale disciplina riguardante l'IPT, il locatario che acquisisce in leasing un veicolo, al contrario dell'acquisto diretto, si trova a sostenere una doppia ed ingiustificata imposizione dell'imposta, in sede sia di stipula sia di riscatto del veicolo. Tale sperequazione di trattamento impositivo risulta ancora maggiore nei casi di acquisizione in leasing di veicoli cd. "pesanti" laddove l'importo dell'IPT supera nella generalità dei casi addirittura il prezzo di riscatto del veicolo. In questo caso, è imprescindibile riconoscere l'esonero dal pagamento dell'IPT in sede di riscatto per non discriminare la locazione finanziaria rispetto all'acquisto diretto intervenendo nella disposizione (art. 56, comma 6, D.Lgs. 446/97)

che già prevede l'esonero da IPT per le cd. "minivolture" (vale a dire la vendita di un veicolo da un privato a un concessionario/rivenditore di veicoli usati), peraltro, tale modifica trova riscontro nella *ratio*, contenuta nel nostro ordinamento tributario, del divieto di duplicazione impositiva e di far gravare il prelievo sullo stesso contribuente.

Con il comma 2 ter invece, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è introdotta l'IPT in misura fissa (euro 40) per la prima iscrizione e le formalità riguardanti i motoveicoli oltre i 125 cc".

Nel complesso, il combinato disposto delle due proposte normative recate al comma 2 bis e al comma 2 ter comporterebbero un recupero di gettito di circa 500 milioni su base annua.

3.9+

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Art.3

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,65 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento.

MASCITELLI, LANNUTTI

Mascitelli

3.98

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. I commi da 290 a 294 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono abrogati.

9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

9-quater. Il decreto di cui al comma *9-ter* è adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a un punto percentuale esclusivamente rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di economia e finanza (DEF); il medesimo decreto non può essere adottato qualora, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del citato comma *9-ter*, rispetto a quello indicato nel DEF.


9-quinquies. In ogni caso il decreto di cui al comma *9-ter* deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno per definire le aliquote di cui al medesimo comma *9-ter* per l'anno successivo in riferimento all'incremento del prezzo rispetto all'anno precedente a tale data. Il decreto non può essere adottato qualora, nella media dell'anno, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del citato comma *9-ter*, rispetto a quello dell'anno precedente.

9-sexies. I decreti di cui ai commi *9-quater* e *9-quinquies*, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicurano che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di livelli minimi delle accise.

9-septies. In sede di prima attuazione, il decreto di cui al comma *9-ter* è adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora ricorrano le condizioni di cui al comma *9-quater*.

9-octies. Nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote di accisa di cui al comma *9-ter* del presente articolo determini economie sulle autorizzazioni di spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, le somme corrispondenti a tali economie, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono prelevate dalla contabilità speciale di tesoreria n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» e versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, a decorrere dall'anno 2013, agli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, prorogati ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MASCITELLI, LANNUTTI



3.99

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I commi 290, 291, 292 e 293 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono sostituiti dai seguenti:

«290. Ai fini del contenimento della dinamica inflazionistica, specialmente in presenza di aumenti dei prezzi nei mercati internazionali delle materie prime e dei prodotti finiti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le misure delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante sono variate separatamente ad ogni trimestre allo scopo di compensare le eventuali maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni dei prezzi industriali dei suddetti carburanti, espressi in euro, tenendo conto delle variazioni del valore medio degli stessi prezzi nel trimestre di riferimento rispetto al trimestre precedente. I prezzi industriali dei carburanti cui fare riferimento sono quelli pubblicati sull'*Oil Bulletin* della Commissione europea rispettivamente per la benzina e per il gasolio usato come carburante.

291. Per ciascuno dei carburanti, la variazione di cui al comma precedente è adottata entro trenta giorni dalla fine del trimestre, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nel caso sia possibile variare l'accisa per quel carburante per un valore di almeno un centesimo di euro al litro in relazione all'ammontare delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto. Le variazioni delle aliquote debbono essere effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise e dal provvedimento di cui sopra non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

292. Nel caso in cui le variazioni dei prezzi e l'andamento delle entrate dell'imposta sul valore aggiunto non permettano le variazioni di accisa nella misura minima di cui al comma 291, le eventuali maggiori entrate vengono cumulate separatamente per ciascun carburante per essere considerate nel calcolo del primo provvedimento che sia possibile emanare ai sensi del comma precedente.

293. La prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti avviene a partire dal riferimento all'intero secondo semestre del 2012, rispetto ai valori del semestre precedente, e il decreto che stabilisce le eventuali variazioni delle aliquote dell'accisa deve essere adottato entro il 31 gennaio 2013».

BUBBICO, AGOSTINI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI TOMASELLI

Bubbico

3.100

AS. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9 15-bis. Per le regioni nel cui territorio insistono impianti di raffinazione dislocati in località costiere, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti.

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:

,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

PISTORIO


3.101

AS. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione Sicilia, è retrocesso alla Regione siciliana un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni ad integrazione dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter, del *decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*.

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:

,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

PISTORIO
Pistorio

3.102

AS. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Una quota non inferiore al 25 per cento del gettito delle accise riscosse e che gravano sui prodotti petroliferi raffinati di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, per riscaldamento e per la produzione di energia, utilizzati in Sicilia è finalizzata alla bonifica dei territori ove sono localizzate le raffinerie per il trattamento e la lavorazione di tali prodotti petroliferi e che nel tempo hanno subito una grave compromissione del suolo, delle falde acquifere, delle coste e dell'atmosfera.

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:

,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.


PISTORIO

3.103

A.S. 3584


Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 9, inserire i seguenti:

“9-bis. Al fine di calmierare gli aumenti del prezzo finale dei carburanti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emana il decreto di cui all'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9-ter. Ogni tre mesi, a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, procede alla verifica dell'incremento del prezzo finale dei carburanti e procede, se del caso, all'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”

Garavaglia
Vaccari



3.104

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9.bis. Al fine di favorire lo sviluppo e l'utilizzo dei biocarburanti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, il biometano prodotto e utilizzato dagli stessi produttori per autotrazione è esente da accise."

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 200 milioni di euro;

Vallardi

Vaccari



~~Esenzione da accise per il biometano utilizzato dai produttori per autotrazione~~

3.105

EMENDAMENTO ALL'AS 3584

All'articolo 3, dopo il comma 9 inserire il seguente:

<<9.bis: Il comma 6 dell'art 47 del TUIR è così modificato:

In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci.

Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione di imposta, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili: la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati dal comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione di imposta, a partire dal meno recente, fermo restando le norme in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.

In ragione di tale modifica e per ragioni di sistematicità delle norme sulla tassazione derivante da attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione, e sulle interpretazioni delle stesse, sono abrogati:

- l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 24 della Legge 576/1975
- il comma 3 dell'art. 8 della Legge 72/1983
- il comma 4 dell'art 4 della Legge 408/1990
- il comma 4 dell'art. 26 della Legge 413/1991
- il comma 4 dell'art 13 della Legge 342/2000
- il comma 23 dell'art. 15 del D.L. 185/2008 convertito in Legge 2/2009>>

Garavaglia

vaccari



3.106

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;

alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

BUGNANO, MASCITELLI, BELISARIO, CARLINO, LANNUTTI, PARDI



3.107

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

Conseguentemente, al comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

BARBOLINI, AGOSTINI, GHEDINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna
Maria, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Barbolini

3.108

AS 3584

Art. 3

Emendamento

Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "95 milioni di euro per l'anno 2014 e di 139 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".

GHEDINI
ROILO
TREU
CASTRO
DE LUCA CRISTINA
ADRAGNA
BASSOLI
BIANCHI
BLAZINA
FASANO
FONTANA
ICHINO
MORRA
NEROZZI
PASSONI
PONTONE
SCARABOSIO
SPADONI URBANI

Ghedini

3.109

EMENDAMENTO

ART. 3



Sopprimere il comma 10.

3.110

Sen. Gilberto PICCHETTO FRATIN

Motivazioni

1. **Nessuna infrazione.** Si sottolinea che sull'IVA al 4% non è stata avviata alcuna procedura di infrazione. Si è solo in presenza di una procedura Pilot che potrebbe essere superata anche grazie al più ampio lavoro che la Commissione Europea sta portando avanti a sostegno dell'impresa sociale e sulla introduzione di aliquote ridotte.
2. **L'Europa va in direzione opposta.** Il 19 ottobre la Commissione ha avviato il Consultation paper Review of existing legislation on VAT reduced rates che ha lo scopo di individuare quali siano le necessità di introduzione nel 2013 di aliquote agevolate per settori e politiche in linea con quelle europee. Si ricorda che la Commissione europea recentemente ha già lanciato il tema del sostegno all'imprenditoria sociale con una Comunicazione specifica, che si basa sulle esperienze più note come quella della cooperazione sociale italiana. Pertanto, se non fosse prevista l'IVA agevolata per prestazioni socio sanitarie ed educative rese dalle cooperative sociali, paradossalmente, nel 2013, si potrebbe richiedere di introdurla.
3. **Quali effetti su persone e lavoratori.** La previsione non determinerà nessun aumento del gettito ma solo una riduzione dei servizi agli utenti e gravi ricadute occupazionali (42.800 licenziamenti). La riduzione dei servizi si abbatterebbe su anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psico-fisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.
4. **Quali soluzioni.** L'entità modesta delle entrate previste fa ritenere che sia agevole individuare una copertura (ad esempio spalmando tale ipotetica, e sopravvalutata, cifra su altre voci, o prevedendo riduzioni di fondi specifici etc.). In queste settimane abbiamo potuto incontrare autorevoli esponenti del Parlamento Italiano. A tal proposito preferiamo affidare le soluzioni possibili alle competenze e alla specifica e puntuale conoscenza delle rappresentanze politiche.
5. **Perché intervenire ora.** La Camera ha differito l'aumento dell'IVA di un anno, al 2014. Ma ciò non basta per due ordini di ragioni: la prima è che in primavera si concluderà questa legislatura e si aprirà la successiva con un nuovo Governo che dovrà riprendere in mano il dossier, con rischio di non intervenire a livello nazionale e europeo, tempestivamente. La seconda è che per le imprese un mero rinvio anticiperà di fatto, già nel 2013, le ripercussioni negative anche dal punto di vista occupazionale.

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Sostituire il comma 10 con il seguente:


«14. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “operano una ritenuta del 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”;

b) al comma 3-bis, le parole: “una ritenuta con aliquota del 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”».

Conseguentemente, sopprimere i commi 11 e 12.

MASCITELLI, BUGNANO



EMENDAMENTO

ART. 3

Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« b-bis) all'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;"»

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze".

SPADONI URBANI



VICARI



3.112

AS. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

Comma 10

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

"10-bis. le disposizioni del comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari"

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:

,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per ciascun anno del triennio 2013-2015, fino alla concorrenza degli oneri arrecati dal comma 10-bis del presente articolo .

PISTORIÒ


3.113

EMENDAMENTO

ART. 3



Sopprimere il comma 11.

3. 114

Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN

Motivazioni

1. **Nessuna infrazione.** Si sottolinea che sull'IVA al 4% non è stata avviata alcuna procedura di infrazione. Si è solo in presenza di una procedura Pilot che potrebbe essere superata anche grazie al più ampio lavoro che la Commissione Europea sta portando avanti a sostegno dell'impresa sociale e sulla introduzione di aliquote ridotte.
2. **L'Europa va in direzione opposta.** Il 19 ottobre la Commissione ha avviato il Consultation paper Review of existing legislation on VAT reduced rates che ha lo scopo di individuare quali siano le necessità di introduzione nel 2013 di aliquote agevolate per settori e politiche in linea con quelle europee. Si ricorda che la Commissione europea recentemente ha già lanciato il tema del sostegno all'imprenditoria sociale con una Comunicazione specifica, che si basa sulle esperienze più note come quella della cooperazione sociale italiana. Pertanto, se non fosse prevista l'IVA agevolata per prestazioni socio sanitarie ed educative rese dalle cooperative sociali, paradossalmente, nel 2013, si potrebbe richiedere di introdurla.
3. **Quali effetti su persone e lavoratori.** La previsione non determinerà nessun aumento del gettito ma solo una riduzione dei servizi agli utenti e gravi ricadute occupazionali (42.800 licenziamenti). La riduzione dei servizi si abbatterebbe su anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psico-fisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.
4. **Quali soluzioni.** L'entità modesta delle entrate previste fa ritenere che sia agevole individuare una copertura (ad esempio spalmando tale ipotetica, e sopravvalutata, cifra su altre voci, o prevedendo riduzioni di fondi specifici etc.). In queste settimane abbiamo potuto incontrare autorevoli esponenti del Parlamento Italiano. A tal proposito preferiamo affidare le soluzioni possibili alle competenze e alla specifica e puntuale conoscenza delle rappresentanze politiche.
5. **Perché intervenire ora.** La Camera ha differito l'aumento dell'IVA di un anno, al 2014. Ma ciò non basta per due ordini di ragioni: la prima è che in primavera si concluderà questa legislatura e si aprirà la successiva con un nuovo Governo che dovrà riprendere in mano i dossier, con rischio di non intervenire a livello nazionale e europeo, tempestivamente. La seconda è che per le imprese un mero rinvio anticiperà di fatto, già nel 2013, le ripercussioni negative anche dal punto di vista occupazionale.

EMENDAMENTO

ART. 3



Sopprimere il comma 12.

3.115

Sen. Gilberto PICHETTO ERATIN

Motivazioni

1. **Nessuna infrazione.** Si sottolinea che sull'IVA al 4% non è stata avviata alcuna procedura di infrazione. Si è solo in presenza di una procedura Pilot che potrebbe essere superata anche grazie al più ampio lavoro che la Commissione Europea sta portando avanti a sostegno dell'impresa sociale e sulla introduzione di aliquote ridotte.
2. **L'Europa va in direzione opposta.** Il 19 ottobre la Commissione ha avviato il Consultation paper Review of existing legislation on VAT reduced rates che ha lo scopo di individuare quali siano le necessità di introduzione nel 2013 di aliquote agevolate per settori e politiche in linea con quelle europee. Si ricorda che la Commissione europea recentemente ha già lanciato il tema del sostegno all'imprenditoria sociale con una Comunicazione specifica, che si basa sulle esperienze più note come quella della cooperazione sociale italiana. Pertanto, se non fosse prevista l'IVA agevolata per prestazioni socio sanitarie ed educative rese dalle cooperative sociali, paradossalmente, nel 2013, si potrebbe richiedere di introdurla.
3. **Quali effetti su persone e lavoratori.** La previsione non determinerà nessun aumento del gettito ma solo una riduzione dei servizi agli utenti e gravi ricadute occupazionali (42.800 licenziamenti). La riduzione dei servizi si abbatterebbe su anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psico-fisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.
4. **Quali soluzioni.** L'entità modesta delle entrate previste fa ritenere che sia agevole individuare una copertura (ad esempio spalmando tale ipotetica, e sopravvalutata, cifra su altre voci, o prevedendo riduzioni di fondi specifici etc.). In queste settimane abbiamo potuto incontrare autorevoli esponenti del Parlamento Italiano. A tal proposito preferiamo affidare le soluzioni possibili alle competenze e alla specifica e puntuale conoscenza delle rappresentanze politiche.
5. **Perché intervenire ora.** La Camera ha differito l'aumento dell'IVA di un anno, al 2014. Ma ciò non basta per due ordini di ragioni: la prima è che in primavera si concluderà questa legislatura e si aprirà la successiva con un nuovo Governo che dovrà riprendere in mano i dossier, con rischio di non intervenire a livello nazionale e europeo, tempestivamente. La seconda è che per le imprese un mero rinvio anticiperà di fatto, già nel 2013, le ripercussioni negative anche dal punto di vista occupazionale.

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:


"12-bis. In coerenza con quanto previsto dall'art. 4, commi 62 e 63, della legge 28 giugno 2012 n. 92, per l'anno 2013 nella destinazione delle risorse stanziata per incentivare, attraverso le appropriate modalità di detassazione, la produttività, alle forme di partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili e al capitale dell'impresa viene riservata una quota non inferiore al 15%."

Maurizio Castro

Tiziano Treu

Maurizio Castro
Tiziano Treu

3.116



EMENDAMENTO

ART 1

DOPO IL COMMA 12, AGGIUNGERE IL SEGUENTE:

12-bis. In coerenza con quanto previsto dall'art. 4, commi 62 e 63, della legge 28 giugno 2012 n. 92, per l'anno 2013 viene data priorità, nella destinazione delle risorse stanziare per incentivare, attraverso le appropriate modalità di detassazione, la produttività, alle forme di partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili e al capitale dell'impresa. "

SEN CASTRO

Moni D. Castro

3.117



A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7bis. L'aliquota di cui al precedente comma 7 si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e relative pertinenze ed alle unità immobiliari locate e adibite ad abitazione principale del locatario e loro pertinenze, che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale come definito, in applicazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, dal decreto ministeriale 22 aprile 2008.”

Conseguentemente ai commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole “l'aliquota dello 0,05 per cento” con le seguenti: “l'aliquota dello 0,06 per cento”

Conseguentemente al comma 42 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

“, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

SEN. MILANA

3.118

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'art. 13, comma 11, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "riservata allo Stato per gli immobili" inserire le seguenti: "utilizzati dalle cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, per i propri fini istituzionali, nonché".

Conseguentemente ai commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole "l'aliquota dello 0,05 per cento" con le seguenti: "l'aliquota dello 0,06 per cento"

Conseguentemente al comma 42 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

“, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

SEN. MILANA

3.119

A.S.3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 12, introdurre il seguente: "12-bis. Il comma 465 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004 , n. 311, è abrogato"

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000;

2014: - 5.000;

2015: - 5.000.

GHEDINI



3.120

.S.3584

Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. Gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti generali e di settore per qualificare i soggetti e le attività di cui alla lettera i), dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, come svolte in modo diretto e indiretto con modalità non commerciale cioè non tipiche dell'attività di mercato.

Sen. Latronico 

Sen. Baio





3.121



Motivazione:

La modifica della normativa in materia di esenzione, con la sola e troppo generica dicitura: "modalità non commerciale" rischia di includere nel pagamento tutte le attività no profit senza finalità di lucro che con questa modifica potranno continuare ad avere il riconoscimento di svolgere attività di pubblica utilità attraverso il mantenimento dell'esenzione dell'imposta.

3.121



A.S.3584


Emendamento

Articolo 3

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. Gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti generali e di settore per qualificare i soggetti e le attività di cui alla lettera i), dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, come svolte in modo diretto e indiretto con modalità non lucrative.


Sen. Latronico

Sen. Baio




3.122



Motivazione:

La modifica della normativa in materia di esenzione, con la sola e troppo generica dicitura: "modalità non commerciale" rischia di includere nel pagamento tutte le attività no profit senza finalità di lucro che con questa modifica potranno continuare ad avere il riconoscimento di svolgere attività di pubblica utilità attraverso il mantenimento dell'esenzione dell'imposta.

3.122

(2/2)

A.S. N. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente,

Al comma 42, del medesimo articolo 3, aggiungere, in fine, le parole:

<< ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 116,9 milioni di euro per l'anno 2013, 143,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 139,2 milioni di euro per l'anno 2015.>>

SEN. MILANA

3.123

A.S. N. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente,

Al comma 42, del medesimo articolo 3, aggiungere, in fine, le parole:

<< ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 116,9 milioni di euro per l'anno 2013, 143,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 139,2 milioni di euro per l'anno 2015.>>

PICCHETTO FRATIN



3.124



ART. 3

Sopprimere il comma 13.


Conseguentemente,

Al comma 42, del medesimo articolo 3, aggiungere, in fine, le parole:

<<, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 116,9 milioni di euro per l'anno 2013, 143,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 139,2 milioni di euro per l'anno 2015.>>

Sen. Antonio d'Alì

3.125



AS 3584

Articolo 3

Emendamento

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente: a decorrere dal 1° gennaio 2013, le aliquote di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21%. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato.

BAIO



3.126

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente:

al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione *con le seguenti:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione;

al comma 15, sostituire le parole: con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nazionale di riferimento del contratto *con le seguenti:* con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.

al comma 42, aggiungere in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in manie, lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

DE TONI, CAFORIO, CARLINO

DeToni

3.127

3.128

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 2, è aggiunto il seguente: << "1-bis. - Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1, per i soli dipendenti privati che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5% e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica immediatamente superiore ove prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta all'atto del pensionamento. Per i soli dipendenti pubblici la retribuzione pensionabile di cui al comma 1, si intende omnicomprensiva anche dell'indennità integrativa speciale, prescindendo dalla data di cessazione dell'avente causa.

b) dopo il comma 3 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. "A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione ai soggetti di cui al comma 3 ed al presente comma 3-bis è corrisposto un nuovo speciale assegno vitalizio non reversibile pari ad euro 1.533 mensili, corrispondente alla somma matematica dei due assegni originari riferiti all'art. 3 e alla normativa indicata nel periodo in appresso, soggetto, fin dalla data rispettivamente prevista per ciascuno degli assegni, alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data cessano di essere corrisposti agli aventi diritto lo speciale assegno vitalizio non reversibile di nominali 1033 Euro mensili e l'assegno vitalizio non reversibile nominale di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni.

3-ter. - A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione il vitalizio di cui al comma 3 bis è concesso altresì al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti ai genitori, degli invalidi permanenti ancora in vita in misura non inferiore alla percentuale del 50 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1. Tale assegno vitalizio in caso di morte dell'invalido assorbe quello di cui al comma 3. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il nuovo speciale assegno vitalizio sia stato già erogato a ciascuno dei genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto al suddetto beneficio."

c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:<< "ART. 7 - 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in loro mancanza ai genitori, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle pensioni di ciascun soggetto, siano esse dirette, indirette o di reversibilità, al trattamento complessivo in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A decorrere dal 1 gennaio 2007, la presente disposizione si applica anche ai familiari degli invalidi ancora in vita. Il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso, limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è applicato dal 1 gennaio 2007.

13-ter. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti spettano al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi.

13-quater. Il comma 2 dell'art. 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.

13-quinquies. Il comma 2-bis dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai fini della sua applicazione per quanto attiene l'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, si interpreta nel senso che essa è riferita all'ultimo anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione ed è

rappresentata dalla retribuzione lorda di fatto quale definita dall'ISTAT e cioè determinata dalla somma della componente continuativa ed accessoria nonché della componente saltuaria e occasionale delle retribuzioni, prescindendo, senza alcuna limitazione, da qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale.

13-sexies. Il comma 3 dell'art. 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta nel senso che il beneficio previsto dello speciale assegno vitalizio mensile di originari euro 1.033, soggetto a perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni, per i superstiti delle vittime, è erogabile anche a favore dei familiari, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni ed in mancanza ai genitori, degli invalidi con inabilità pari o superiore al 25%, determinata o rideterminata ai sensi dell'art. 6 comma 1, anche se deceduti per qualunque causa.

13-septies. A decorrere dal 26 agosto 2004, fatta salva la disciplina prevista dal comma 1 per i soggetti interessati, è altresì assicurata la rivalutazione costante, in forma semplificata, dei rispettivi trattamenti pensionistici. Detta rivalutazione è operata applicando sulla misura della pensione in essere dall'inizio di ogni anno, l'incremento percentuale derivante dalla sommatoria del tasso di inflazione medio pieno e del tasso percentuale di crescita annuo delle retribuzioni lorde di fatto dell'unità di lavoro equivalente, a tempo lavorativo pieno (ULA). Per i suddetti tassi, si fa riferimento a quelli rilevati annualmente dall'ISTAT sull'anno solare precedente, per ognuna delle categorie produttive di appartenenza. Ogni biennio, si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura intera della pensione in essere, con decorrenza di maturazione 1 settembre 2004, per le pensioni già attive all'entrata in vigore della legge, mentre per le pensioni costituite successivamente al 26 agosto 2004, la maturazione del primo incremento del 2,5 per cento decorre dalla data del pensionamento. Ove più favorevole, si applica comunque la disciplina di cui al comma 1".

13-octies. Al comma 8 dell'art.1 della legge 23 agosto 2004, n. 243 sono aggiunti i seguenti: "8-bis. I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni in vigore, nei rispettivi regimi previdenziali, esclusivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2007. La presente disposizione si applica anche con riferimento ai casi a venire. In ogni caso si prescinde comunque da ogni successiva modificazione delle normative.

8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis possono richiedere all'Ente previdenziale di appartenenza od al Ministero del Lavoro, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda."

Conseguentemente,

- le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a ~~100~~ 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)
- all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole " di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti " di 541 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

MERCATALI

Merceboli

3.128

2

2

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole "a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 2014".

AGOSTINI, FILIPPI Marco, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Agostini

3.129

A.S. 3584

Emendamento A.S. 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Art. 3

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

<<13-bis. Al fine di potenziare l'azione di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, per il triennio 2013-2015, il numero dei controlli in attuazione del piano di verifiche straordinario di cui al decreto legge n.112 del 2008, come integrato dalla legge 23 dicembre 2009, n.191, è raddoppiato nelle regioni ove sono stati registrati i maggiori tassi di revoche.>>.

Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari



3.130

A.S. 3584

Emendamento A.S. 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Art. 3

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

<<13-bis. A decorrere dal 1^o gennaio 2013, le pensioni erogati da gestioni previdenziale pubbliche e private, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili>>

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

Handwritten signatures of Sen. Garavaglia and Sen. Vaccari. The signature of Sen. Garavaglia is written above the signature of Sen. Vaccari.

3.131

A.S. 3584

Emendamento A.S. 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Art. 3

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

<<13-bis. Per il personale dipendente pubblico, anche di qualifica dirigenziale, nonché per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con redditi superiori a 150.000 euro, gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, non sono utili ai fini della maturazione degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.>>

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

Handwritten signatures of Sen. Garavaglia and Sen. Vaccari. The signature of Sen. Garavaglia is written above the signature of Sen. Vaccari.

3.132

AS 3584

Articolo 3

Emendamento

Dopo il comma 13 inserire il seguente: " 13 bis. A partire dal 1 gennaio 2013, alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 è corrisposto l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'art. 4 comma 238 Legge 24 Dicembre 2003 n. 350 in sostituzione dell'assegno vitalizio di cui sono destinatari ai sensi dell' art. 4, comma 1°, lett. b, D.P.R. n. 243/06. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21%. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato."

BAIO



3.133

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

“13-bis. È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione della disposizione di cui al comma 13, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2013, dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni”.

Sen. Enzo GHIGO



3.134



Motivazione

Tenendo conto dell'efficacia fino al 2016, disposta ai sensi della legge 92 di riforma del mercato del lavoro, della disciplina in materia di mobilità di cui alla Legge 223/91, si fa presente la complementarietà rispetto a quest'ultima normativa della disposizione in esame, destinata a fornire un idoneo strumento di ricollocazione del personale soggetto a licenziamento per giustificato motivo per le imprese inferiori a 15 dipendenti, e pertanto estraneo all'area di applicazione delle procedure e delle forme di sostegno al reddito previste dalla Legge 223.

ARTICOLO 19 L. 2/2009

13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

3.134

2/2

EMENDAMENTI AS.3584

ART.3

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

"13-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sino al 31 dicembre 2015 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle aziende private, nonché dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'*art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro."

13-ter. Le risorse di cui al comma 13-bis affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, ad integrazione delle risorse già destinate dai commi 519, 520 e 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 3, comma 94 della legge 24 dicembre 2007, n.244 e successive modificazioni, a favore dei piani di stabilizzazione del personale precario del pubblico impiego.

MASCITELLI

Mascitelli

3.135

Emendamento

Art. 3

Sostituire i commi da 14 a 17 con i seguenti:

14. La compravendita di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 i) emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da filiali o società controllate estere di soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero acquistati/venduti, anche se emessi da soggetti esteri, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da filiali o società controllate estere di soggetti residenti nel territorio dello Stato, è soggetta ad imposta di bollo con le aliquote indicate nel successivo comma 22. L'imposta è dovuta anche se l'operazione avviene al di fuori del territorio dello Stato sempreché la società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'operazione o sua controllante sia residente nel territorio dello Stato ovvero una delle controparti dell'operazione o sua controllante sia residente nel territorio dello Stato.

15. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e degli altri strumenti finanziari partecipativi, delle obbligazioni e degli altri titoli di debito, nonché le sottoscrizioni e i riscatti di quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio. Sono altresì escluse dall'imposta le compravendite di strumenti del mercato monetario di cui all'art. 1, comma 1-ter del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e quelle di titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione Europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, nonché le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aventi come sottostante tali titoli di Stato.

16. L'imposta di cui al comma 14 è dovuta nella misura dello 0,01 per cento del valore della transazione ed è divisa per metà in capo a ciascuna delle controparti delle operazioni di cui ai commi 14. Tuttavia l'imposta non è applicata ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni, nonché ai soggetti esteri che intervengono in operazioni di cui al comma 14 che sono soggette ad imposta unicamente perché la controparte o sua controllante è residente nel territorio dello Stato: in tali casi l'imposta è dovuta nella misura dello 0,005 per cento solo dalla controparte residente nel territorio dello Stato soggetta. Per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 20, concluse a decorrere dal 1 gennaio 2013, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni. Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente. Sono esentate dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione Europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri della Unione Europea e le banche centrali e organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate al comma 14.

17. Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi dal 14 a 16.

BARBOLINI, FONTANA, ROSSI Paolo



3. 13/6

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Sostituire i commi 14 e 15 con i seguenti:

14. La compravendita di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari partecipativi, quali gli strumenti negoziabili sul mercato dei capitali, gli strumenti del mercato monetario, a eccezione degli strumenti di pagamento, quote o azioni di organismi d'investimento collettivo, emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene fuori borsa con negoziazioni *over-the-counter*. Il campo di applicazione si estende all'obbligo assunto, a seconda che l'ente finanziario coinvolto assuma o meno il rischio intrinseco in un determinato strumento finanziario. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari, obbligazionari e dei predetti strumenti finanziari.

15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui una delle controparti sia residente in Italia, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto. Sono assoggettati a imposizione anche gli strumenti finanziari consegnati, purché vengano soddisfatte tutte le altre condizioni necessarie per la tassazione.

Conseguentemente, sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 18 a 20, in conformità alle direttive europee e in maniera omogenea alle disposizioni adottate dagli altri Paesi dell'Unione europea che hanno aderito alla procedura decisionale di cooperazione rafforzata prevista dai Trattati istitutivi dell'Unione europea.

MASCITELLI, LANNUTTI



3.137

EMENDAMENTI AS.3584

Art.3

I commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

"14. La compravendita di azioni, e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo. La tariffa è pari a 1 euro per le compravendite effettuate nell'ambito dei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e nei sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamenti di cui agli articoli 61, 77 bis, 78 e 79. La tariffa è pari allo 0,05% del valore della transazione per le compravendite effettuate nei mercati non regolamentati. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari. Gli ordini cancellati e modificati inoltrati nei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e nei sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamenti di cui agli articoli 61, 77 bis, 78 e 79 sono assoggettati ad un'imposta di bollo fissa di 0,10 euro a transazione laddove il risultato del rapporto fra il numero di ordini eseguiti e la somma del numero di ordini cancellati e modificati, in un'unica seduta di contrattazione, sia inferiore a 0,02."

15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, effettuate nell'ambito dei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e diverse da quelle sui titoli di stato di paesi appartenenti all'Unione Europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, sono assoggettate ad un'imposta fissa di 1 euro per singolo lotto negoziato. I derivati di cui all'articolo 1 comma 2 lettera i) del Decreto Legislativo n. 58/1998 aventi ad oggetto un rapporto valutario sono assoggettati ad un'imposta di bollo pari allo 0,002% del valore del nozionale movimentato con la transazione; i derivati di cui all'articolo 1 comma 2 lettera i) del Decreto Legislativo n. 58/1998 aventi ad oggetto un sottostante diverso da un rapporto valutario sono assoggettati ad un'imposta di bollo pari ad 1 euro per transazione. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 perfezionate su mercati non regolamentati e diverse da quelle sui titoli di stato di paesi appartenenti all'Unione Europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni sono soggette, al momento della loro conclusione, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05% sul valore nozionale di riferimento del contratto. Gli ordini cancellati e modificati inoltrati nei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e nei sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamenti di cui all' articolo 61 sono assoggettati ad un'imposta di bollo fissa di 0,10 euro a transazione laddove il risultato del rapporto fra il numero di ordini eseguiti e la somma del numero di ordini cancellati e modificati, in un'unica seduta di contrattazione, sia inferiore a 0,02.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;

alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

LANNUTTI, DE TONI

Lannutti De Toni

3,138

PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE AS. 3584
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)
- Legge di stabilità 2013 -

Articolo 3
(Disposizioni in materia di entrate, fondi speciali e tabelle)

Sostituire il comma 14 con il seguente: "L'acquisto di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi quotati su un mercato regolamentato italiano o estero, emessi da società residenti nel territorio dello Stato che abbiano una capitalizzazione superiore a Euro 1 miliardo, è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,10 per cento applicabile sul corrispettivo dell'acquisto. L'imposta è dovuta anche se l'acquisto avviene al di fuori del territorio dello Stato e indipendentemente dal luogo di negoziazione e dalla nazionalità dei contraenti. Sono esclusi dall'imposta:

- 1) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di emissione e di annullamento dei titoli di cui al presente comma 14;
- 2) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di market making, intendendosi quelle poste in essere da un'istituzione finanziaria, una società estera ovvero italiana, che sia parte di una piattaforma di negoziazione e che agisca come intermediario in operazioni su strumenti finanziari:
 - (a) con comunicazione simultanea di offerte e accettazioni di entità equivalenti, al fine di fornire liquidità al mercato su base continuativa; ovvero
 - (b) nel contesto della sua attività abituale, in esecuzione di ordini ricevuti da clienti; ovvero
 - (c) in operazioni di copertura dei rischi relativi alle attività di cui ai punti a) e b) che precedono;
- 3) le operazioni realizzate al fine di fornire liquidità al mercato, previste dalle Direttive 2003/6/EC e 2007/72/EC;
- 4) gli acquisti effettuati tra società appartenenti allo stesso gruppo, ovvero nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, o riorganizzazione aziendale, ovvero in esecuzione di adesioni ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio;
- 5) le operazioni di finanziamento tramite titoli come definite dall'Art. 2.10 del Regolamento CE n. 1287/2006;
- 6) gli acquisti di azioni proprie da parte di società finalizzati ai piani di azionariato per i dipendenti dell'emittente o di altre società appartenenti al gruppo;
- 7) gli acquisti di titoli obbligazionari convertibili in azioni;
- 8) l'acquisto di titoli in emissione o nel contesto di una offerta pubblica di vendita."

3.139

1/2

3.139

Al comma 15, dopo la parola "modificazioni," inserire le seguenti: "che abbiano come sottostante i titoli di cui al comma 14,". Conseguentemente, sostituire la frase: "ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto." con la seguente: "ad imposta di bollo applicabile con l'aliquota dello 0,01% sul valore del nozionale. Nel caso di consegna fisica di tali titoli, l'aliquota applicabile è dello 0,09%."

Al comma 16, sostituire le parole "in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 14 e 15" con le seguenti "dall'acquirente".

Al comma 16, sostituire le parole: "Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15" con le seguenti: "Per l'acquisto di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché di strumenti finanziari di cui al comma 15". Inoltre, eliminare il periodo: "Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 14 e 15."

Infine, dopo il comma 16, inserire il seguente:

"16-bis. La cancellazione o modifica di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari di cui al comma 14 immessi sui mercati regolamentati di cui all'art. 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, o sui sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 77-bis del medesimo decreto legislativo, da soggetti diversi da market maker o liquidity provider, in misura superiore ad una soglia stabilita, per ciascuno strumento finanziario e per singola giornata di negoziazione, con il decreto di cui al successivo comma 17 è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore degli ordini cancellati o modificati al di sopra della soglia."

Di conseguenza, al comma 17 sostituire la parola "16" con la seguente "16-bis".

LEDDI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Disegno di Legge attualmente al Senato prevede un gettito di 1.088 milioni con una ipotesi di contrazione del volume di attività in derivati dell'80%.

Si segnalano inoltre le seguenti criticità:

- obiettivo mancato e previsione di gettito: la tassa dovrebbe colpire l'intento speculativo sotteso alle transazioni finanziarie e generare un gettito per l'erario. A riguardo si evidenzia che molte operazioni in derivati che sarebbero incise dal tributo non rispondono a finalità speculative (ad es., copertura su rischi di cambio di un esportatore) e la contrazione dei volumi insieme all'esenzione dall'imposta delle operazioni concluse tra operatori esteri seppur su titoli italiani (verosimilmente, per la gran parte, speculative), si tradurrà in una misura regressiva del mercato azionario e di quello dei derivati, a scapito della competitività sul mercato mondiale degli operatori italiani. **Genererà inoltre una contrazione dei volumi superiore a quella prevista con effetti sia sull'indotto sia a livello occupazionale che attualmente offre lavoro ad oltre 50.000 soggetti.** La previsione di gettito si rileverà sostanzialmente errata poiché, come chiarito dal punto di vista tecnico e come è noto quando sono state introdotte misure fiscali che colpiscono particolari segmenti economici, l'inevitabile effetto regressivo sulle attività che

EMENDAMENTO

Art. 3

del
3.140

All'art. 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 14 con il seguente:

"L'acquisto di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi quotati su un mercato regolamentato italiano o estero, emessi da società residenti nel territorio dello Stato che abbiano una capitalizzazione superiore a Euro 1 miliardo, è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,10 per cento applicabile sul corrispettivo dell'acquisto. L'imposta è dovuta anche se l'acquisto avviene al di fuori del territorio dello Stato e indipendentemente dal luogo di negoziazione e dalla nazionalità dei contraenti. Sono esclusi dall'imposta:

- 1) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di emissione e di annullamento dei titoli di cui al presente comma 14;
- 2) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di market making, intendendosi quelle poste in essere da un'istituzione finanziaria, una società estera ovvero italiana, che sia parte di una piattaforma di negoziazione e che agisca come intermediario in operazioni su strumenti finanziari:
 - (a) con comunicazione simultanea di offerte e accettazioni di entità equivalenti, al fine di fornire liquidità al mercato su base continuativa; ovvero
 - (b) nel contesto della sua attività abituale, in esecuzione di ordini ricevuti da clienti; ovvero
 - (c) in operazioni di copertura dei rischi relativi alle attività di cui ai punti a) e b) che precedono;
- 3) le operazioni realizzate al fine di fornire liquidità al mercato, previste dalle Direttive 2003/6/EC e 2007/72/EC;
- 4) gli acquisti effettuati tra società appartenenti allo stesso gruppo, ovvero nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, o riorganizzazione aziendale, ovvero in esecuzione di adesioni ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio;
- 5) le operazioni di finanziamento tramite titoli come definite dall'Art. 2.10 del Regolamento CE n. 1287/2006;
- 6) gli acquisti di azioni proprie da parte di società finalizzati ai piani di azionariato per i dipendenti dell'emittente o di altre società appartenenti al gruppo;
- 7) gli acquisti di titoli obbligazionari convertibili in azioni;
- 8) l'acquisto di titoli in emissione o nel contesto di una offerta pubblica di vendita."

b) Al comma 15, dopo la parola "modificazioni," inserire le seguenti: "che abbiano come sottostante i titoli di cui al comma 14, ". Conseguentemente, sostituire la frase: "ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto." con la seguente: "ad imposta di bollo applicabile con l'aliquota dello 0,01% sul valore del nozionale. Nel caso di consegna fisica di tali titoli, l'aliquota applicabile è dello 0,09%."

c) Al comma 16, sostituire le parole "in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 14 e 15" con le seguenti "dall'acquirente".

d) Al comma 16, sostituire le parole: "Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15" con le seguenti: "Per l'acquisto di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché di strumenti finanziari di cui al comma 15". Inoltre, eliminare il periodo: "Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 14 e 15."

e) Infine, dopo il comma 16, inserire il seguente:

"16-bis. La cancellazione o modifica di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari di cui al comma 14 immessi sui mercati regolamentati di cui all'art. 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, o sui sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 77-bis del medesimo decreto legislativo, da soggetti diversi da market maker o liquidity provider, in misura superiore ad una soglia stabilita, per ciascuno strumento finanziario e per singola giornata di negoziazione, con il decreto di cui al successivo comma 17 è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore degli ordini cancellati o modificati al di sopra della soglia."

conseguentemente, al comma 17 sostituire la parola "16" con la seguente "16-bis".

DE ANGELIS



3.140

3.141

Emendamento

Articolo 3



All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 14 con il seguente: "L'acquisto di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi quotati su un mercato regolamentato italiano o estero, emessi da società residenti nel territorio dello Stato che abbiano una capitalizzazione superiore a Euro 1 miliardo, è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,10 per cento applicabile sul corrispettivo dell'acquisto. L'imposta è dovuta anche se l'acquisto avviene al di fuori del territorio dello Stato e indipendentemente dal luogo di negoziazione e dalla nazionalità dei contraenti. Sono esclusi dall'imposta:

- 1) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di emissione e di annullamento dei titoli di cui al presente comma 14;
- 2) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di market making, intendendosi quelle poste in essere da un'istituzione finanziaria, una società estera ovvero italiana, che sia parte di una piattaforma di negoziazione e che agisca come intermediario in operazioni su strumenti finanziari:
 - (a) con comunicazione simultanea di offerte e accettazioni di entità equivalenti, al fine di fornire liquidità al mercato su base continuativa; ovvero
 - (b) nel contesto della sua attività abituale, in esecuzione di ordini ricevuti da clienti; ovvero
 - (c) in operazioni di copertura dei rischi relativi alle attività di cui ai punti a) e b) che precedono;
- 3) le operazioni realizzate al fine di fornire liquidità al mercato, previste dalle Direttive 2003/6/EC e 2007/72/EC;
- 4) gli acquisti effettuati tra società appartenenti allo stesso gruppo, ovvero nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, o riorganizzazione aziendale, ovvero in esecuzione di adesioni ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio;
- 5) le operazioni di finanziamento tramite titoli come definite dall'Art. 2.10 del Regolamento CE n. 1287/2006;
- 6) gli acquisti di azioni proprie da parte di società finalizzati ai piani di azionariato per i dipendenti dell'emittente o di altre società appartenenti al gruppo;
- 7) gli acquisti di titoli obbligazionari convertibili in azioni;
- 8) l'acquisto di titoli in emissione o nel contesto di una offerta pubblica di vendita."



b) Al comma 15, dopo la parola “modificazioni,” inserire le seguenti: “che abbiano come sottostante i titoli di cui al comma 14,”. Conseguentemente, sostituire la frase: “ad imposta di bollo con l’aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.” con la seguente: “ad imposta di bollo applicabile con l’aliquota dello 0,01% sul valore del nozionale. Nel caso di consegna fisica di tali titoli, l’aliquota applicabile è dello 0,09%.”

c) Al comma 16, sostituire le parole “in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 14 e 15” con le seguenti “dall’acquirente”.

d) Al comma 16, sostituire le parole: “Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15” con le seguenti: “Per l’acquisto di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché di strumenti finanziari di cui al comma 15”. Inoltre, eliminare il periodo: “Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 14 e 15.”

e) Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“16-bis. La cancellazione o modifica di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari di cui al comma 14 immessi sui mercati regolamentati di cui all’art. 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, o sui sistemi multilaterali di negoziazione di cui all’art. 77-bis del medesimo decreto legislativo, da soggetti diversi da market maker o liquidity provider, in misura superiore ad una soglia stabilita, per ciascuno strumento finanziario e per singola giornata di negoziazione, con il decreto di cui al successivo comma 17 è soggetta ad imposta di bollo con l’aliquota dello 0,01 per cento sul valore degli ordini cancellati o modificati al di sopra della soglia.”

Di conseguenza, al comma 17 sostituire la parola “16” con la seguente “16-bis”.

Sen. Valter Zanetta



3.141



Motivazione

La proposta è di allinearsi al modello recentemente adottato in Francia, prevedendo l'introduzione:

- di una imposta generale dello 0,10% applicabile agli acquisti di titoli azionari, quotati su un mercato regolamentato italiano o estero, emessi da società la cui sede legale è situata in Italia che abbiano una capitalizzazione di mercato non inferiore a Euro 1 miliardo. L'imposta si applicherà indipendentemente dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, piattaforme di trading multilaterali, operazioni OTC, ecc, dalla nazionalità dei contraenti e dal sistema di regolamento (sistema di deposito accentrato italiano – Monte Titoli, o estero) compresi gli High Frequency Traders (cd. HFT);
- di una imposta con aliquota dello 0,01% del nozionale, applicabile agli acquisti di strumenti derivati che abbiano come sottostante titoli azionari (quindi tendenzialmente derivati non di copertura di rischi), quotati su un mercato regolamentato italiano o estero, emessi da società la cui sede legale è situata in Italia che abbiano una capitalizzazione di mercato non inferiore a Euro 1 miliardo. Nel caso di consegna fisica dei titoli, l'acquirente verserà un'imposta di 0.09% (che equipara la consegna fisica all'acquisto di titoli azionari);
- eliminazione della previsione di nullità del contratto in caso di mancato pagamento. In sintesi in nome della certezza del diritto e della fiducia dei contraenti (spesso internazionali) nei contratti, gli stessi devono rimanere comunque efficaci, salvo l'applicazione delle sanzioni di legge agli evasori.

Sulla base dei dati utilizzati come di seguito illustrato la presente proposta dovrebbe generare un gettito quanto meno equivalente a quello del Disegno di Legge senza determinare una consistente contrazione dei volumi e un danno evidente per il mercato italiano.

L'imposta troverebbe applicazione a prescindere dalla residenza delle parti.

Resterebbero esclusi dall'imposta i derivati su tassi, valute, merci e credito, poiché di regola non perseguono una finalità speculativa, ma di copertura del rischio.

3.141



EMENDAMENTO

Art. 3

3.142

Apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 14 con il seguente:

14. La compravendita di azioni, e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo. La tariffa è pari a 1 euro per le compravendite effettuate nell'ambito dei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e nei sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati di cui agli articoli 61, 77 bis, 78 e 79. La tariffa è pari allo 0,05% del valore della transazione per le compravendite effettuate nei mercati non regolamentati.

L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato.

Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari.

Gli ordini cancellati e modificati inoltrati nei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e nei sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati di cui agli articoli 61, 77 bis, 78 e 79 sono assoggettati ad un'imposta di bollo fissa di 0,10 euro a transazione laddove il risultato del rapporto fra il numero di ordini eseguiti e la somma del numero di ordini cancellati e modificati, in un'unica seduta di contrattazione, sia inferiore a 0,02.

2) sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, effettuate nell'ambito dei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e diverse da quelle sui titoli di stato di paesi appartenenti all'Unione Europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, sono assoggettate ad un'imposta fissa di 1 euro per singolo lotto negoziato.


I derivati di cui all'articolo 1 comma 2 lettera i) del Decreto Legislativo n. 58/1998 aventi ad oggetto un rapporto valutario sono assoggettati ad un'imposta di bollo pari allo 0,002% del valore del nozionale movimentato con la transazione; i derivati di cui all'articolo 1 comma 2 lettera i) del Decreto Legislativo n. 58/1998 aventi ad oggetto un sottostante diverso da un rapporto valutario sono assoggettati ad un'imposta di bollo pari ad 1 euro per transazione.

Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 perfezionate su mercati non regolamentati e diverse da quelle sui titoli di stato di paesi appartenenti all'Unione Europea e aderenti



all' accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni sono soggette, al momento della loro conclusione, ad imposta di bollo con l' aliquota dello 0,05% sul valore nozionale di riferimento del contratto.
Gli ordini cancellati e modificati inoltrati nei mercati regolamentati di cui all' articolo 61 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e nei sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamenti di cui all' articolo 61 sono assoggettati ad un' imposta di bollo fissa di 0,10 euro a transazione laddove il risultato del rapporto fra il numero di ordini eseguiti e la somma del numero di ordini cancellati e modificati, in un' unica seduta di contrattazione, sia inferiore a 0,02.

DE ANGELIS



3.142



EMENDAMENTO

Art. 3

3.143

Sostituire il comma 14 con il seguente:

“L’acquisto di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi quotati su un mercato regolamentato italiano o estero, emessi da società residenti nel territorio dello Stato che abbiano una capitalizzazione superiore a Euro 1 miliardo, è soggetta ad imposta di bollo con l’aliquota dello 0,10 per cento applicabile sul corrispettivo dell’acquisto. L’imposta è dovuta anche se l’acquisto avviene al di fuori del territorio dello Stato e indipendentemente dal luogo di negoziazione e dalla nazionalità dei contraenti. Sono esclusi dall’imposta:

- 1) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di emissione e di annullamento dei titoli di cui al presente comma 14;
- 2) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di market making, intendendosi quelle poste in essere da un’istituzione finanziaria, una società estera ovvero italiana, che sia parte di una piattaforma di negoziazione e che agisca come intermediario in operazioni su strumenti finanziari:
 - (a) con comunicazione simultanea di offerte e accettazioni di entità equivalenti, al fine di fornire liquidità al mercato su base continuativa; ovvero
 - (b) nel contesto della sua attività abituale, in esecuzione di ordini ricevuti da clienti; ovvero
 - (c) in operazioni di copertura dei rischi relativi alle attività di cui ai punti a) e b) che precedono;
- 3) le operazioni realizzate al fine di fornire liquidità al mercato, previste dalle Direttive 2003/6/EC e 2007/72/EC;
- 4) gli acquisti effettuati tra società appartenenti allo stesso gruppo, ovvero nell’ambito di operazioni di fusione, scissione, o riorganizzazione aziendale, ovvero in esecuzione di adesioni ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio;
- 5) le operazioni di finanziamento tramite titoli come definite dall’Art. 2.10 del Regolamento CE n. 1287/2006;
- 6) gli acquisti di azioni proprie da parte di società finalizzati ai piani di azionariato per i dipendenti dell’emittente o di altre società appartenenti al gruppo;
- 7) gli acquisti di titoli obbligazionari convertibili in azioni;
- 8) l’acquisto di titoli in emissione o nel contesto di una offerta pubblica di vendita.”

Al comma 15, dopo la parola “modificazioni,” inserire le seguenti: “che abbiano come sottostante i

titoli di cui al comma 14.”. Conseguentemente, sostituire la frase: “ad imposta di bollo con
liquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.” con la seguente:
“ imposta di bollo applicabile con l’aliquota dello 0,01% sul valore del nozionale. Nel caso di
collegata fisica di tali titoli, l’aliquota applicabile è dello 0,09%.”

Al comma 16, sostituire le parole “in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi
14 e 15” con le seguenti “dall’acquirente”.

Al comma 16, sostituire le parole: “Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al
comma 14 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15” con le seguenti:
“Per l’acquisto di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché di strumenti finanziari di
cui al comma 15”. Inoltre, eliminare il periodo: “Il mancato pagamento determina la nullità delle
operazioni indicate ai commi 14 e 15.”

Infine, dopo il comma 16, inserire il seguente:

“16-bis. La cancellazione o modifica di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari di cui
al comma 14 immessi sui mercati regolamentati di cui all’art. 61 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e successive modificazioni, o sui sistemi multilaterali di negoziazione di cui all’art. 77-
bis del medesimo decreto legislativo, da soggetti diversi da market maker o liquidity provider, in
misura superiore ad una soglia stabilita, per ciascuno strumento finanziario e per singola giornata di
negoziazione, con il decreto di cui al successivo comma 17 è soggetta ad imposta di bollo con
l’aliquota dello 0,01 per cento sul valore degli ordini cancellati o modificati al di sopra della
soglia.”

Di conseguenza, al comma 17 sostituire la parola “16” con la seguente “16-bis”.

DE ANGELIS



3.143



EMENDAMENTO

Art. 3

3.144

Sostituire il comma 14 con il seguente:

“L’acquisto di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi quotati su un mercato regolamentato italiano o estero, emessi da società residenti nel territorio dello Stato che abbiano una capitalizzazione superiore a Euro 1 miliardo, è soggetta ad imposta di bollo con l’aliquota dello 0,10 per cento applicabile sul corrispettivo dell’acquisto. L’imposta è dovuta anche se l’acquisto avviene al di fuori del territorio dello Stato e indipendentemente dal luogo di negoziazione e dalla nazionalità dei contraenti. Sono esclusi dall’imposta:

- 1) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di emissione e di annullamento dei titoli di cui al presente comma 14;
- 2) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di market making, intendendosi quelle poste in essere da un’istituzione finanziaria, una società estera ovvero italiana, che sia parte di una piattaforma di negoziazione e che agisca come intermediario in operazioni su strumenti finanziari:
 - (a) con comunicazione simultanea di offerte e accettazioni di entità equivalenti, al fine di fornire liquidità al mercato su base continuativa; ovvero
 - (b) nel contesto della sua attività abituale, in esecuzione di ordini ricevuti da clienti; ovvero
 - (c) in operazioni di copertura dei rischi relativi alle attività di cui ai punti a) e b) che precedono;
- 3) le operazioni realizzate al fine di fornire liquidità al mercato, previste dalle Direttive 2003/6/EC e 2007/72/EC;
- 4) gli acquisti effettuati tra società appartenenti allo stesso gruppo, ovvero nell’ambito di operazioni di fusione, scissione, o riorganizzazione aziendale, ovvero in esecuzione di adesioni ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio;
- 5) le operazioni di finanziamento tramite titoli come definite dall’Art. 2.10 del Regolamento CE n. 1287/2006;
- 6) gli acquisti di azioni proprie da parte di società finalizzati ai piani di azionariato per i dipendenti dell’emittente o di altre società appartenenti al gruppo;
- 7) gli acquisti di titoli obbligazionari convertibili in azioni;
- 8) l’acquisto di titoli in emissione o nel contesto di una offerta pubblica di vendita.”

Al comma 15, dopo la parola “modificazioni,” inserire le seguenti: “che abbiano come sottostante i titoli di cui al comma 14.” Conseguentemente, sostituire la frase: “ad imposta di bollo con l’aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.” con la seguente: “ad imposta di bollo applicabile con l’aliquota dello 0,01% sul valore del nozionale. Nel caso di consegna fisica di tali titoli, l’aliquota applicabile è dello 0,09%.”

Al comma 16, sostituire le parole "in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 14 e 15" con le seguenti "dall'acquirente".

Al comma 16, sostituire le parole: "Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15" con le seguenti: "Per l'acquisto di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché di strumenti finanziari di cui al comma 15". Inoltre, eliminare il periodo: "il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 14 e 15."

Infine, dopo il comma 16, inserire il seguente:

"16-bis. La cancellazione o modifica di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari di cui al comma 14 immessi sui mercati regolamentati di cui all'art. 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, o sui sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 77-bis del medesimo decreto legislativo, da soggetti diversi da market maker o liquidity provider, in misura superiore ad una soglia stabilita, per ciascuno strumento finanziario e per singola giornata di negoziazione, con il decreto di cui al successivo comma 17 è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore degli ordini cancellati o modificati al di sopra della soglia."

Di conseguenza, al comma 17 sostituire la parola "16" con la seguente "16-bis".

DE ANGELIS



3.149

2/2

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

3.145

Sostituire il comma 14 con il seguente:

“14. L’acquisto di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi quotati su un mercato regolamentato italiano o estero, emessi da società residenti nel territorio dello Stato che abbiano una capitalizzazione superiore a Euro 1 miliardo, è soggetta ad imposta di bollo con l’aliquota dello 0,10 per cento applicabile sul corrispettivo dell’acquisto. L’imposta è dovuta anche se l’acquisto avviene al di fuori del territorio dello Stato e indipendentemente dal luogo di negoziazione e dalla nazionalità dei contraenti. Sono esclusi dall’imposta:

- 1) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di emissione e di annullamento dei titoli di cui al presente comma 14;
- 2) gli acquisti effettuati nel contesto di operazioni di market making, intendendosi quelle poste in essere da un’istituzione finanziaria, una società estera ovvero italiana, che sia parte di una piattaforma di negoziazione e che agisca come intermediario in operazioni su strumenti finanziari:
 - (a) con comunicazione simultanea di offerte e accettazioni di entità equivalenti, al fine di fornire liquidità al mercato su base continuativa; ovvero
 - (b) nel contesto della sua attività abituale, in esecuzione di ordini ricevuti da clienti; ovvero
 - (c) in operazioni di copertura dei rischi relativi alle attività di cui ai punti a) e b) che precedono;
- 3) le operazioni realizzate al fine di fornire liquidità al mercato, previste dalle Direttive 2003/6/EC e 2007/72/EC;
- 4) gli acquisti effettuati tra società appartenenti allo stesso gruppo, ovvero nell’ambito di operazioni di fusione, scissione, o riorganizzazione aziendale, ovvero in esecuzione di adesioni ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio;
- 5) le operazioni di finanziamento tramite titoli come definite dall’Art. 2.10 del Regolamento CE n. 1287/2006;
- 6) gli acquisti di azioni proprie da parte di società finalizzati ai piani di azionariato per i dipendenti dell’emittente o di altre società appartenenti al gruppo;
- 7) gli acquisti di titoli obbligazionari convertibili in azioni;
- 8) l’acquisto di titoli in emissione o nel contesto di una offerta pubblica di vendita.”



Sen. Gilberto RICETTO FRATIN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ricetto Fratin".

EMENDAMENTI AS.3584


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. La compravendita di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari partecipativi, quali gli strumenti negoziabili sul mercato dei capitali, gli strumenti del mercato monetario, a eccezione degli strumenti di pagamento, quote o azioni di organismi d'investimento collettivo, emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene fuori borsa con negoziazioni *over-the-counter*. Il campo di applicazione si estende all'obbligo assunto, a seconda che l'ente finanziario coinvolto assuma o meno il rischio intrinseco in un determinato strumento finanziario. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari, obbligazionari e dei predetti strumenti finanziari.

MASCITELLI, LANNUTTI



3.146

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Al comma 14, primo periodo premettere le parole: In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria;

Consequentemente:

a) al comma 14, secondo periodo, sopprimere le parole: sempre che una delle controparti sia residente nel territorio stesso;

b) al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le operazioni su strumenti finanziari derivati aventi l'esclusiva finalità di copertura dai rischi di cambio, di interesse e di prezzo di merci e materie prime, si applica l'aliquota ridotta dello 0,01 per cento;

c) al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al comma 17 stabilisce le modalità per distinguere gli operatori ad elevata frequenza di scambio, per i quali l'imposta si applica sulle singole operazioni, dagli altri operatori, per i quali l'imposta si applica sulle posizioni nette a fine giornata;

d) al comma 17 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 18 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima.

BARBOLINI, FONTANA, ROSSI Paolo



3.147

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

al comma 14, primo periodo, premettere le parole: In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria.

Conseguentemente, al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 14 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima.

BARBOLINI, FONTANA, ROSSI Paolo



3.148

EMENDAMENTO

Art. 3

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) Al comma 14, primo periodo, dopo le parole "nel territorio dello Stato", aggiungere le seguenti: ", diverse dalle piccole e medie imprese di cui alla Direttiva 2003/71/CE," e sostituire le parole "0,05" con le seguenti "0,01". Conseguentemente al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", sempre che una delle controparti sia residente del territorio dello stesso".
- 2) Sostituire il comma 15 con il seguente: "15. La consegna delle azioni di cui al precedente comma 18, conseguente all'esecuzione di contratti derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è soggetta a imposta di bollo nella misura dello 0,01 per cento sul valore delle azioni stesse determinato, per tipologia di strumento finanziario derivato, con il decreto di cui al comma 17."
- 3) Al comma 16, sostituire le parole "in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 18 e 19" con le seguenti "dall'acquirente". Conseguentemente sostituire il periodo: "Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 14 e 15." con il seguente: "Sono altresì esenti le compravendite concluse nello svolgimento dell'attività di market making o liquidity providing come definiti con il decreto di cui al successivo comma 17."
- 4) Infine, dopo il comma 16, inserire il seguente:
"16-bis. La cancellazione o modifica di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari immessi sui mercati regolamentati di cui all'art. 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, o sui sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 77-bis del medesimo decreto legislativo, da soggetti diversi da market maker o liquidity provider, in misura superiore ad una soglia stabilita, per ciascuno strumento finanziario e per singola giornata di negoziazione, con il decreto di cui al comma 21 è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore degli ordini cancellati o modificati al di sopra della soglia." Conseguentemente al comma 17 sostituire la parola "16" con la seguente "16-bis".

DE ANGELIS, BALDASSARRI



3.149

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

<< a) al primo periodo, dopo le parole "nel territorio dello Stato", aggiungere le seguenti: ", diverse dalle piccole e medie imprese di cui alla Direttiva 2003/71/CE," e sostituire le parole "0,05" con le seguenti "0,01".

b) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", sempre che una delle controparti sia residente del territorio dello stesso". >>

Sen. Mauro Agostini

Sen. Anna Bonfrisco

3.150

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione», con le seguenti: «con le seguenti aliquote commisurate al valore della transazione: a) 0,125 per cento sulla compravendita di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1998, n. 58; b) 0,06 per cento sulla compravendita di strumenti finanziari la cui esecuzione delle negoziazioni avviene fuori dai mercati regolamentati; c) 0,05 per cento sulla compravendita degli altri strumenti finanziari ivi incluse la compravendita di azioni».

Sen. Gilberto Pichetto Fratin



3.151



A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Al comma 14, sostituire le parole: 0,05 per cento con le seguenti: con 0,06.

Conseguentemente:

- a) al comma 15, sostituire le parole: "0,05 per cento" con le seguenti: "0,06 per cento.";
- b) alla tabella C, *missione* Comunicazioni, *programma* Sostegno all'editoria, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442), *apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 70.000;

CS: + 70.000.

2014:

CP: + 70.000;


CS: + 70.000.

2015:

CP: + 70.000;

CS: + 70.000.

VITA, BUTTI, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,
MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, SOLIANI



3.152

EMENDAMENTO

Art.3

Dopo il comma 40, inserire i seguenti:

"40-bis. Alle imprese e ai lavoratori autonomi che nel 2013 effettuano investimenti in campagne pubblicitarie di importo superiore a quello del 2012 si applica l'esclusione dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo del 20% del valore degli investimenti dell'anno precedente e del 50% del valore degli investimenti in eccedenza rispetto a quelli realizzati nel 2012.

40-ter. Le campagne pubblicitarie di cui al comma precedente devono essere effettuate su mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

40-quater. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa di cui al comma 40-bis. è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro.

40-quinquies. L'incentivo fiscale di cui al comma 40-bis. si applica nella misura del 10% anche agli investimenti in campagne pubblicitarie su mezzi di comunicazione di massa di imprese e lavoratori autonomi che iniziano l'attività nel corso del 2013."

Conseguentemente, all'articolo 3, commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole "l'aliquota dello 0,05 per cento" con le seguenti: "l'aliquota dello 0,06 per cento"

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

SEN. MILANA



3.153

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3


Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

40-*bis*. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente:

9-*bis*. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio.».

Conseguentemente ai commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole "l'aliquota dello 0,05 per cento" con le seguenti: "l'aliquota dello 0,06 per cento"

SEN. MILANA



3.154

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:

40-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 gli importi di cui all'articolo 12, commi 1, lettere c) e d) e 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ulteriormente incrementati in misura proporzionale nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"

40-ter. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431";

b) al comma 9, le parole: "ovvero nel caso di immobili locati" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero nel caso immobili locati, salvo quanto previsto al comma 7";

c) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, degli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di cui allo stesso comma, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo.

Conseguentemente ai commi (14) primo periodo, e 15 sostituire le parole "l'aliquota dello 0,05 per cento" con le seguenti: "l'aliquota dello 0,07 per cento".

SEN. MILANA

3.155

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 3

Ai commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole "l'aliquota dello 0,05 per cento" con le seguenti: "l'aliquota dello 0,06 per cento"

Conseguentemente, alla tabella C, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma Sostegno al settore agricolo, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999; Decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 Cap. 1525), apportare le seguenti variazioni:

2013:

CP + 20.000;

CS + 20.000;

2014:

CP + 20.000;

CS + 20.000;

2015:

CP + 20.000;

CS + 20.000.

3.156

SEN. MILANA



A.S. 3584


Emendamento

All'articolo 3, comma 14, sostituire le parole "sul valore della transazione" con le seguenti: "sul saldo finale giornaliero delle operazioni effettuate"; al comma 15, dopo le parole "sia residente in Italia," inserire le seguenti: "e le operazioni sui Crediti Default Swap" e al comma 17, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le tipologie di derivati sui quali applicare l'imposta."

Garavaglia



Vaccari



3.157

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Al comma 14, secondo periodo, sopprimere le parole: , sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso.

AGOSTINI, BARBOLINI, FONTANA, ROSSI Paolo

Agosh

3.158

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante uno strumento finanziario di cui al comma precedente, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nominale di riferimento del contratto. L'imposta è dovuta anche se l'operazione avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso.».

BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO

Barbolini

3.159

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Al comma 15, dopo la parola: “*modificazioni,*” inserire le seguenti: “*che abbiano come sottostante i titoli di cui al comma 14,*” e conseguentemente, sostituire la frase: “*ad imposta di bollo con l’aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto.*” con la seguente: “*ad imposta di bollo applicabile con l’aliquota dello 0,01% sul valore del nozionale. Nel caso di consegna fisica di tali titoli, l’aliquota applicabile è dello 0,09%.*”

Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN



3.160



A.S. 3584

Emendamento
Articolo 3

Dopo il comma 28 inserire il seguente:

<< comma 28 bis - A decorrere dal 2013, il contributo di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, e di cui all'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, è rifinanziato fino al raggiungimento di 3,6 milioni di euro.

Conseguentemente:

Il fondo di cui all'articolo 24 della legge n. 157 del 1992 è ridotto del 95 per cento delle risorse, di ciascun anno;

Conseguentemente:


<<All'articolo 3:

- a) *al comma 14, sostituire le parole:* con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione *con la seguente:* «con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore della transazione»;
- b) *al comma 15, sostituire le parole:* con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto *con le seguenti:* «con l'aliquota dello 0,06 per cento sul valore nozionale di riferimento del contratto».

c) *dopo il comma 38, aggiungere il seguente:*

38-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».

3.161

GARAVAGNA


VACCARO


ARTICOLO 3

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

"15-bis. All'articolo 1 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"Possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni tutti i soggetti operanti, anche in regime di autorizzazione, nei servizi di pubblica utilità al fine di realizzare e gestire un singolo impianto o infrastruttura, o di adottare i relativi interventi di potenziamento."

VICARI



BONFRISCO




MOTIVAZIONE


Nei prossimi tre anni vengono a scadenza buona parte dei finanziamenti non in project utilizzati per realizzare i cicli combinati a gas italiani di ultima generazione. E' il migliore e più efficiente parco produttivo in Europa che sta attraversando una fase di criticità congiunturale. Sarebbe un segnale importante per i soggetti che hanno investito e per il mercato del credito allargare alle opere di pubblica utilità in regime di autorizzazione la previsione dei project bond che possono essere utilizzati anche per il rifinanziamento.

3.162

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Al comma 16, sostituire le parole: *“in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 14 e 15”* con le seguenti: *“dall’acquirente”*.

Sen. Gilberto  PICHETTO FRATIN




3.163

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Al comma 16, sostituire le parole: *“Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15”* con le seguenti: *“Per l’acquisto di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché di strumenti finanziari di cui al comma 15”* ed eliminare il periodo: *“Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 14 e 15.”*

Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN



3.164



A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Al comma 16, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi compresi gli intermediari non residenti di cui al comma 8 dell'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con possibilità, per questi ultimi, di nominare un rappresentante fiscale nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 23 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che risponde in solido con l'intermediario non residente per gli adempimenti dovuti in relazione alle compravendite di azioni e strumenti finanziari avvenute fuori del territorio dello Stato.

BARBOLINI, FONTANA, ROSSI Paolo



3.165

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

“16-bis. La cancellazione o modifica di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari di cui al comma 14 immessi sui mercati regolamentati di cui all’art. 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, o sui sistemi multilaterali di negoziazione di cui all’art. 77-bis del medesimo decreto legislativo, da soggetti diversi da market maker o liquidity provider, in misura superiore ad una soglia stabilita, per ciascuno strumento finanziario e per singola giornata di negoziazione, con il decreto di cui al successivo comma 17 è soggetta ad imposta di bollo con l’aliquota dello 0,01 per cento sul valore degli ordini cancellati o modificati al di sopra della soglia.”

Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN



3.166



EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 18 a 20, in conformità alle direttive europee e in maniera omogenea alle disposizioni adottate dagli altri Paesi dell'Unione europea che hanno aderito alla procedura decisionale di cooperazione rafforzata prevista dai Trattati istitutivi dell'Unione europea.

MASCITELLI , LANNUTTI

Lannutti

3.167

All'articolo 3, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

“17-bis. Al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza per la tutela degli investitori, la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, la Consob, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, adotta tutte le misure attuative della presente legge e delle connesse disposizioni in materia di finanza pubblica di propria competenza, a tal fine anche avvalendosi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di selezione pubblica ivi previste e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80. Ai soli fini di quanto previsto ai fini del presente comma, si applica l'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”

Conseguentemente

l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, è soppresso.

Sen.  Pichetto Fratin

3.168

EMENDAMENTO


ARTICOLO 3

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

"17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, 6 aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a 5.000 euro»."

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze"

Sen. Gilberto Richetto Fratin



3.169



EMENDAMENTO AS.3584

Art.3

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. Nella nota 3-ter all'art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il periodo: "L'imposta è dovuta nella misura minima di 34,20 euro e, limitatamente, all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200." è sostituito dal seguente: "Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio annuo dei prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali, del cliente presso il medesimo ente gestore è complessivamente non superiore a euro 5.000."

17-ter. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,60 per cento;

alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

LANNUTTI



3.170

EMENDAMENTO AS.3584

Art.3

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. Il comma 2-bis dell'art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

Art. della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute fisse	Imposte dovute proporzionali
13	2-bis. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale		1 per mille annuo per il 2012 1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013


17-ter. Nella nota 3-ter all'art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il periodo: "L'imposta è dovuta nella misura minima di 34,20 euro e, limitatamente, all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200." è sostituito dal seguente: "Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio annuo dei prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari e postali, del cliente presso il medesimo ente gestore è complessivamente non superiore a euro 5.000."

17-quater. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,65 per cento;
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento.

LANNUTTI



3.171

EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

"17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esenti le comunicazioni relative alle azioni di società non quotate che abbiano un valore nominale non superiore a euro 5.000 ».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze".

Sen. Gilberto Pichetto Fratin



3.172

EMENDAMENTO


ARTICOLO 3

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

"17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esenti i piani di azionariato diffuso e di partecipazione dei dipendenti agli utili di impresa».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo delle allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze".

Sen. Gilberto Pichetto Fratin



3.173



EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

"17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio annuo dei prodotti finanziari, intestati al cliente, ivi compresi i depositi bancari e postali, presso il medesimo ente gestore, è complessivamente non superiore a euro 5.000.»».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze".

Sen. *Gilberto Pichetto Fratin*

3.174



EMENDAMENTO

ARTICOLO 3

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

"17-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze".

Sen. Gilberto Pichetto Fratin



3.175



A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013»;
- b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;
- c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».

RANUCCI



3.176

EMENDAMENTI AS.3584

Art.3

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

"17-bis. All'articolo 42, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, la lettera b), è sostituita dalla seguente: <<b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali.>>".

LANNUTTI

Lannutti

3.177



EMENDAMENTO AL DDL AS 3584 Governo (LEGGE DI STABILITÀ 2013)

Modifiche della disciplina IPT

All'art.3, dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:

- 18 bis. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la parola "commercio" sono inserite le seguenti: "nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria".
- 18 ter. In attuazione di quanto previsto all'articolo 17, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 2, al punto 1 della tabella allegata al decreto 27 novembre 1998, n.435, è inserita la lettera "g) motoveicoli oltre 11 kW : € 40".

Relazione

Come precisato dal Dipartimento delle Finanze MEF con Nota prot. n. 23970 del 31 ottobre 2012, l'art. 9 comma 2 del dl n. 174/2012 ha invertito la precedente regola della destinazione dell' Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) alla Provincia del venditore, individuando di fatto nella Provincia nella quale il veicolo è presuntivamente destinato a circolare il beneficiario del gettito fiscale: la Provincia dell'acquirente nelle semplici formalità di prima intestazione e di trasferimento di proprietà del veicolo, ma anche, per coerenza, la Provincia del locatario a titolo di locazione finanziaria inteso come utilizzatore dello stesso.

Tuttavia, affinché nel nuovo sistema sussista una qualche coerenza e relativa certezza del diritto, deve essere necessariamente previsto un ulteriore adeguamento normativo.

Infatti, stante l'attuale disciplina riguardante l'IPT, il locatario che acquisisce in leasing un veicolo, al contrario dell'acquisto diretto, si trova a sostenere una doppia ed ingiustificata imposizione dell'imposta, in sede sia di stipula sia di riscatto del veicolo. Tale sperequazione di trattamento impositivo risulta ancora maggiore nei casi di acquisizione in leasing di veicoli cd. "pesanti" laddove l'importo dell'IPT supera addirittura il prezzo di riscatto del veicolo.

In questo caso, è imprescindibile riconoscere l'esonero dal pagamento dell'IPT in sede di riscatto per non discriminare la locazione finanziaria rispetto all'acquisto diretto intervenendo nella disposizione (art. 56, co.6, D.Lgs. 446/98) che già prevede l'esonero da IPT per le cd. "minivolture" (vale a dire la vendita di un veicolo da un privato a un concessionario/rivenditore di veicoli usati); peraltro, tale modifica trova riscontro nella *ratio*, contenuta nel nostro ordinamento tributario, del divieto di duplicazione impositiva sullo stesso contribuente.

Con il comma 18 ter invece, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17, co. 7, lettera c) del d. lgs 6 maggio 2011, n. 68 è introdotta l'IPT in misura fissa (euro 40) per la prima iscrizione e le formalità riguardanti i motoveicoli oltre i 125 cc".

Nel complesso, il combinato disposto delle due proposte normative recate al comma 18bis e al comma 18 ter comporterebbero un recupero di gettito di circa 500 milioni su base annua.

	2013	2014	2015
N° formalità motoveicoli oltre 125 cc	169.204	169.204	169.204
Costo IPT unitario (proposto)	€ 40	€ 40	€ 40
Gettito da Motocicli oltre i 125 cc	€ 6.768.160	€ 6.768.160	€ 6.768.160
N° riscatti da leasing stimati	25.513	25.513	25.513
Costo medio IPT leasing	245,82	245,82	245,82
Costo da esonero IPT su riscatto leasing	€ 6.271.603	€ 6.271.603	€ 6.271.603
Maggior gettito	€ 496.557	€ 496.557	€ 496.557

3.178

VICARI Simon Vicari
BONFRISI

EMENDAMENTO

Art.3

Dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti:

18bis. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la parola "commercio" sono inserite le seguenti: *"nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria"*.

18ter. In attuazione di quanto previsto all'articolo 17, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 2, al punto 1 della tabella allegata al decreto 27 novembre 1998, n. 435, è inserita la lettera "g) motoveicoli oltre 11 kW : € 40".

DE ANGELIS



3.179

A.S. 3584

Art. 3

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18.bis: Sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011, dovuta per l'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado.

La disposizione opera nel limite massimo di 1.200 milioni di euro per ciascuno a partire dall'esercizio 2013.

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: "ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari

3.180

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-bis. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2011 ed entro il 30 ottobre 2012. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2013, il 16 luglio 2013 ed il 16 novembre 2013.

18-ter. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 10 luglio 2012. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2013; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2013».

18-quater. All'articolo 15, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 20, le parole:«quinto esercizio» sono sostituite dalle seguenti:«terzo esercizio»
- b) al comma 21, le parole:«sesto esercizio» sono sostituite dalle seguenti:«quarto esercizio»

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

RANUCCI, BARBOLINI, AGOSTINI, MERCATALI



3.181

EMENDAMENTO
Articolo 3

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 1, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui ai commi 28 e 30 non si applicano al rapporto fra produttori ed artisti interpreti esecutori volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento".».

CASTRO 



3.182

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO

Barbolini

3.183

Atto Senato 3584

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

«19-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.».

Sen. Milana



3.184



Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(TARES)

3.185

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

«19-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.».

PICHERO FRATIN



Relazione illustrativa

L'emendamento ripristina ai fini TARES il previgente regime TARSU di esclusione dall'imponibilità delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, includendo sia le aree scoperte relative alle utenze domestiche, sia quelle relative ad utenze non domestiche (es. attività produttive), in forza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 8/99.

In alcune aree scoperte pertinenziali di attività produttive (es. magazzino, aree di carico e scarico) si producono in modo significativo rifiuti speciali (es. rifiuti da imballaggi terziari destinati al trasporto della merce dagli impianti produttivi ai locali di vendita), che devono essere obbligatoriamente smaltiti dalle imprese tramite soggetti autorizzati.

L'esclusione dalla tassazione delle aree scoperte dove si producono tali rifiuti eviterebbe che le imprese che già pagano un corrispettivo specifico agli smaltitori autorizzati (es. contributo CONAI destinato alla copertura dei costi di raccolta differenziata, di riciclaggio e di recupero di rifiuti da imballaggi) siano chiamate al pagamento di un ulteriore tributo comunale, destinato tra l'altro alla copertura dei costi per il servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, che non viene utilizzato dal contribuente.

L'emendamento proposto risponde a principi di equità, uniformando il trattamento ai fini TARES delle altre aree scoperte pertinenziali di attività produttive (es. giardini, aree di parcheggio) alle analoghe aree pertinenziali di civili abitazioni, posto che per entrambe le utenze, nelle predette aree non si producono di regola rifiuti urbani.

Non vi sono oneri finanziari aggiuntivi per il Bilancio dello Stato.

Per i bilanci dei comuni la relazione tecnica al DL n. 201/2011 stimava maggiori entrate in circa 1 miliardo di euro dovuti alla maggiorazione TARES di 0,30 euro per mq a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, incrementabile per un importo massimo di 0,40 euro per mq in ragione della tipologia dell'immobile e della zona in cui lo stesso è ubicato.

Va tenuto presente che tale maggiorazione si calcola sulla medesima base imponibile utilizzata ai fini del calcolo della tariffa TARES ordinaria, escludendo quindi dalla tassazione la quota della superficie dove si producono rifiuti speciali avviati dal produttore allo smaltimento tramite soggetti autorizzati, diversi dal servizio comunale dei rifiuti (es. magazzino scoperto, aree di carico e scarico di imballaggi, ecc.).

~~L'emendamento elimina la discriminazione di trattamento, di dubbia costituzionalità, che si verrebbe a creare nel caso in cui solo le aree pertinenziali di civili abitazioni fossero escluse da maggiorazione TARES, mentre resterebbero soggetti al tributo quelle pertinenziali di attività produttive (es. parcheggi, giardini). Mancano i ragionevoli presupposti di capacità contributiva sulla base del quale chiamare le imprese ad un maggiore contributo per la copertura di servizi comunali indivisibili (es. polizia municipale) calcolato su tali aree pertinenziali.~~

3.185

3/2

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. Limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS. A tal fine sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2013. Tali risorse sono destinate esclusivamente ai soggetti che presentino apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze in un arco temporale stabilito con apposito decreto del medesimo ministero, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 5.000;

2014: - 0;

2015: - 0.

ANTEZZA

Antezza

3.186

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. L'invio della comunicazione dei dati mediante il modello CVS si intende non dovuto dai soli soggetti ricompresi nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, nell'ipotesi in cui, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbiano interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002.

22-ter. Ai fini di cui al comma 22-bis, sono stanziati 1,5 milioni di euro per l'anno 2013. Tali risorse sono destinate esclusivamente ai soggetti che presentino apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze in un arco temporale stabilito con apposito decreto del medesimo ministero, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 1.500;

2014: - 0;

2015: - 0.

ANTEZZA

Antezza

3.187

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art. 3

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. All'articolo 13, comma 1, del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, recante: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445"».

THALER AUSSERHOFER,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thaler', written over a faint, large, stylized letter 'T' that serves as a background or watermark.

3.188

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art. 3

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione od il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo"».

Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: "ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

THALER AUSSERHOFER,



3.189

EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

ART. 3.

Al comma 23, alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento; alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

conseguentemente, sopprimere il comma 30.

DI NARDO, MASCITELLI



3.190

Emendamento

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 23, la lettera b) è soppressa;

b) dopo il comma 23 è inserito il seguente:

«23-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “; a decorrere dall'anno 2014, se in ciascun anno l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto è superiore alla media del corrispondente credito d'imposta disponibile nei cinque anni precedenti, la differenza può essere calcolata in compensazione o ceduta, in tutto o in parte, secondo le predette disposizioni, ovvero ceduta a società o enti non appartenenti al gruppo.” ».

Sen. Maria Ida Gemontani




3.191

EMENDAMENTO

All'articolo 3, dopo il comma 23 è inserito il seguente:

“23-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono aggiunte le seguenti parole: “; a decorrere dall'anno 2014, se in ciascun anno l'ammontare del credito d'imposta, non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni di cui al presente articolo, aumentato dell'imposta da versare, eccede l'1,25 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, detta imposta da versare è corrispondentemente ridotta”.

Sen. Maria Ida Germontani



3.192

All'articolo 3, dopo il comma 24, è inserito il seguente:

24-bis. All'articolo 26-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 che hanno in gestione o in amministrazione la polizza di assicurazione o che comunque hanno ricevuto dal contribuente mandato per la riscossione dei redditi derivanti da tali contratti e l'applicazione dell'imposta sostitutiva."

Motivazione

La proposta di modifica è diretta a meglio precisare l'ambito di applicazione del nuovo obbligo introdotto dall'art. 68 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 134, in tema di applicazione dell'imposta sostitutiva del 20% sui redditi di capitale di natura assicurativa derivanti da contratti stipulati con compagnie assicurative estere operanti in Italia in libera prestazione dei servizi che non abbiano esercitato apposita opzione per l'applicazione di tale imposta direttamente o indirettamente (mediante nomina di un rappresentante fiscale). Per effetto del richiamo contenuto nelle norme, la modifica avrà effetto anche ai fini dell'imposta dovuta in materia di "riserve matematiche" delle compagnie stesse.

In particolare, la proposta riformulazione del terzo periodo del comma 3 dell'art. 26-ter del DPR n. 600 del 1973 permette di evitare incertezze circa il ruolo affidato alle banche ed agli altri intermediari finanziari in relazione a polizze in LPS stipulate dai propri clienti (non necessariamente per il tramite della banca) e per le quali la compagnia estera non abbia esercitato l'opzione per l'applicazione del prelievo del 20%, chiarendo che :

- per le polizze in gestione o in amministrazione l'intermediario è tenuto all'applicazione dell'imposta. In tali ipotesi, il rapporto di gestione o amministrazione contiene infatti l'informativa necessaria all'intermediario per la corretta individuazione delle fattispecie da assoggettare al prelievo;
- per le polizze che viceversa non siano state affidate dal contribuente in gestione o amministrazione, l'obbligo per gli intermediari di applicare l'imposta scatta soltanto se il contribuente a darne esplicito mandato agli stessi. Ovviamente l'opzione è consentita nei confronti dell'intermediario per il cui tramite dovranno transitare i flussi relativi alla riscossione dei redditi di che trattasi. In tal modo l'imposta sostitutiva potrà essere applicata all'"ingresso" dei redditi stessi. Tale meccanismo permette di sollevare il contribuente interessato dagli obblighi fiscali cui dovrebbe altrimenti provvedere in proprio (dichiarazione dei redditi, ecc.).

Per effetto della modifica che s'intende apportare, l'imposta relativa alle riserve matematiche delle compagnie estere sarà versata dall'intermediario, commisurandola al valore dei contratti assicurativi solo nelle ipotesi di cui sopra.

AGOSTINI

3.193

EMENDAMENTO

ART.3

Dopo il comma 24, è inserito il seguente:

«24-bis. All'articolo 26-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

“Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 che hanno in gestione o in amministrazione la polizza di assicurazione o che comunque hanno ricevuto dal contribuente mandato per la riscossione dei redditi derivanti da tali contratti e l'applicazione dell'imposta sostitutiva”».

Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN



3.194



①/2

Motivazione

La proposta di modifica è diretta a meglio precisare l'ambito di applicazione del nuovo obbligo introdotto dall'art. 68 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 134, in tema di applicazione dell'imposta sostitutiva del 20% sui redditi di capitale di natura assicurativa derivanti da contratti stipulati con compagnie assicurative estere operanti in Italia in libera prestazione dei servizi che non abbiano esercitato apposita opzione per l'applicazione di tale imposta direttamente o indirettamente (mediante nomina di un rappresentante fiscale). Per effetto del richiamo contenuto nelle norme, la modifica avrà effetto anche ai fini dell'imposta dovuta in materia di "riserve matematiche" delle compagnie stesse.

In particolare, la proposta riformulazione del terzo periodo del comma 3 dell'art. 26-ter del DPR n. 600 del 1973 permette di evitare incertezze circa il ruolo affidato alle banche ed agli altri intermediari finanziari in relazione a polizze in LPS stipulate dai propri clienti (non necessariamente per il tramite della banca) e per le quali la compagnia estera non abbia esercitato l'opzione per l'applicazione del prelievo del 20%, chiarendo che :

- per le polizze in gestione o in amministrazione l'intermediario è tenuto all'applicazione dell'imposta. In tali ipotesi, il rapporto di gestione o amministrazione contiene infatti l'informativa necessaria all'intermediario per la corretta individuazione delle fattispecie da assoggettare al prelievo;
- per le polizze che viceversa non siano state affidate dal contribuente in gestione o amministrazione, l'obbligo per gli intermediari di applicare l'imposta scatta soltanto se il contribuente a darne esplicito mandato agli stessi. Ovviamente l'opzione è consentita nei confronti dell'intermediario per il cui tramite dovranno transitare i flussi relativi alla riscossione dei redditi di che trattasi. In tal modo l'imposta sostitutiva potrà essere applicata all'"ingresso" dei redditi stessi. Tale meccanismo permette di sollevare il contribuente interessato dagli obblighi fiscali cui dovrebbe altrimenti provvedere in proprio (dichiarazione dei redditi, ecc.).

Per effetto della modifica che s'intende apportare, l'imposta relativa alle riserve matematiche delle compagnie estere sarà versata dall'intermediario, commisurandola al valore dei contratti assicurativi solo nelle ipotesi di cui sopra.

3.194

3/2

AS 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

« 24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe r.c. auto, a parità di classe, sono formulate in modo uniforme sull'intero territorio nazionale in modo da garantire che il premio assicurativo da corrispondere sia il medesimo per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza.»

ARMATO, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE

Armeto

3.195